

Bando di concorso Borsa di studio - Anno Accademico 2026/2027

Sommario

ART. 1 NORME DI RIFERIMENTO	5
ART. 2 DESTINATARI DEL BENEFICIO E ISTITUZIONI UNIVERSITARIE	8
2.1 I corsi per i quali è concessa la borsa di studio	8
2.2 Opzione tra ultimo semestre della laurea triennale o primo anno di laurea magistrale biennale	8
2.3 Laurea vecchio ordinamento	9
2.4 Diplomi universitari conseguiti presso le scuole dirette a fini speciali delle Accademie di Belle Arti e dell'ISIA 9	
2.5 Studente che si iscrive contemporaneamente a più corsi di studio ai sensi della Legge n. 33 del 12/4/2022	9
ART. 3 TERMINI PER L'ISCRIZIONE AI SINGOLI CORSI	10
ART. 4 DURATA DI CONCESSIONE DEI BENEFICI	10
4.1 Durata di concessione dei benefici per gli studenti iscritti ai corsi di cui al D.M. 270/2004 e Dottorati di ricerca	10
4.2 Durata di concessione dei benefici per gli studenti iscritti ai corsi dell'Accademia di Belle Arti, dell'ISIA e del Conservatorio	11
4.3 Durata di concessione dei benefici per gli studenti iscritti ai corsi ITS	11
4.4 Studenti in condizione di disabilità	11
4.5 Azzeramento anzianità universitaria	12
4.6 Il computo dei semestri	12
4.7 La sospensione dagli studi concessa con decreto rettorale	13
4.8 Studenti vincitori di borsa per il primo semestre oltre la durata legale dei corsi	13
4.9 Studenti in possesso della laurea di primo livello che si iscrivono ad un corso di laurea magistrale a ciclo unico	13
4.10 Studenti che si iscrivono ad un corso di laurea magistrale	13
4.11 Studenti che conseguono il titolo di studio durante il periodo di fruizione dei benefici in conto borsa di studio.	13
ART. 5 INTEGRAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO PER STUDENTI LAUREATI IN CORSO	14
ART. 6 REQUISITI RICHIESTI PER LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO	15
ART. 7 REQUISITI DI MERITO	15
7.1 Disposizione generale	15
7.2 Studenti iscritti al primo anno.	15

7.3	Studenti in condizione di disabilità	15
7.4	Studenti iscritti al primo anno dei corsi di specializzazione e di dottorato di ricerca.....	16
7.5	Studenti iscritti agli anni successivi al primo	16
7.6	Requisiti di merito differenziato ai sensi del D.M. 1320/2021	17
7.7	Valutazione del merito per gli studenti che effettuano un passaggio di corso	19
7.8	Valutazione dei crediti acquisiti ma non ancora convalidati entro il 10 agosto 2026.....	20
7.9	Studente trasferito o che abbia richiesto un passaggio di corso – dichiarazione per i crediti riconosciuti dall'Istituzione universitaria	21
7.10	Studenti (Paesi Ue e Paesi extra Ue) che abbiano frequentato periodi di studio all'estero	21
7.11	Studenti in condizione di disabilità riconosciuti dalla commissione ai sensi della l. 104/92 o con “invalidità non inferiore al 66%”	21
7.12	Requisiti di merito differenziato ai sensi del D.M. 1320/2021 studenti in condizione di disabilità riconosciuti dalla commissione ai sensi della l. 104/92 o con “invalidità non inferiore al 66%”	23
7.13	Organizzazione con corsi a carattere annuale.....	23
7.14	Valutazione dei crediti.....	24
7.15	La richiesta dei crediti BONUS.....	24
7.16	Requisito di merito valutato ex post richiesto agli studenti iscritti al primo anno di corso	25
7.17	Mancato conseguimento dei requisiti di merito entro il 30 novembre 2027 previsti per il mantenimento della borsa di studio concessa agli studenti iscritti al primo anno di corso.....	26

ART. 8 REQUISITI ECONOMICI E PATRIMONIALI 26

8.1	Disposizione generale.....	26
8.2	Gli indicatori ISEE e ISPE	27
8.3	Definizione del nucleo familiare	27
8.4	Studente indipendente	27
8.5	Genitori non conviventi.....	28
8.6	Studente iscritto ai Corsi del Dottorato di Ricerca.....	28
8.7	Rifugiati ed apolidi.....	28
8.8	L'indicatore parificato per studenti non residenti in Italia o con il nucleo familiare dei genitori residenti all'estero	29
8.9	ISEE corrente	30
8.10	Variazione ISEE in corso d'anno	30

ART. 9 STUDENTI CON UNO O ENTRAMBI I GENITORI CHE HANNO PERSO IL LAVORO DA LUGLIO 2025 A GIUGNO 2026..... 30

Art. 10 TERMINI E MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 31

10.1	Termini perentori per la presentazione della domanda.....	31
10.2	Modalità di presentazione della domanda	31
10.3	Identificazione degli studenti con autenticazione debole	33
10.4	Modifica dei dati inseriti nella domanda di benefici	33
10.5	Altre disposizioni	33
10.6	Presidi territoriali di riferimento per gli studenti	34
10.7	Diniego trasferimento domanda ad altri Enti.....	34
10.8	Studenti iscritti al semestre aperto di cui al D. Lgs. N. 71 del 15 maggio 2025.....	34

ART. 11 DOCUMENTAZIONE RICHIESTA PER LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO 35

11.1	Disposizione generale.....	35
11.2	Studenti stranieri – Calcolo dell'ISEE/ISPE parificato	35
11.3	Altra documentazione.....	38
11.4	Restituzione documenti originali presentati	40
11.5	Regolarità e completezza della documentazione presentata	40

ART. 12 L'IMPORTO DELLE BORSE DI STUDIO 41

12.1	Tipologia degli studenti destinatari degli interventi	41
12.2	Importi della borsa di studio per l'anno accademico 2026/2027	42
12.3	Importo delle borse di studio per l'ulteriore semestre	42
12.4	Incremento borsa studenti con Isee inferiore e uguale al 50% soglia massima	42
12.5	Incremento borsa studentesse iscritte corsi S.t.e.m	42
12.6	Incremento borsa studenti iscritti contemporaneamente a due corsi	43
12.7	Riduzione delle borse di studio in relazione al valore ISEE.....	43
12.8	Integrazione della borsa di studio per gli studenti in condizione di disabilità riconosciuti dalla commissione ai sensi della l. 104/92 o "invalidità" non inferiore al 66%"	44
12.9	Rivalutazione importo borsa di studio	45
12.10	La rinuncia del servizio alloggio	45

ART. 13 RIPARTIZIONE DEI FONDI DESTINATI ALLA CONCESSIONE DELLE BORSE DI STUDIO 45

13.1	I fondi destinati alla formazione del budget	45
13.2	Le riserve.....	45
13.3	Copertura del servizio ristorazione per studenti idonei	46
13.4	Ripartizione della disponibilità finanziaria tra gli studenti iscritti agli anni successivi al primo	46

13.5	Interventi finanziati dal Programma regionale (PR) FSE+ 2021/27 e Fondo di rotazione	47
<u>ART. 14 FORMULAZIONE DELLE GRADUATORIE.....</u>		<u>48</u>
14.1	Criteri per la formulazione delle graduatorie.....	48
14.2	Studenti iscritti al primo anno ed agli anni successivi al primo dei corsi di dottorato di ricerca e di specializzazione.....	49
14.3	Studenti iscritti agli anni successivi al primo del Conservatorio	49
14.4	Importazione dei dati e collocazione in graduatoria	49
<u>ART. 15 PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE.....</u>		<u>50</u>
15.1	Graduatorie provvisorie.....	50
15.2	Istanze di revisione e graduatorie definitive	50
15.3	Graduatorie definitive.....	51
15.4	Rettifiche dopo graduatorie definitive	51
<u>ART. 16 GRADUATORIE SERVIZIO ALLOGGIO</u>		<u>51</u>
16.1	Posti disponibili	51
16.2	Riserve.....	51
16.3	Formulazione delle graduatorie	52
16.4	Cause di esclusione.....	53
16.5	Cause di decadenza.....	54
16.6	Pubblicazione delle graduatorie.....	54
16.7	Istanze di revisione e graduatorie alloggio definitive.....	55
16.8	Periodi di funzionamento del servizio abitativo e norme per gli studenti.....	56
<u>ART. 17 MODALITA' DI EROGAZIONE DELLA BORSA DI STUDIO</u>		<u>56</u>
17.1	Il servizio alloggio.....	57
17.2	Il servizio mensa.....	58
17.3	Erogazione della quota contante della borsa di studio.....	59
17.4	Altre disposizioni afferenti il servizio di ristorazione e di alloggio.....	61
<u>ART. 18 CONTRIBUTI PER LA MOBILITÀ INTERNAZIONALE DEGLI STUDENTI</u>		<u>61</u>
<u>ART. 19 TARIFFE DEI SERVIZI RISERVATI AGLI STUDENTI IDONEI E TARIFFE POSTO LETTO.....</u>		<u>64</u>
<u>ART. 20 CAUSE DI ESCLUSIONE</u>		<u>64</u>

ART. 21 CAUSE DI REVOCA O DECADENZA	65
ART. 22 TARIFFE E MODALITÀ PER IL RECUPERO DELL'IMPORTO DELLE BORSE DI STUDIO A SEGUITO DI UN PROVVEDIMENTO DI REVOCA	66
ART. 23 ACCERTAMENTO DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE, DI MERITO E SANZIONI AMMINISTRATIVE	67
23.1 Accertamenti della condizione economica	67
23.2 Conclusione verifica	67
23.3 Accertamenti sul merito	68
ART. 24 COMUNICAZIONI AGLI STUDENTI	69
ART. 25 INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE N. 2016/679	69
ART. 26 INFORMATIVA SUL CONFLITTO DI INTERESSI	74
ART. 27 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	82
ART. 28 NORMA DI RINVIO	83
ALLEGATO A Tabelle requisito di merito differenziato ai sensi del D.M. 1320/2021 UNIVERSITA' POLITECNICA DELLE MARCHE	84
ALLEGATO B Tabelle requisito di merito differenziato ai sensi del D.M. 1320/2021 UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CAMERINO	102
ALLEGATO C Tabelle requisito di merito differenziato ai sensi del D.M. 1320/2021 UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI URBINO	119
ALLEGATO D Definizione dell'elenco dei Paesi particolarmente poveri per l'anno accademico 2026/2027 (Decreto Mur n. 176/2026)	133
ALLEGATO E Comuni pendolari riferiti alle sedi delle diverse Istituzioni universitarie della regione Marche	135
ALLEGATO F Tabelle importi borse di studio	137

ART. 1 NORME DI RIFERIMENTO

L'ERDIS della Regione Marche bandisce un concorso per il conferimento di Borse di Studio per l'anno accademico 2026/2027 in conformità alle seguenti disposizioni:

- a) D.P.C.M. 09/04/2001 “disposizioni per l'uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari emanato a norma dell'art. 4 della L. 2 dicembre 1991, n. 390;
- b) D.lgs. 29 marzo 2012, n. 68, “Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, lettere a), secondo periodo, e d), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), e al comma 6. (12G0088)”
- c) Legge dicembre 1999, n. 508 “Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia Nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati”;
- d) Decreto MIUR 22 ottobre 2004, n. 270 “Modifiche al Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica 3/11/1999, n. 509”;
- e) D.P.C.M. N. 159 del 05/12/2013 “Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)” e successive modificazioni.
- f) Art. 10 del D. Lgs. 15/9/2017 n. 147 e successive modifiche e integrazioni.
- g) Legge 6 marzo 1998 n. 40, concernente “Disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero” e successive modificazioni e integrazioni;
- h) Decreto del Ministro dell'Università e ricerca n. 1320 del 17/12/2021 recante “Incremento del valore delle borse di studio e requisiti di eleggibilità ai benefici per il diritto allo studio di cui al d.lgs. n. 68/2012 in applicazione dell'art. 12 del d.l. 6.11.2021 n. 152”.
- i) Circolare del Ministro dell'Università e ricerca n. 13676 dell'11 maggio 2022 emanata ai sensi dell'art. 6, comma 1, del DM 1320/2021.
- j) Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e

l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti.

- k) Regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento europeo del Consiglio del 24 giugno 2021 che istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE+) e che abroga il regolamento (UE) n. 1296/2013.
- l) Regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 settembre 2024, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio dell'Unione;
- m) Accordo di Partenariato 2021-2027 dell'Italia che è stato adottato con Decisione di Esecuzione della Commissione C (2022) 4787 del 15 luglio 2022.
- n) Decisione C (2022) 7401 del 12/10/2022, che approva il PR FSE+ 2021/27 della Regione Marche;
- o) Deliberazione Amministrativa dell'Assemblea legislativa regionale n. 42 del 08/11/2022 di approvazione definitiva del PR FSE+ 2021/27 della Regione Marche.
- p) Decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 2025 n. 66 avente ad oggetto il "Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità della spesa per i programmi cofinanziati dai fondi per la politica di coesione e dagli altri fondi europei a gestione concorrente di cui al Regolamento (UE) 2021/1060 per il periodo di programmazione 2021/2027;
- q) Decisione della Commissione europea C (2025) 3961 del 16/06/2025 che approva la revisione del PR FSE+ 2021/27 della Regione Marche.
- r) Vademecum regionale sul monitoraggio degli indicatori.
- s) DGR n. 202 del 22.2.2023 "Documento attuativo del Programma Regionale (PR) – Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+) 2021/2027".
- t) DGR n. 937 del 26.06.2023 "PR FSE+ MARCHE 2021/27 – Approvazione Sistema di Gestione e controllo (SIGECO)".
- u) Decreto del dirigente della Direzione programmazione integrata risorse comunitarie e nazionali n. 124 del 31/10/2024 con cui è stato approvato l'aggiornamento del Sistema di Gestione e Controllo (SIGECO) relativo al PR FSE+ 2021/27.
- v) Decreto del dirigente della Direzione programmazione integrata risorse comunitarie e nazionali n. 76 del 18/6/2026 con cui è stata approvata la nuova versione aggiornata del Sistema di Gestione e Controllo (SIGECO) relativo al PR FSE+ 2021/27;
- w) DGR n. 938 del 26.06.2023 "Revisione della DGR n. 202 del 22/2/2023 contenente il Documento attuativo del Programma Regionale (PR) – Fondo Sociale Europeo plus (FSE+) 2021/2027".

- x) Deliberazione dell'Assemblea legislativa n. 101 del 5.8.2025 avente ad oggetto l'”Approvazione definitiva – ai sensi della L.R. 14/2006 del Programma regionale FSE+ 2021/2027, così come approvato dalla Commissione europea con Decisione C (2025) 3961 del 16/6/2025.
- y) DGR n. 2036 del 28.12.2023 recante l'ultima revisione del “Documento attuativo” del PR FSE+ 2021/27.
- z) DGR n. 1625 del 28.10.2024 avente ad oggetto la “Revisione della DGR n. 2036 del 28 dicembre 2023 contenente il Documento attuativo del Programma Regionale (PR) – Fondo Sociale Europeo plus (FSE+) 2021/2027
- aa) DGR n. 1264 del 5.8.2025 avente ad oggetto la “Revisione della DGR n. 1625 del 28 ottobre 2024 contenente il Documento attuativo del Programma Regionale (PR) – Fondo Sociale Europeo plus (FSE+) 2021/2027;
- bb) Delibera CIPESS n. 35 del 23 luglio 2025 “Regione Marche Accordo per la coesione. Modifica degli allegati alla Delibera CIPESS 23 aprile 2024, n. 24, riferiti agli interventi finanziati a valere su risorse del fondo di rotazione di cui alla legge n. 183 del 1987”;
- cc) DGR 1481 del 30 settembre 2024 “Delibera CIPESS n. 24/2024 – Approvazione del Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.) dell'Accordo per la Coesione tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e la Regione Marche (“FSC Fondo Sviluppo e Coesione” e “FdR – Fondo di Rotazione”);
- dd) DGR n.795 del 27 maggio 2024 “Art. 19 della L.R. n. 18/2021 Istituzione dell'unità di progetto denominata “Potenziamento del coordinamento per l'attuazione dell'Accordo per la Coesione 2021/2027”;
- ee) Delibera CIPESS n.24 del 23 aprile 2024 “Regione Marche Assegnazione risorse FSC 2021/2027 ai sensi dell'articolo 1, comma 178, lett. e), della L. n. 178/2020 e s.m.i. e assegnazione di risorse del Fondo di rotazione ex L. n. 183/1987, ai sensi dell'articolo 1, comma 54, della L. n. 178/2020 e s.m.i.”;
- ff) Accordo per la Coesione 2021/2027 sottoscritto tra la Regione Marche e la Presidenza del Consiglio dei ministri in data 28/10/2023”;
- gg) L.R. n. 4 del 20 febbraio 2017, “Disposizioni regionali in materia di diritto allo studio”;
- hh) Piano regionale per il diritto allo studio per il triennio 2023 – 2026 approvato con deliberazione del Consiglio regionale Marche n. 60 del 3/10/2023 di cui all'art. 5 della L.R. n. 4, del 20 febbraio 2017 e successive modifiche ed integrazioni;
- ii) Programma regionale per il diritto allo studio a.a. 2026/2027 approvato ai sensi dell'art. 6 della L.R. n. 4, del 20 febbraio 2017 con deliberazione della Giunta Regionale Marche n. 872 del 6/7/2026;
- jj) Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).

kk) Decreto legislativo n. 62 del 2024, in particolare l'art. 4, che ha aggiornato la terminologia in materia di disabilità, al fine del rispetto dei diritti e della dignità delle persone con disabilità.

ART. 2 DESTINATARI DEL BENEFICIO E ISTITUZIONI UNIVERSITARIE

2.1 I corsi per i quali è concessa la borsa di studio

Hanno titolo a partecipare al concorso per il conferimento delle borse di studio, per l'anno accademico 2026/2027, limitatamente al conseguimento del primo titolo di laurea per ciascun livello di studio, gli studenti italiani e stranieri in possesso dei requisiti di merito ed economici previsti dal presente bando che si iscrivono:

- a) ai corsi di laurea di primo e secondo livello e di laurea magistrale a ciclo unico in attuazione del Decreto 509/99, sostituito dal Decreto Miur n. 270 del 22/10/2004 (Università degli Studi di Camerino, Macerata, Urbino e Politecnica delle Marche di Ancona);
- b) ai corsi di primo e secondo livello previsti dalla legge di riforma delle istituzioni per l'alta formazione artistica e musicale di cui alla L. 508/1999 (ISIA di Urbino, Accademia di Belle Arti di Urbino e Macerata, Conservatorio di musica di Pesaro e Fermo);
- c) ai corsi Poliarte - Politecnico delle arti applicate all'impresa di cui al D.Miur n. 623/2016 e alla convenzione DDPF n. 14 del 07/03/2017;
- d) ai corsi di specializzazione di durata almeno biennale attivati presso le sedi universitarie di Urbino, Macerata, Ancona e Camerino (ad eccezione di quelli dell'area medica di cui al Dlgs 4 agosto 1999, n. 368);
- e) ai corsi di dottorato di ricerca eventualmente attivati dalle università ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 1998, n. 210, art. 4, a condizione che l'iscritto non benefici della borsa di studio di cui al Decreto Ministeriale n. 224/99 o di altra analoga provvidenza;
- f) alla Scuola Superiore per Mediatori Linguistici di Ancona, riconosciuta con decreto MIUR 24-09-2003 e di Fermo salvo la stipula della convenzione con la Regione Marche.

2.2 Opzione tra ultimo semestre della laurea triennale o primo anno di laurea magistrale biennale

Per conseguire la borsa per l'ultimo semestre è sufficiente l'iscrizione all'anno accademico in corso al momento della domanda.

Gli studenti iscritti all'ultimo anno della laurea di primo livello, nell'anno accademico 2025/2026, all'atto di presentazione della domanda di borsa di studio per l'anno accademico 2026/2027, dovranno effettuare l'opzione tra ultimo semestre della laurea triennale o primo anno di laurea magistrale biennale.

Possono presentare domanda di borsa per il **primo anno di laurea magistrale biennale** coloro che si laureano alla triennale entro la data prevista nei manifesti delle Istituzioni Universitarie che si preiscrivono o iscrivono regolarmente al primo anno della laurea Magistrale per l'anno accademico 2026/2027 entro i termini di scadenza fissati dalle singole Istituzioni Universitarie.

Qualora lo studente non riesca a conseguire il diploma di laurea triennale entro la data di cui al precedente periodo e si iscriva al primo anno fuori corso della triennale dovrà produrre, entro il **7** maggio 2027, una autodichiarazione attestante il merito alla data del 10/08/2026 e la sua domanda verrà considerata come richiesta di borsa per il settimo semestre e in presenza dei requisiti necessari il beneficio sarà confermato e quindi rideterminato con atto successivo.

2.3 Laurea vecchio ordinamento

La laurea vecchio ordinamento è fatta corrispondere alla laurea magistrale e consente di concorrere alla borsa di studio limitatamente al conseguimento della specializzazione o del dottorato di ricerca (decreto MIUR 22/10/2004 n. 270).

2.4 Diplomi universitari conseguiti presso le scuole dirette a fini speciali delle Accademie di Belle Arti e dell'ISIA

Il titolo di Diploma universitario conseguito presso le scuole dirette a fini speciali, delle Istituzioni universitarie del territorio è fatto corrispondere, in base alla normativa vigente, alla Laurea Triennale.

2.5 Studente che si iscrive contemporaneamente a più corsi di studio ai sensi della Legge n. 33 del 12/4/2022

Lo studente che si iscrive contemporaneamente a due corsi di studio ai sensi della Legge n. 33 del 12/4/2022 deve individuare una delle due iscrizioni come riferimento per accedere al beneficio della borsa di studio per tutto il periodo di contemporanea iscrizione ai due corsi di studio. Lo studente già iscritto ad un corso di studi in anni successivi al primo non può individuare, quale riferimento ai fini dei benefici per il diritto allo studio, la seconda iscrizione. Al fine della maggiorazione **del 20%** dell'importo della borsa prevista dall'articolo 6, comma 3, del decreto del Ministro dell'Università e della ricerca 17

dicembre 2021, n. 1320, lo studente deve mantenere per entrambi i corsi di studio ai quali è iscritto i requisiti di merito previsti dal già menzionato decreto.

ART. 3 TERMINI PER L'ISCRIZIONE AI SINGOLI CORSI

Per l'anno accademico 2026/2027 gli studenti dovranno essere iscritti ai corsi entro le date previste dai bandi pubblicati dalle Istituzioni Universitarie di cui all'art. 2, fatti salvi gli studenti che concorrono per l'ultimo semestre utile della borsa di studio per i quali è sufficiente l'iscrizione all'anno accademico in corso al momento della domanda.

ART. 4 DURATA DI CONCESSIONE DEI BENEFICI

Il beneficio della Borsa di Studio è concesso per il conseguimento per la prima volta di ciascuno dei livelli dei corsi di cui al presente articolo con le seguenti modalità:

4.1 Durata di concessione dei benefici per gli studenti iscritti ai corsi di cui al D.M. 270/2004 e Dottorati di ricerca

Per i Corsi attivati in attuazione del D.M. 270/2004 dall'Università Politecnica delle Marche, di Camerino, Macerata ed Urbino e dalla Scuola Superiore per Mediatori Linguistici di Ancona di cui al DM 24.9.2003 e di Fermo, salvo la stipula della convenzione con la regione Marche:

- a) per gli iscritti ai corsi di **Laurea (L)**, per un periodo di **sette semestri**, a partire dall'anno di prima immatricolazione ad un qualsiasi corso di studi universitario;
- b) per gli iscritti ai corsi di **Laurea Magistrale a Ciclo Unico (LMCU)** per un periodo pari alla **durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici più un semestre** a partire dall'anno di prima immatricolazione ad un qualsiasi corso di studi universitario;
- c) per gli iscritti ai corsi di **Laurea Magistrale (LM)** per un periodo **cinque semestri** a partire dall'anno di prima iscrizione ad un qualsiasi corso di studi universitario di secondo livello;
- d) per gli iscritti ai corsi del **Dottorato di Ricerca (DOT)**, a condizione che l'iscritto non benefici della borsa di studio di cui al Decreto Ministeriale n. 224/1999 o di altra analoga provvidenza, ed ai corsi di Specializzazione (SSP), di durata almeno biennale ad eccezione di quelli dell'area medica di cui al Decreto Legislativo 4 agosto 1999, n. 368, il beneficio è concesso per un periodo di tempo pari alla

durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici a partire dall'anno di prima iscrizione ad un qualsiasi corso universitario di terzo livello;

- e) per gli iscritti a tempo parziale il beneficio è concesso per un periodo di:
- sette anni per i corsi di laurea;
 - undici anni per i corsi di Laurea magistrale a ciclo unico di 5 anni o tredici anni per i corsi di Laurea magistrale a ciclo unico di sei anni;
 - cinque anni per i corsi di Laurea magistrale.

4.2 Durata di concessione dei benefici per gli studenti iscritti ai corsi dell'Accademia di Belle Arti, dell'ISIA e del Conservatorio

Agli studenti che si iscrivono all'ISIA, all'Accademia di Belle Arti di Macerata e di Urbino nonché al Conservatorio di musica "G. Rossini" di Pesaro e al "G. B. Pergolesi" di Fermo, il beneficio della Borsa di studio è concesso per lo stesso periodo di tempo stabilito per gli studenti iscritti ai corsi attivati ai sensi del D. M. n. 270/04 dell'Università a partire dall'anno di prima iscrizione in assoluto.

4.3 Durata di concessione dei benefici per gli studenti iscritti ai corsi ITS

Per gli iscritti agli Istituti tecnici superiori **ITS** per la **durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici**, a partire dall'anno di prima iscrizione.

4.4 Studenti in condizione di disabilità

Per gli studenti in condizione di disabilità con invalidità non inferiore al 66% o per gli studenti con disabilità riconosciuta dalla competente commissione ai sensi della L. 104/1992, i benefici sono concessi per la prima volta di ciascuno dei livelli di corso con le seguenti modalità:

- a) Laurea – per un periodo di nove semestri;
- b) Laurea Magistrale – per un periodo di sette semestri;
- c) Laurea Magistrale a ciclo unico:
 - con durata legale di 5 anni – per un periodo di tredici semestri;
 - con durata legale di 6 anni – per un periodo di quindici semestri;
- d) per gli iscritti agli Istituti tecnici superiori ITS qualora i corsi siano strutturati in CFU (crediti formativi universitari) e le Fondazioni ITS siano convenzionate con la Regione Marche per il DSU

(diritto allo studio universitario), per la durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici, a partire dall'anno di prima iscrizione;

- e) per gli iscritti a tempo parziale il beneficio è concesso per un periodo di:
- nove anni per i corsi di laurea;
 - tredici anni per i corsi di Laurea magistrale a ciclo unico di 5 anni o quindici anni per i corsi di Laurea magistrale a ciclo unico di sei anni;
 - sette anni per i corsi di Laurea magistrale.

4.5 Azzeramento anzianità universitaria

L'anzianità universitaria viene azzerata per una sola volta in caso di rinuncia irrevocabile agli studi al primo anno. Con l'ammissione nuovamente ad un primo anno, lo studente ha titolo per concorrere alla concessione della borsa, a condizione che abbia restituito la borsa precedentemente percepita per lo stesso anno di corso e che sia in possesso dei requisiti richiesti.

Inoltre, i crediti riconosciuti del vecchio corso da parte dell'Ateneo, per il quale viene perfezionata la nuova immatricolazione, non possono essere considerati ai fini del conseguimento del merito per la conferma della borsa di studio e neppure per l'accesso ai benefici negli anni successivi.

La richiesta di azzeramento della carriera può essere presentata fino al **18 settembre 2026**.

Le richieste di azzeramento carriera presentate successivamente a tale data ma entro e non oltre il 21 ottobre 2026 potranno essere prese in considerazione e quindi valutate solo qualora vi siano ancora disponibilità finanziarie residue sufficienti per assegnare altre borse di studio; ciò avverrà attraverso l'approvazione di una ulteriore graduatoria.

4.6 Il computo dei semestri

Il computo dei semestri avviene sempre a partire dall'anno di prima iscrizione in assoluto al rispettivo livello, indipendentemente dalla sede e dal corso di prima iscrizione ad una qualsiasi Istituzione Universitaria Italiana.

Per anno di prima iscrizione si intende il primo accesso ai corsi.

4.7 La sospensione dagli studi concessa con decreto rettorale

Gli anni di sospensione dagli studi (massimo due), concesso con decreto rettorale, non saranno computati al fine della valutazione del merito (anni di carriera) dello studente per l'erogazione dei benefici.

4.8 Studenti vincitori di borsa per il primo semestre oltre la durata legale dei corsi

Gli studenti vincitori di borsa **per il primo semestre oltre la durata legale dei corsi** hanno diritto di norma ad usufruire in conto borsa dei servizi alloggio e mensa per il periodo fino al **31 marzo 2027**.

4.9 Studenti in possesso della laurea di primo livello che si iscrivono ad un corso di laurea magistrale a ciclo unico

Gli studenti **in possesso della laurea di primo livello che si iscrivono** ad un corso di laurea magistrale a ciclo unico, potranno usufruire della borsa di studio per la differenza tra il numero degli anni impiegati per il conseguimento del titolo posseduto e gli anni per i quali è prevista la concessione di borsa di studio al corso di laurea a cui lo studente chiede di iscriversi per l'anno accademico 2026/2027.

La borsa di studio potrà essere loro concessa, comunque, a partire dall'anno di iscrizione successivo al numero di anni impiegati per conseguire il titolo nel corso di provenienza.

4.10 Studenti che si iscrivono ad un corso di laurea magistrale

I benefici sono concessi agli studenti che abbiano i requisiti previsti per l'ammissione al corso per il quale sono richiesti, indipendentemente dal numero di anni trascorsi dal conseguimento del titolo di studio precedente.

4.11 Studenti che conseguono il titolo di studio durante il periodo di fruizione dei benefici in conto borsa di studio.

Gli studenti vincitori che conseguono il titolo di studio durante il periodo di fruizione dei benefici in conto borsa di studio, mantengono il diritto alla quota monetaria della borsa, mentre decadono dai servizi (mensa e alloggio) ad essa connessi.

ART. 5 INTEGRAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO PER STUDENTI LAUREATI IN CORSO

Lo studente che consegua il titolo di Laurea o di laurea magistrale entro la durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici beneficia di una integrazione in denaro pari alla metà della quota contante della borsa ottenuta nell'ultimo anno di corso, anno accademico 2026/2027. Considerata l'esiguità delle risorse destinate a tale beneficio potranno ottenere l'integrazione gli studenti vincitori di borsa (non vincitori di ulteriore borsa semestrale) che conseguono il titolo di laurea nella prima sessione utile prevista per l'anno accademico 2026/2027. Per gli studenti in condizione di disabilità il diritto a beneficiare del premio di laurea si determina con il conseguimento del titolo entro il 1° anno fuori corso.

Sono considerati laureati nella prima sessione utile anche gli studenti che si laureano con particolare anticipo come ad es. lo studente che si laurea in anni precedenti all'ultimo anno di corso.

Per la concessione delle integrazioni, ERDIS riserverà una somma pari a 90.000,00 euro. Nel caso in cui la riserva di fondi non sia sufficiente a coprire tutte le richieste degli studenti aventi titolo, si provvederà alla formulazione di una graduatoria unica regionale, ordinata per voto, (agli studenti che avranno superato l'esame di laurea con 110 e lode sarà aggiunto un punto) a parità di voto di laurea in ordine crescente per valore (ISEE).

Viene comunque garantito il pagamento completo dell'integrazione spettante allo studente che in relazione alla sua posizione in graduatoria riceverebbe solo un pagamento parziale a causa della scarsità del fondo.

L'integrazione della borsa di studio può essere richiesta una sola volta nel corso degli studi. Pertanto, gli studenti che intendono iscriversi ad un corso di laurea triennale e successivamente ad un corso di laurea magistrale possono, a scelta, richiederla al conseguimento del titolo di primo livello, laurea triennale, o al conseguimento del titolo di secondo livello, laurea magistrale.

La richiesta di integrazione della Borsa di Studio deve essere presentata, entro e non oltre il 18 Dicembre 2027. Lo studente dovrà utilizzare il modulo online accedendo all'area riservata del sito internet di ERDIS. In caso di mancato invio del modulo entro i suddetti termini, il premio di laurea non verrà conferito.

Gli studenti in condizione di disabilità dovranno ugualmente presentare domanda entro il suddetto termine del 18 dicembre 2027 laddove prevedano di laurearsi nell'a.a. 2026/2027 entro la sessione straordinaria della primavera 2028.

Lo studente che prosegue gli studi della laurea magistrale e che proviene da una qualsiasi Università o Istituzione fuori dalla Regione Marche, deve comunicare se ha già beneficiato nella laurea triennale dell'integrazione della borsa di studio dall'Ente di provenienza.

ART. 6 REQUISITI RICHIESTI PER LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO

Lo studente che richiede la borsa di studio deve essere in possesso dei requisiti di merito, economico patrimoniali di cui ai successivi articoli 7 e 8 del presente bando.

ART. 7 REQUISITI DI MERITO

7.1 Disposizione generale

Possono concorrere all'assegnazione della borsa di studio per l'anno accademico 2026/2027, gli studenti in possesso dei seguenti requisiti di merito:

7.2 Studenti iscritti al primo anno.

- a) **Per gli studenti iscritti per la prima volta al primo anno dei corsi di laurea, di laurea magistrale e magistrale a ciclo unico**, di cui all'art. 2 del presente bando, i requisiti di merito sono valutati ex post, vale a dire all'atto dell'erogazione della seconda o terza rata della borsa di studio. Il requisito di merito richiesto in questa fase è l'aver acquisito entro la data del **10/08/2027** almeno **20 crediti** (10 crediti in caso di iscrizione a tempo parziale) per i corsi organizzati in più periodi didattici (quadrimestri, semestri o moduli) ed almeno **10 crediti per gli altri**.
- b) Per gli iscritti per la prima volta al primo anno dei corsi ITS, i requisiti di merito per l'accesso ai benefici sono valutati ex-post, vale a dire all'atto dell'erogazione della seconda o terza rata della borsa di studio; il requisito di merito, richiesto in questa fase è l'aver acquisito, entro la data del 10/08/2027, almeno 18 crediti per i corsi organizzati in più periodi didattici (semestri) ed almeno 9 crediti per gli altri.

7.3 Studenti in condizione di disabilità

Le disposizioni di cui al punto 7.2 non si applicano agli studenti in condizione di disabilità riconosciuti dalla competente Commissione ai sensi della Legge 104/1992 o con invalidità non inferiore al 66%.

7.4 Studenti iscritti al primo anno dei corsi di specializzazione e di dottorato di ricerca

Per gli studenti iscritti al primo anno dei corsi di specializzazione e di dottorato di ricerca il requisito di merito necessario è quello previsto dai rispettivi ordinamenti universitari.

7.5 Studenti iscritti agli anni successivi al primo

Soddisfatti gli eventuali obblighi formativi, per gli iscritti ad anni di corso successivi al primo (gli anni di carriera dovranno comprendere la totalità degli anni a partire dall'anno di prima immatricolazione in assoluto e fino all'anno accademico 2026/2027) i requisiti da acquisire entro il 10 agosto 2026 sono:

Studenti iscritti a tempo pieno:

Laurea di 1° livello		Laurea magistrale		Laurea magistrale a ciclo unico		Corsi di specializzazione (ad eccezione dell'area medica di cui al Dlgs 4/8/1999, n. 368) e di dottorato di ricerca per studenti non beneficiari della borsa di studio di cui D.M. 224/99
anno di corso	n. CFU	anno di corso	n. CFU	anno di corso	n. CFU	Requisiti necessari per l'ammissione previsti dai rispettivi ordinamenti
2° anno	25	2° anno	30	2° anno	25	
3° anno	80	ulteriore semestre	80	3° anno	80	
ulteriore semestre	135			4° anno	135	
				5° anno	190	
				6° anno	245	
				ulteriore semestre	55 crediti in più rispetto al 6° anno	

Studenti iscritti a tempo parziale:

Laurea di 1° livello		Laurea magistrale		Laurea magistrale a ciclo unico (durata 5 -6 anni)		Corsi di specializzazione (ad eccezione dell'area medica di cui al Dlgs 4/8/1999, n. 368) e di dottorato di ricerca per studenti non beneficiari della borsa di studio di cui D.M. 224/99
anno di corso	n. CFU	anno di corso	n. CFU	anno di corso	n. CFU	Requisiti necessari per l'ammissione previsti dai rispettivi ordinamenti
2° anno	12	2° anno	15	2° anno	12	
3° anno	40	3° anno	40	3° anno	40	
4° anno	67	4° anno	67	4° anno	67	
5° anno	94	5° anno	94	5° anno	94	
6° anno	121			6° anno	121	
7° anno	148			7° anno	148	
				8° anno	175	
				9° anno	202	
				10° anno	229	
				11° anno	256	
				12° anno	283	
				13° anno	310	

Lo studente che si iscrive al secondo anno della laurea e della laurea magistrale a ciclo unico, oltre ad aver maturato i crediti indicati in tabella per poter concorrere alla borsa di studio deve aver soddisfatto, entro la medesima data del 10/8/2026, anche gli eventuali obblighi formativi ove previsti all'atto dell'ammissione al corso (Art. 6 Decreto MIUR. n. 270/2004).

7.6 Requisiti di merito differenziato ai sensi del D.M. 1320/2021

Ai sensi dell'art. 5, comma 12 del Decreto MUR 1320/2021, per gli studenti iscritti ad anni successivi al primo dei corsi di seguito indicati si applicano, inoltre, i requisiti minimi di merito di cui agli Allegati A, B, C al presente bando, da acquisire entro il 10 agosto 2026. Poiché dalle informazioni assunte dai diversi Atenei l'organizzazione dei sopra indicati corsi prevede che lo studente possa conseguire un

numero di crediti inferiore a 60, i requisiti di merito per gli iscritti a tali corsi sono quindi stati ridefiniti in misura proporzionale ai crediti effettivamente conseguibili:

UNIVERSITÀ POLITECNICA DELLE MARCHE:

Corsi di Laurea

Environmental sciences and civil protection (classe L-32); Igiene Dentale (Classe L-SNT3); Infermieristica (Classe L-SNT1); Ingegneria Biomedica (Classe L-8); Ingegneria Civile e Ambientale (Classe L-7); Ingegneria dell'informazione per Videogame e Realtà Virtuale (Classe L-8); Ingegneria Edile (Classe L-23); Ingegneria Elettronica e delle Tecnologie Digitali (Classe L-8); Ingegneria Informatica e dell'automazione (Classe L-8); Ingegneria Meccanica (Classe L-9); Ingegneria per la Sostenibilità Industriale (Classe L-9); Logopedia (Classe L-SNT2); Scienze Ambientali e Protezione Civile (Classe L-32); Scienze Biologiche - Curriculum Biomolecolare (Classe L-13); Scienze Biologiche - Curriculum Marino (Classe L-13); Scienze Forestali e ambientali (Classe L 25); Scienze e Tecnologie agrarie (Classe L 25); Sistemi Industriali e dell'informazione (Classe L-P03); Tecniche della Prevenzione nell'ambiente e nei Luoghi di Lavoro (Classe L-SNT4); Tecniche di Fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare (Classe L- SNT3); Tecniche di Laboratorio Biomedico (Classe L-SNT3).

Corsi di Laurea Magistrale

Biomedical Engineering (Classe LM-21); Data Science for economics, business and finance (Classe LM-56 e LM-91); Economia e Management – Curriculum Marketing e sales manager, Consulente aziendale e finanziario (Classe LM-77); Economia e Management – Curriculum CFO e controlling manager (Classe LM-77); Environmental Engineering (Classe LM-35); Ingegneria Civile (Classe LM-23); Ingegneria Edile (Classe LM-24); Ingegneria Elettronica - Curriculum Electronics for Digital Signal Processing, Smart and Secure Communication Networks, Sistemi elettronici e nanotecnologie (Classe LM-29); Management pubblico e dei sistemi socio sanitari (Classe LM-77); Scienze Forestali, dei Suoli e del Paesaggio (Classe LM-73); Scienze Riabilitative delle Professioni Sanitarie (Classe LM-SNT2); Scienze e Tecnologie Forestali e Ambientali (Classe LM-73).

Corsi di Laurea Magistrale a Ciclo Unico

Medicina e Chirurgia (Classe LM-41); Medicine and Surgery (Classe LM-41); Odontoiatria e Protesi Dentaria (Classe LM-46); Ingegneria edile – Architettura (Classe LM-4 c.u.).

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAMERINO:

Corsi di Laurea

Ambiente e Gestione Sostenibile delle Risorse Naturali – curriculum Tecnico in Gestione e Valorizzazione delle Risorse Naturali (classe L-32); Biologia della Nutrizione (Classe L-13); Chimica (Classe L-27); Informazione Scientifica sul Farmaco e Scienze del Fitness e dei Prodotti della Salute - Curriculum Informazione Scientifica Sul Farmaco (Classe L-29); Informazione Scientifica Sul Farmaco e Scienze del Fitness e dei Prodotti della Salute - Curriculum Scienze e Tecnologie del Fitness e dei Prodotti della Salute (Classe L-29); Scienza dei Materiali (Classe L-Scmat); Scienze Geologiche e Tecnologie per l'ambiente (Classe L-34); Tecnico del

Benessere Animale e delle Produzioni (Classe L-38); Tecnologie e Diagnostica per i Beni Culturali (Classe L-43); Tecnologie Innovative per i Beni Culturali (Classe L-43).

Corsi di Laurea Magistrale

Architettura (Classe LM-4); Biological Sciences – Curriculum Molecular Diagnostics and Biotechnology (Classe LM-6); Biological Sciences – Curriculum Biologia della conservazione e gestione ambientale (Classe LM-6); Computer Science - Curriculum Business information systems, Software development and technologies (Classe LM-18); Design per l'Innovazione e la Cultura Digitale (Classe LM-12); Geoenvironmental Resources and Risks Curriculum Geoengineering, Resource and environment (Classe LM-74); Geoenvironmental Resources and Risks – curriculum Earth Materials and Processes (classe LM-74); PHYSICS – Curriculum Astroparticle and Nuclear Physics, Condensed Matter and Nanoscience (Classe LM-17).

Corsi di Laurea Magistrale a Ciclo Unico

Chimica e Tecnologia Farmaceutiche - Abilitante (Classe LM-13); Chimica e Tecnologia Farmaceutiche – Non Abilitante (Classe LM-13); Farmacia - Abilitante (Classe LM-13); Farmacia – Non Abilitante (Classe LM-13); Giurisprudenza (Classe LMG/01); Medicina Veterinaria (Classe LM-42).

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI URBINO:

Corsi di Laurea

Biotecnologie (Classe L-2); Chimica con Elementi di Intelligenza Artificiale (Classe L-27); Economia e Management (Classe L-18/L-33); Lingue e Culture Moderne (Classe L-11); Lingue Moderne Applicate (Classe L-11); Scienze Geologiche e Pianificazione Territoriale (Classe L-21); Scienze Geologiche e Pianificazione Territoriale (Classe L-34); Scienze Motorie, Sportive e della Salute (Classe L-22); Scienze politiche economiche e del governo (Classe L 36); Sociologia e servizio sociale (Classe L40&L39);

Corsi di Laurea Magistrale

Biologia della Nutrizione (Classe LM-6); Biotecnologie Mediche per la Diagnostica e la Terapia (Classe LM-9); Comunicazione Digitale per la Cultura (Classe LM-92); Economia management e Finanza (Classe LM-77); Gestione delle Politiche dei Servizi Sociali e Multiculturalità (Classe LM-87); Informatica e Innovazione Digitale (Classe LM-18); Lingue Moderne e Interculturalità (Classe LM-37); Politica Società Economia Internazionali (Classe LM-62); Scienze Motorie per la Prevenzione e la Salute (Classe LM-67).

Corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico

Chimica e Tecnologia Farmaceutiche – Non Abilitante (Classe LM-13); Conservazione e Restauro dei Beni Culturali (Classe LMR/02); Farmacia – Abilitante (Classe LM-13); Farmacia – Non Abilitante (Classe LM-13); Giurisprudenza (Classe LMG/01).

7.7 Valutazione del merito per gli studenti che effettuano un passaggio di corso

Per gli studenti iscritti ad anni successivi al primo che abbiano effettuato un passaggio di corso, i **crediti formativi, sono validi solo se riconosciuti** per il corso di studio per il quale si richiede il beneficio.

Pertanto, i crediti sopra menzionati sono validi solo se previsti dal piano degli studi relativo all'anno del corso di laurea per il quale lo studente chiede la borsa di studio.

Nel caso in cui il passaggio di corso non sia stato deliberato dalle competenti autorità universitarie alla data della compilazione della domanda lo studente dovrà dichiarare i crediti maturati nel corso di studio di provenienza.

La posizione in graduatoria nel nuovo corso di laurea (corso a cui lo studente si iscrive nell'anno accademico 2026/2027) sarà provvisoriamente determinata sulla base del merito maturato nel corso di provenienza.

Allo stesso modo saranno valutate le carriere degli studenti che passano o si trasferiscono da corsi di laurea triennali a corsi di laurea magistrale a ciclo unico.

Anche per questi studenti si applica il principio dell'art. 7.5 e cioè che gli anni di carriera dovranno comprendere la totalità degli anni a partire dall'anno di prima immatricolazione in assoluto e fino all'anno accademico 2026/2027.

7.8 Valutazione dei crediti acquisiti ma non ancora convalidati entro il 10 agosto 2026.

Al fine dell'ammissione al concorso e del calcolo del punteggio che determina la posizione in graduatoria dello studente, i crediti non ancora convalidati entro il 10 agosto 2026 quali:

- crediti relativi agli esami sostenuti all'estero nell'ambito dei programmi di mobilità internazionale (es. Socrates/Erasmus);
- crediti non ancora convalidati a causa di regolarizzazione della posizione didattico-amministrativa dello studente (es. trasferimento da altre Università);

devono essere autodichiarati nella domanda di partecipazione al concorso.

Saranno utilmente valutati ai fini del calcolo del punteggio, indipendentemente dalla data di convalida, tutti gli esami/crediti certificati dalla segreteria competente come sostenuti entro il **10 agosto 2026**.

7.9 **Studente trasferito o che abbia richiesto un passaggio di corso – dichiarazione per i crediti riconosciuti dall'Istituzione universitaria**

Lo studente **trasferito da altra sede universitaria** o che abbia richiesto un passaggio di corso è tenuto a presentare, a seguito della delibera del competente organo universitario, un'autocertificazione dalla quale si possano valutare i crediti convalidati e l'anno di corso al quale è stato ammesso.

7.10 **Studenti (Paesi Ue e Paesi extra Ue) che abbiano frequentato periodi di studio all'estero**

Tali studenti, se ammessi ad anni successivi al primo, per raggiungere i crediti richiesti potranno avvalersi, di eventuali riconoscimenti, da parte delle Istituzioni marchigiane di grado universitario, di attività formative/esami sostenuti precedentemente. In questo caso l'anno di immatricolazione assoluta retrocede proporzionalmente all'anno di corso a cui sono stati ammessi (ad es. lo studente ammesso al 3° anno per l'anno accademico 2026/2027, nel modulo on-line dovrà indicare l'a.a. 2024/2025 come anno di immatricolazione assoluta).

7.11 **Studenti in condizione di disabilità riconosciuti dalla commissione ai sensi della l. 104/92 o con “invalidità non inferiore al 66%”**

Corsi attivati in attuazione del D.M. 270/04 e dalla legge di riforma delle istituzioni per l'alta formazione artistica e musicale:

Studenti iscritti a tempo pieno:

I requisiti di merito individualizzati da acquisire entro il 10/8/2026 si discostano del **40%** da quelli previsti all'art. 7.5 del presente articolo. La durata di concessione dei benefici è di **nove** semestri per i corsi di laurea triennale, di **sette** semestri per i corsi di laurea magistrale e di **tredici** o **quindici** semestri per i corsi di laurea magistrale a ciclo unico.

Laurea di 1° livello		Laurea magistrale		Laurea magistrale a ciclo unico con durata di 5 anni		Laurea magistrale a ciclo unico con durata legale di 6 anni		Corsi di specializzazione (ad eccezione dell'area medica di cui al Dlgs 4/8/1999, n. 368) e di dottorato di ricerca per studenti non beneficiari della borsa di studio di cui D.M. 224/99
anno di corso	n. CFU	anno di corso	n. CFU	anno di corso	n. CFU	anno di corso	n. CFU	

2° anno	15	2° anno	18	2° anno	15	2° anno	15	Requisiti necessari per l'ammissione previsti dai rispettivi ordinamenti
3° anno	48	3° anno	48	3° anno	48	3° anno	48	
4° anno	81	Ultimo semestre	81	4° anno	81	4° anno	81	
Ulteriore semestre	114			5° anno	114	5° anno	114	
				6°anno	147	6°anno	147	
				ulteriore semestre	180	7° anno	180	
						ulteriore semestre	213	

Studenti iscritti a tempo parziale:

La durata di concessione dei benefici è di nove anni per i corsi di laurea triennale, di **sette** anni per i corsi di laurea magistrale e di tredici o quindici anni per i corsi di laurea magistrale a ciclo unico.

Laurea di 1° livello		Laurea magistrale		Laurea magistrale a ciclo unico con durata di 5 anni		Laurea magistrale a ciclo unico con durata legale di 6 anni		Corsi di specializzazione (ad eccezione dell'area medica di cui al Dlgs 4/8/1999, n. 368) e di dottorato di ricerca per studenti non beneficiari della borsa di studio di cui D.M. 224/99
anno di corso	n. CFU	anno di corso	n. CFU	anno di corso	n. CFU	anno di corso	n. CFU	Requisiti necessari per l'ammissione previsti dai rispettivi ordinamenti
2° anno	7	2° anno	9	2° anno	7	2° anno	7	
3° anno	24	3° anno	24	3° anno	24	3° anno	24	
4° anno	40	4° anno	40	4° anno	40	4° anno	40	
5° anno	57	5° anno	57	5° anno	57	5° anno	57	
6° anno	73	6° anno	73	6° anno	73	6° anno	73	
7° anno	90	7° anno	90	7° anno	90	7° anno	90	

8° anno	106			8° anno	106	8° anno	106	
9° anno	122			9° anno	122	9° anno	122	
				10°anno	138	10°anno	138	
				11°anno	154	11°anno	154	
				12°anno	170	12°anno	170	
				13°anno	186	13°anno	186	
						14°anno	202	
						15°anno	218	

Agli studenti in condizione di disabilità **non si applicano i criteri di merito previsti, dall'art. 7, punti 1 e 2 del Programma Regionale per l'a.a. 2026/2027 per l'erogazione del saldo della borsa di studio e per il caso di revoca o decadenza dal beneficio.**

7.12 Requisiti di merito differenziato ai sensi del D.M. 1320/2021 studenti in condizione di disabilità riconosciuti dalla commissione ai sensi della l. 104/92 o con “invalidità non inferiore al 66%”

Ai sensi dell'art. 5, comma 12 del Decreto MUR 1320/2021, per gli studenti in condizione di disabilità di cui al punto precedente, iscritti ad anni successivi al primo dei corsi indicati al precedente art. 7.6 si applicano, inoltre, i requisiti minimi di merito differenziato di cui agli Allegati A, B, C da acquisire entro il 10 agosto 2026.

7.13 Organizzazione con corsi a carattere annuale

Nel caso in cui l'organizzazione dei corsi preveda la presenza di corsi a carattere annuale, i requisiti di merito minimi di accesso sono ridotti in misura pari a 2 crediti per ogni corso di tale tipologia a condizione che:

- il corso annuale abbia comportato il riconoscimento di almeno 12 CFU, i quali devono essere stati acquisiti nell'anno accademico immediatamente precedente a quello di riferimento.

Ad esempio, per uno studente che si iscrive al terzo anno del corso di laurea in Lettere che ha sostenuto un esame a carattere annuale con il riconoscimento di 12 Cfu acquisiti nell'anno accademico 2025/2026, il requisito minimo di merito alla data del 10/8/2026 sarà di almeno 78 crediti (80 – 2).

7.14 Valutazione dei crediti

I crediti di cui al presente articolo sono validi solo se riconosciuti per il corso di studio per il quale gli studenti chiedono il beneficio, anche se diverso da quello dell'anno precedente.

I limiti indicati per gli iscritti ai corsi di Laurea Magistrale sono incrementati di un numero di crediti pari a quelli in eccesso rispetto ai 180, eventualmente riconosciuti allo studente al momento dell'iscrizione.

I crediti in esubero, (in sovrannumero o fuori piano di studi) cioè quelli non utili al conseguimento del titolo, non sono validi ai fini del conteggio per il merito.

7.15 La richiesta dei crediti BONUS

Per il solo conseguimento dei requisiti minimi di merito per l'accesso ai benefici di cui ai commi precedenti lo studente su espressa richiesta, può utilizzare, in aggiunta ai crediti effettivamente conseguiti, un "BONUS" maturato sulla base dell'anno di corso frequentato con le seguenti modalità:

- a) **5 crediti**, se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per il secondo anno accademico;
- b) **12 crediti**, se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per il terzo anno accademico;
- c) **15 crediti**, se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per gli anni accademici successivi.

Gli studenti iscritti a corsi di laurea magistrale possono utilizzare la quota di bonus maturata e non utilizzata durante l'iscrizione al precedente corso di laurea. Coloro che non hanno mai usufruito dei bonus nel corso di laurea di primo livello potranno utilizzare per il secondo anno della magistrale massimo n. 15 bonus.

Il **BONUS** può essere utilizzato una sola volta e non è cumulabile. La quota del "Bonus" non utilizzata nell'anno accademico di riferimento può essere utilizzata in quelli successivi. (Esempio studente iscritto ad un corso di laurea di primo livello: se al secondo anno ha utilizzato n. 3 crediti di bonus sui n. 5 a disposizione, per raggiungere il requisito minimo previsto per la partecipazione al concorso pari a n. 25 crediti, l'anno successivo, iscritto al terzo anno, per raggiungere il requisito minimo previsto per la partecipazione al concorso pari a n. 80 crediti, dovrà aver conseguito almeno n. 78 crediti reali ai quali potrà aggiungere i n. 2 crediti bonus residui non utilizzati).

La richiesta di utilizzo del bonus deve essere effettuata in sede di compilazione della domanda di borsa di studio.

Tale disposizione non si applica agli iscritti ai corsi di laurea magistrale provenienti dai vecchi ordinamenti.

7.16 Requisito di merito valutato ex post richiesto agli studenti iscritti al primo anno di corso
Per la valutazione del merito sono fissate due scadenze: la prima al 10 agosto 2027, la seconda al 30 novembre 2027.

- a) 10 agosto 2027: gli studenti che acquisiscono entro la data del **10 agosto 2027** almeno 20 crediti (dieci crediti in caso di iscrizione a tempo parziale) per i corsi organizzati in più periodi didattici (quadrimestri, semestri o moduli) ed almeno 10 crediti per gli altri hanno diritto ad ottenere il pagamento della seconda rata (iscritti ai corsi di laurea magistrale o diplomi di secondo livello) o della terza rata (iscritti ai corsi di laurea o diplomi di primo livello e laurea magistrale a ciclo unico) pari al 50% della quota monetaria della borsa di studio.

Gli studenti che non riescono ad acquisire i sopra indicati crediti perdono il diritto ad ottenere il pagamento delle sopra descritte rate in denaro.

- b) 30 novembre 2027: gli studenti che acquisiscono entro il **30 novembre 2027** almeno venti crediti (dieci crediti in caso di iscrizione a tempo parziale), per i corsi organizzati in più periodi didattici ed almeno dieci crediti per gli altri, riconosciuti per il corso di studio cui gli studenti sono iscritti nell'anno di conseguimento della borsa o per quello cui si iscrivono nell'anno successivo, anche se diverso da quello precedente, mantengono la borsa di studio a.a. 2026/2027 comprensiva della prima rata della quota in denaro.

La borsa di studio viene revocata se lo studente non consegue i crediti sopra indicati entro la suddetta data del 30 novembre. In tal caso dovrà restituire l'equivalente in denaro dei servizi usufruiti e le somme in denaro rimosse con le modalità indicate all'art. 22 del presente bando.

Non è consentito l'utilizzo dei bonus per il raggiungimento dei limiti di cui alle lettere a) e b) precedenti.

In presenza delle seguenti situazioni eccezionali il termine per il conseguimento del merito di cui alla lettera b) richiesto per il mantenimento della borsa può essere prorogato di quattro mesi:

- a) eventi luttuosi riferiti ai componenti del nucleo familiare dichiarato;
b) ricovero ospedaliero di almeno dieci giorni del richiedente la borsa di studio;

- c) nascita di un figlio;
- d) eventi rientranti fra le cause di calamità naturali;

L'istanza di proroga, debitamente documentata deve essere presentata, a pena di esclusione, prima della scadenza del termine fissato per conseguire il merito richiesto dal bando (30/11/2027).

In caso di accoglimento della richiesta, lo studente deve autocertificare il raggiungimento del merito entro 15 giorni successivi alla data di scadenza della proroga concessa, pena la decadenza dal beneficio.

7.17 Mancato conseguimento dei requisiti di merito entro il 30 novembre 2027 previsti per il mantenimento della borsa di studio concessa agli studenti iscritti al primo anno di corso

Gli studenti vincitori che non conseguono il requisito di merito entro il 30 novembre 2027 incorrono nella revoca della borsa di studio. Tali studenti sono tenuti a:

- a) restituire le somme eventualmente percepite;
- b) rimborsare il valore monetario dei servizi fruiti secondo le tariffe previste dall'art. 11 del Programma annuale regionale per il diritto allo studio universitario a.a. 2026/2027, secondo le modalità indicate all'art. 22 del presente bando.

Le somme da restituire saranno definite nelle rispettive determinazioni di pagamento che saranno notificate agli studenti interessati.

Il rimborso, definito nel provvedimento di revoca, dovrà avvenire con le modalità indicate nel provvedimento stesso.

L'Ente trasmetterà l'informativa dell'atto di revoca della borsa di studio alle Istituzioni Universitarie di cui all'art. 2 del presente bando per i provvedimenti di propria competenza.

ART. 8 REQUISITI ECONOMICI E PATRIMONIALI

8.1 Disposizione generale

Le condizioni economiche dello studente sono individuate sulla base dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) e dell'Indicatore della Situazione Patrimoniale Equivalente (ISPE) per le prestazioni del Diritto allo Studio Universitario, con specifico riferimento allo studente richiedente il beneficio, come previsto dal DPCM n.159 del 05/12/2013 e successive modificazioni ed integrazioni e dall'art. 6 del Programma annuale della regione Marche per l'a.a. 2026/2027. Pertanto, tutti gli studenti dovranno recarsi presso un CAAF o altro professionista abilitato per la compilazione della Dichiarazione

Sostitutiva Unica (DSU) relativa ai redditi dell'anno d'imposta 2024. È comunque consentita la presentazione della DSU all'INPS, in via telematica, direttamente a cura del richiedente come previsto dall'art 10 comma 6 del DPCM n.159/2013.

8.2 Gli indicatori ISEE e ISPE

Possono concorrere all'assegnazione delle borse di studio per l'anno accademico 2026/2027, gli studenti in possesso dei seguenti requisiti economico/patrimoniale:

- ISEE fino a € **24.000,00**
- ISPE fino a € **50.000,00.**

L'Isee è costituito dal rapporto tra l'Ise (Indicatore situazione economica) e il parametro della scala di equivalenza corrispondente alla specifica composizione del nucleo familiare.

L'Ispe è costituito dal rapporto tra l'Isp (Indicatore situazione patrimoniale) e il parametro della scala di equivalenza corrispondente alla specifica composizione del nucleo familiare.

Il superamento anche solo di uno di tali valori è causa di esclusione.

Ai sensi dell'art. 4, comma 5, del DPCM 159/2013, nel caso in cui il richiedente la prestazione sia stato beneficiario di borsa di studio nell'anno 2024, certificata dall'Ente con attestazione CU-2025, ed ai soli fini dell'accertamento dei requisiti per il mantenimento del trattamento stesso, al valore dell'ISEE è sottratto, dall'ente erogatore, l'ammontare del trattamento percepito dal beneficiario rapportato al corrispondente parametro della scala di equivalenza.

8.3 Definizione del nucleo familiare

Per la concessione della borsa di studio, il nucleo familiare dello studente è definito secondo le modalità previste dal DPCM n.159 del 05/12/2013.

Nel caso di due (o più) studenti appartenenti al medesimo nucleo familiare, richiedenti i benefici per il diritto allo studio, l'attestazione ISEE deve contenere la dicitura “si applica alle prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario in favore di” seguita dal Codice Fiscale di tutti gli studenti.

8.4 Studente indipendente

Ai sensi del DPCM 159/2013, art. 8 e successive modifiche e integrazioni, lo studente che non abita più con la propria famiglia di origine è considerato indipendente se ricorrono entrambi i seguenti requisiti:

- a) residenza fuori dall'unità abitativa della famiglia di origine, da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva unica (Dsu) riferita al nucleo familiare (art. 10 del Dpcm n. 159/2013), in alloggio non di proprietà di un membro della famiglia medesima;
- b) redditi dello studente da lavoro dipendente o assimilati fiscalmente dichiarati, da almeno due anni, non inferiori a 9.000,00 euro annui con riferimento ad un nucleo familiare di una persona.

In base al decreto ministeriale n. 363 del 29/12/2015, l'adeguata capacità di reddito deve essere riferita, in linea di principio, al singolo studente universitario. Se tuttavia questi è coniugato, la predetta soglia per l'adeguatezza della capacità di reddito deve essere valutata tenendo conto anche dei redditi del coniuge dello studente universitario.

8.5 Genitori non conviventi

I genitori dello studente richiedente tra loro non conviventi fanno parte dello stesso nucleo familiare, definito secondo le modalità di cui all'articolo 3, comma 2, del Dpcm n. 159/2013 ad eccezione dei casi di cui all'articolo 3, comma 3, se coniugati, e dei casi di cui all'articolo 7, comma 1, se non coniugati. Qualora ricorrano i casi di cui all'articolo 7, comma 1 lettere a e b, l'ISEE è integrato di una componente aggiuntiva, calcolata sulla base della condizione economica del genitore non convivente, secondo le modalità di cui all'allegato 2, comma 2, parte integrante del decreto n. 159/2013.

8.6 Studente iscritto ai Corsi del Dottorato di Ricerca

Il nucleo familiare del richiedente i benefici per i corsi di dottorato di ricerca è formato esclusivamente dallo stesso richiedente, dal coniuge, dai figli minori di anni 18, nonché dai figli maggiorenni, secondo le regole di cui ai commi da 2 a 5 dell'articolo 3 del Dpcm n. 159/2013, e fatta comunque salva la possibilità per il beneficiario di costituire il nucleo familiare secondo le regole ordinarie di cui all'articolo 3 del Dpcm n. 159/2013 (art. 8, comma 4, DPCM 159/2013).

8.7 Rifugiati ed apolidi

Ai fini della valutazione della condizione economica, per gli studenti riconosciuti quali rifugiati, apolidi, o, in alternativa, titolari di qualche tipo di "protezione", ai sensi della normativa italiana vigente in materia di immigrazione, si tiene conto solo dei redditi e del patrimonio eventualmente detenuti in Italia secondo le modalità previste dal DPCM 159/13 e quindi sono tenuti alla presentazione della Dichiarazione sostitutiva unica (Dsu) ai fini Isee.

8.8 L'indicatore parificato per studenti non residenti in Italia o con il nucleo familiare dei genitori residenti all'estero

Gli studenti **non residenti in Italia** (Extra-UE o UE con nucleo familiare all'estero) e **lo studente residente in Italia, non indipendente, con nucleo familiare dei genitori residenti all'estero** dovranno presentare la documentazione necessaria per il calcolo dell'ISEEU/ISPEU parificato indicata all'art. 11 del presente bando.

Considerato che tale calcolo non è contemplato nel DPCM 159/2013, sulla base della normativa vigente, sarà l'ufficio competente di ERDIS ad effettuare il calcolo dell'Isee applicabile a questi studenti definendo per ciascuno di essi l'**indicatore parificato universitario**.

Gli studenti stranieri o gli studenti italiani che non sono iscritti alle liste AIRE il cui nucleo familiare non risiede in Italia e che si iscrivono ad un corso di laurea triennale, magistrale o magistrale a ciclo unico devono presentare tutta la documentazione necessaria indicata all'art. 11 del presente bando entro lo stesso termine di scadenza della domanda del 28/8/2026.

Tali studenti pur con domanda nei termini ma che non hanno consegnato la completa documentazione originale legalizzata, conforme alle prescrizioni del bando di concorso entro il **28/8/2026**, saranno esclusi dalla graduatoria provvisoria della borsa di studio.

La loro posizione potrà essere tuttavia riesaminata con le graduatorie definitive, purché la documentazione completa e conforme al bando venga trasmessa entro il 18 settembre 2026.

Chi avesse presentato documenti in originale ma incompleti o imperfetti entro la data del 18/9/2026, risulterà escluso anche dalle graduatorie definitive, ma potrà inviare ulteriore documentazione integrativa della precedente entro il 21/10/2026. Qualora la documentazione presentata entro il 21/10/2026 risulti conforme al bando, gli studenti potranno essere riammessi con una graduatoria supplementare, previa verifica dei requisiti e nei limiti delle risorse finanziarie residue.

Esclusivamente gli studenti che si immatricolano nell'a.a. 2026/2027 che hanno presentato regolarmente domanda di borsa di studio entro il 28/8/2026 e che hanno presentato documenti in originale ma incompleti o imperfetti entro la data del 18/9/2026, potranno inviare ulteriore documentazione integrativa della precedente fino alla data del 31/1/2027 (data ultima per l'immatricolazione per evitare la revoca del visto d'ingresso, prevista dalla circolare Mur recante le procedure per l'ingresso, il soggiorno, l'immatricolazione degli studenti internazionali valide per gli anni accademici 2026/2027 e 2027/2028).

Qualora la documentazione presentata entro il 31/1/2027 risulti conforme al bando, tali studenti immatricolati nell'a.a. 2026/2027, potranno essere riammessi con una graduatoria supplementare, previa verifica dei requisiti e nei limiti delle risorse finanziarie residue.

In caso di spedizione dei documenti fa fede la data apposta dall'ufficio postale di partenza.

Ogni onere relativo all'invio di documenti, titoli o integrazioni cartacee richieste o trasmesse spontaneamente è a totale ed esclusivo carico dello studente.

L'Ente non accetterà in alcun caso plichi, raccomandate o pacchi con spese a carico del destinatario. Eventuali invii effettuati con tali modalità verranno respinti senza che ciò possa costituire motivo di interruzione dei termini o responsabilità per l'Ente in ordine alla mancata partecipazione alla procedura o alla perdita di benefici.

La disposizione del presente art. 8.8 vale anche per studenti italiani che abbiano nucleo familiare o redditi o patrimoni immobiliari o mobiliari all'estero.

8.9 ISEE corrente

L'ISEE può essere sostituito da analogo indicatore, definito «ISEE corrente» e calcolato con riferimento ad un periodo di tempo più ravvicinato al momento della richiesta della prestazione, quando ricorrano le condizioni di cui all'articolo 9 del DPCM 159/2013 e successive modifiche ed integrazioni secondo le modalità ivi descritte.

8.10 Variazione ISEE in corso d'anno

Il beneficiario degli interventi, in caso di mutamenti della composizione del nucleo familiare e di modifiche della condizione economica dello stesso nucleo, tali da far venire meno il diritto al beneficio, o in caso di errori nella dichiarazione Isee utilizzata per la richiesta della borsa è tenuto a presentare, anche in corso d'anno una nuova Dichiarazione sostitutiva unica e a darne comunicazione all'Ente il quale provvederà alla revoca del beneficio nel caso in cui uno o entrambi gli Indicatori Isee superino le soglie stabilite all'art. 8 del presente bando.

ART. 9 STUDENTI CON UNO O ENTRAMBI I GENITORI CHE HANNO PERSO IL LAVORO DA LUGLIO 2025 A GIUGNO 2026

In applicazione dell'art. 5 del programma regionale per il diritto allo studio, adottato per l'anno accademico 2026/2027, sarà effettuata una riserva pari al 5% dei fondi a favore degli studenti appartenenti a famiglie in cui

uno o entrambi i genitori hanno perso il posto di lavoro dal luglio 2025 al giugno 2026 e persistono nello stato di disoccupazione a seguito di licenziamento da azienda in situazione di crisi economica nel territorio italiano e siano iscritti nelle liste di disoccupazione di cui alla L. 297/2002 o mobilità di cui alla L. 223/1991 o di cui alla L. 236/1993. Per questi studenti devono ricorrere comunque le condizioni di reddito/patrimonio e di merito di cui agli art. 7 e 8 del presente bando. Il trenta per cento dei fondi sarà riservato agli studenti iscritti al primo anno dei corsi di laurea, laurea magistrale, laurea magistrale a ciclo unico e di terzo livello. Qualora i fondi non siano sufficienti a coprire tutte le richieste saranno formulate due distinte graduatorie, tra primo anno e anni successivi, tenendo conto rispettivamente della situazione economica (ISEE) e del merito.

Gli studenti interessati dovranno obbligatoriamente inviare la documentazione di cui all'art. 11.3 lettera f.

Art. 10 TERMINI E MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

10.1 Termini perentori per la presentazione della domanda

Tutti gli studenti, ad eccezione di quelli citati all'art. 10.8 (Studenti iscritti al semestre aperto di cui al D. Lgs. N. 71 del 15 maggio 2025) devono presentare la domanda per la borsa di studio per l'a.a. 2026/2027 entro il 28 agosto 2026, pena l'esclusione dal concorso, rispettando le disposizioni di seguito descritte.

10.2 Modalità di presentazione della domanda

Lo studente che presenta la domanda di borsa di studio deve essere in possesso dell'Attestazione ISEE, salvo le diverse disposizioni di cui all'art. 8 del bando se studente italiano o straniero con redditi prodotti all'estero. Qualora ne sia sprovvisto e la scadenza dei termini sia imminente, deve presentare presso un CAAF abilitato o direttamente all'INPS, in via telematica, la dichiarazione sostitutiva unica comprensiva del modulo MB2 - Quadro C (prestazioni universitarie) prevista all'art. 10 del DPCM n. 159/2013. **La Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), completa del quadro relativo alle prestazioni per il diritto allo studio universitario, deve essere presentata in ogni caso, entro il termine di scadenza della domanda, pena l'esclusione dal beneficio** (art. 11 comma 9 del DPCM n. 159/2013).

Lo studente, può, quindi, presentare la domanda di borsa di studio anche nel caso in cui non sia in possesso dell'attestazione ISEE, assumendo sul modulo di domanda online, l'impegno a presentare la dichiarazione sostitutiva unica entro il giorno 28 agosto 2026 termine di scadenza della domanda.

Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere compilate unicamente on line; la procedura di accesso alla domanda medesima sarà indicata sul portale di ERDIS.

Non saranno prese in considerazione domande presentate con modalità diverse da quelle di seguito descritte.

L'autenticazione al sito web:

- **Autenticazione tramite Spid (livello 2 o 3), CIE, CNS, CNS/TS**

Per accedere alla domanda online è necessario essere in possesso delle credenziali SPID (**livello 2 o livello 3**), della Carta di Identità Elettronica (CIE), della Carta nazionale servizi (CNS), o della Carta nazionale servizi/tessera sanitaria (CNS/TS). La Carta di identità elettronica (CIE) permette di accedere anche utilizzando smart phone o tablet tramite l'app CieID.

Lo Spid richiesto per accedere alla domanda on line deve essere di livello 2 o livello 3 tale da consentire una “Autenticazione FORTE”

Per ottenere il proprio SPID, si può fare riferimento al sito www.spid.gov.it dove è possibile reperire tutte le informazioni operative e l'elenco dei provider accreditati.

Gli studenti con Spid, Cie, Cns ecc dovranno:

- a) compilare, e inviare la domanda on line digitando il tasto “Conferma” entro i termini di scadenza stabiliti dal bando di concorso.
- b) Devono eseguire l'upload sul sistema dei documenti da allegare alla domanda (esclusi i documenti da presentare in originale) entro i termini stabiliti dal bando di concorso.

- **Autenticazione studenti internazionali privi di un documento di riconoscimento italiano non residenti in Italia e studenti minorenni:**

Tali studenti potranno ottenere le credenziali per l'accesso alla domanda online accreditandosi attraverso la procedura messa a disposizione sul sito dell'Ente.

Le credenziali ottenute consentiranno una autenticazione **DEBOLE dello studente**.

Tali studenti dovranno:

1. Compilare e confermare la domanda on line.
2. Effettuare l'upload sulla procedura della domanda on line della copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.

Tali studenti dovranno successivamente trasmettere ad ERDIS il proprio codice fiscale ottenuto dall'Agenzia delle Entrate necessario per la fruizione dei servizi.

10.3 Identificazione degli studenti con autenticazione debole

Gli studenti con autenticazione debole, **che non si sono già identificati l'anno precedente**, dovranno successivamente recarsi presso gli sportelli del Diritto allo studio dei diversi presidi muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità dove saranno identificati.

In mancanza di identificazione gli studenti non potranno accedere ai servizi erogati da Erdis sia a pagamento che gratuiti come non potranno ottenere pagamenti di somme di denaro.

10.4 Modifica dei dati inseriti nella domanda di benefici

Lo studente può effettuare modifiche dei dati inseriti nella domanda on-line:

entro il termine di scadenza della domanda:

- lo studente che non ha terminato di compilare la domanda di benefici e pertanto non ha effettuato l'invio della domanda on-line può rientrare nella procedura.
- lo studente che dopo aver effettuato l'invio della domanda on-line, vuole modificare i dati dichiarati e/o gli eventuali file allegati, può rientrare nella stessa la quale viene immediatamente annullata, anche se non si sono effettuate modifiche. Solo completando le modifiche, ed inviando nuovamente la domanda comprensiva di allegati, sarà possibile partecipare alla procedura concorsuale.

Dopo il termine di scadenza della domanda di benefici:

- lo studente può variare il codice Iban, accedendo alla videata "Sportello Studente".
- qualsiasi altro evento verificatosi successivamente alla domanda di benefici deve essere comunicato tempestivamente a Erdis mediante apertura di Ticket e sarà oggetto di valutazione.

10.5 Altre disposizioni

Lo studente è personalmente responsabile della veridicità e completezza di quanto dichiarato. ERDIS, pertanto, declina ogni responsabilità in caso di errata o incompleta documentazione e non è tenuto altresì a segnalare eventuali anomalie.

10.6 Presidi territoriali di riferimento per gli studenti

Gli studenti potranno rivolgersi a qualsiasi presidio dell'Ente per ottenere informazioni generali sui bandi o sulla presentazione delle domande mentre per ottenere informazioni più specifiche sulla propria situazione particolare nel corso dell'anno accademico dovrebbero preferibilmente rivolgersi ai seguenti presidi territoriali di ERDIS.

- **Al Presidio territoriale di Ancona** Via Oddo Di Biagio 14 – 60121 Ancona, gli studenti iscritti all'Università Politecnica delle Marche, all'Istituto “Poliarte” di Ancona, alla Scuola Superiore di Mediatori Linguistici di Ancona e di Fermo salvo la stipula della convenzione con la regione Marche.
- **Al Presidio territoriale di Camerino** Via Le Mosse, Colle Paradiso 1 – 62032 Camerino (Mc) gli studenti iscritti all'Università degli Studi di Camerino; alla sede collegata di Ascoli Piceno Via della Rimembranza 3 – 63100 Ascoli Piceno (Ap), potranno rivolgersi gli studenti frequentanti il corso di studio nelle sedi di Ascoli Piceno e di San Benedetto del Tronto.
- **Al Presidio territoriale di Macerata** Via Martiri della Libertà 15-17-19 – 62100 Macerata gli studenti iscritti all'Università degli Studi di Macerata, all'Accademia di Belle Arti di Macerata e al Conservatorio statale musicale “G. B. Pergolesi” di Fermo.
- **Al Presidio territoriale di Urbino** Via V. Veneto n. 45 – 61029 Urbino gli studenti iscritti all'Università degli Studi “Carlo Bo” di Urbino, all'Accademia di Belle Arti di Urbino, all'Isia di Urbino e al Conservatorio “G. Rossini” di Pesaro.

10.7 Diniego trasferimento domanda ad altri Enti.

La richiesta da parte dello studente di trasferire la domanda di borsa di studio presentata presso Enti per il Diritto allo studio di altre Regioni non verrà presa in considerazione.

10.8 Studenti iscritti al semestre aperto di cui al D. Lgs. N. 71 del 15 maggio 2025.

Per gli iscritti al semestre aperto presso gli atenei con sede legale sul territorio marchigiano che erogano corsi di studio afferenti alla Classe di Laurea Magistrale a Ciclo Unico in Medicina e Chirurgia (LM-41), alla Classe di Laurea Magistrale a Ciclo Unico in Odontoiatria e Protesi Dentaria (LM-46) e alla Classe di Laurea Magistrale a Ciclo unico in Medicina Veterinaria (LM-42), la disciplina per l'accesso ai corsi di cui al D. Lgs. 15 maggio 2025, n. 71, discende dall'applicazione dei vari decreti ministeriali emanati, per assicurare il godimento dei benefici per il diritto allo studio, compatibilmente con le effettive disponibilità.

In particolare, ai sensi del D.M. n. 447 dell'11/7/2025, gli studenti iscritti al semestre aperto, durante la frequenza dei relativi corsi all'interno dello stesso semestre, possono usufruire dei benefici per la tutela del diritto allo studio relativi all'alloggio ed alla ristorazione a tariffa agevolata, compatibilmente con le effettive disponibilità, purché tale semestre sia composto da almeno il 51% di attività didattiche in presenza.

Per gli studenti iscritti al semestre aperto e che successivamente si immatricolano/iscrivono al secondo semestre presso università aventi sede legale nelle Marche, compatibilmente con le disponibilità effettive di ERDIS, sarà approvato con successivo provvedimento uno specifico bando per la concessione della borsa di studio a.a. 2026/2027 in cui saranno indicati il termine di scadenza per la presentazione della domanda come il termine per la richiesta di azzeramento carriera di cui all'art. 4.5 nonché il termine per la presentazione della documentazione.

Gli studenti, infatti, potranno presentare domanda di borsa di studio a.a. 2026/2027 solo a seguito della pubblicazione dello specifico bando Erdis e della conclusione delle prove di esame e dell'effettiva immatricolazione/iscrizione al secondo semestre dell'a.a. 2026/2027 dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi dentaria, Medicina Veterinaria in lingua italiana, o dei corsi affini o degli altri corsi di studi presso uno degli Atenei della Regione Marche.

ART. 11 DOCUMENTAZIONE RICHIESTA PER LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO

11.1 Disposizione generale

Per accedere ai benefici previsti per l'anno accademico 2026/2027, tutti gli studenti con patrimonio e redditi prodotti in Italia devono essere in possesso dell'attestazione ISEE o ricevuta della DSU specifica per **“Prestazioni per il diritto allo studio universitario”**.

11.2 Studenti stranieri – Calcolo dell'ISEE/ISPE parificato

Per i redditi prodotti all'estero e per i patrimoni prodotti all'estero, non è possibile avvalersi della facoltà di autocertificazione, ma è necessario presentare la relativa documentazione in originale e di seguito descritta.

La documentazione dovrà essere rilasciata dalle competenti autorità del Paese ove i redditi sono stati prodotti e legalizzata in ogni singolo documento dall'Autorità diplomatica italiana competente per territorio.

Per i paesi che hanno aderito e ratificato la Convenzione dell'Aja conclusa il 5 ottobre del 1961 è ammesso l'utilizzo dell'apostille in luogo della legalizzazione dell'Ambasciata italiana.

Ai documenti sopra indicati, redatti in lingua straniera, deve essere allegata una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana, oppure da un traduttore ufficiale.

Per i paesi dove esistono particolari difficoltà documentate dalla locale Ambasciata Italiana la documentazione sopra indicata può essere rilasciata dalle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari estere in Italia e legalizzate dalle Prefetture.

La dichiarazione sulle difficoltà attestate dall'Ambasciata italiana deve riguardare difficoltà oggettive esistenti sul territorio.

La documentazione dovrà attestare:

- a) la composizione del nucleo familiare con l'indicazione di coloro che convivono con il capofamiglia, alla data di presentazione della domanda.

In caso di morte di uno dei genitori, sui documenti deve essere indicata la data del decesso oppure deve essere allegata ulteriore documentazione attestante l'evento.

In caso di separazione o divorzio dei genitori deve essere allegato un certificato che attesti tale condizione.

È ugualmente necessaria apposita documentazione in caso di abbandono del genitore o di pronuncia da parte della competente autorità di allontanamento dello stesso dalla residenza familiare.

- b) il reddito percepito da ogni componente il nucleo familiare espresso nella moneta del proprio paese nell'anno d'imposta 2024; in caso di assenza di reddito per ogni componente di età superiore ai 18 anni tale eventualità deve essere espressamente specificata nella documentazione.

Nel caso vi siano difficoltà a documentare tale assenza di reddito deve essere presentata documentazione giustificativa come, ad esempio, certificato che attesti lo stato di disoccupazione, l'occupazione di addetto ai servizi domestici (casalingo/a) o la condizione di studente/ssa;

- c) la descrizione di tutto il patrimonio immobiliare di proprietà di ogni componente il nucleo familiare alla data del 31/12/2024 con indicazione del valore definito ai sensi del comma 3 art. 5 del DPCM n. 159/13; in caso di assenza di patrimonio per ogni componente di età superiore ai 18 anni tale eventualità deve essere espressamente specificata nella documentazione;

- d) la descrizione del patrimonio mobiliare costituito dalle componenti specificate all'art. 5 comma 4 del DPCM 159/13, detenute all'estero possedute alla data del 31/12/2024 oppure il valore della consistenza media annua riferita al medesimo anno da ogni componente il nucleo familiare. La documentazione relativa al patrimonio mobiliare rilasciata da Istituti bancari e assimilati è dispensata dalla legalizzazione dell'Autorità diplomatica italiana competente per territorio fermo restando l'obbligo della traduzione in lingua italiana conforme al testo straniero e certificata da un traduttore ufficiale;
- e) fotocopia del permesso di soggiorno, per l'a.a. 2026/2027, rilasciato dall'Autorità di P.S. preposta. La copia del permesso di soggiorno può essere presentata successivamente purché entro la data del 3/5/2027 ma in questo caso i benefici saranno assegnati sotto condizione e con la sospensione del pagamento di eventuali somme di denaro fino alla consegna effettiva del documento. Se il documento non viene presentato entro il 31/12/2028 lo studente decade dal diritto ad ottenere le eventuali somme di denaro connesse alla Borsa di studio salva, comunque, la revoca del beneficio in caso di mancato rilascio del permesso di soggiorno da parte dell'autorità preposta.

Per gli studenti provenienti da stati membri dell'Unione Europea è necessario presentare la relativa documentazione rilasciata dalle competenti autorità del Paese ove i redditi sono stati prodotti, tradotta in lingua italiana, **ma non è richiesta la legalizzazione.**

Gli studenti extra Unione Europea provenienti dai Paesi particolarmente poveri di cui al Decreto del Ministero dell'Università e della ricerca n. 176 del 24/2/2026 riportati nell'allegato D del presente bando, possono presentare una certificazione della Rappresentanza italiana nel paese di provenienza che attesti che lo studente non appartiene ad una famiglia notoriamente di alto reddito ed elevato livello sociale. La relativa certificazione è fatta corrispondere per entrambi gli indicatori ISEE ed ISPE ad euro “zero”.

Per gli studenti che si iscrivono al primo anno di tutti i corsi di laurea, la certificazione che lo studente non appartiene ad una famiglia notoriamente di alto reddito ed elevato livello sociale può essere altresì rilasciata da parte di enti italiani abilitati alla prestazione di garanzia di copertura economica di cui alle vigenti disposizioni in materia di immatricolazione degli studenti stranieri nelle università italiane; in tal caso, l'Ente che rilascia tale certificazione si impegna alla eventuale restituzione della borsa per conto dello studente, in caso di revoca.

Ai fini della valutazione della condizione economica, per **gli studenti riconosciuti quali rifugiati, apolidi o, in alternativa** titolari di qualche tipo di “protezione”, ai sensi della normativa italiana vigente in materia di immigrazione, si tiene conto solo dei redditi e del patrimonio eventualmente detenuti in Italia

secondo le modalità previste dal DPCM 159/13 e quindi sono tenuti alla presentazione della Dichiarazione sostitutiva unica (Dsu) ai fini Isee.

Tali studenti devono allegare alla domanda **la copia del certificato che attesta il riconoscimento del loro status.**

La disposizione del presente art. 11.2 lettere a), b), c) e d) vale anche per tutti gli studenti italiani e stranieri che abbiano nucleo familiare o redditi o patrimoni immobiliari o mobiliari all'estero.

11.3 Altra documentazione

Gli studenti che si identificano in una delle condizioni di seguito descritte dovranno produrre:

a) Contratto di affitto

Gli studenti fuori sede beneficiari di borsa di studio, non alloggiati presso le strutture abitative dell'Ente per **mancanza di posti liberi o per gli studenti frequentanti i corsi nelle sedi distaccate in cui l'Ente non dispone di strutture abitative**, dovranno presentare entro la data del **13 Novembre 2026** copia del contratto di affitto a titolo oneroso, registrato all'Agenzia delle Entrate, stipulato con il locatore per un periodo non inferiore a 10 mesi, **riferiti all'anno accademico per il quale si richiede il beneficio della borsa di studio** (dall'apertura dei servizi fino a settembre 2027). Al fine di ottenere la liquidazione della quota alloggio della borsa stessa l'abitazione dovrà essere situata nel comune sede di frequenza degli studi universitari o in un comune confinante. Per i vincitori di borsa di studio dell'ultimo semestre il periodo non potrà essere inferiore a 5 mesi; in tal caso saranno liquidati i mesi del contratto compresi nell'anno accademico 2026/2027 (apertura servizio - marzo 2027).

È ammessa la decorrenza del contratto di locazione dal mese di settembre 2026.

Il Dirigente competente in relazione alle esigenze contingenti che si potranno verificare nelle diverse realtà territoriali con proprio provvedimento può stabilire termini diversi rispetto a quelli sopra indicati.

In riferimento alla definizione prevista dall'art. 4 comma 8 lettera c) del Dpcm del 9/4/2001, così come recepito dal Programma annuale regionale sul Dsu, in ogni caso la presentazione di contratti di durata inferiore ai dieci mesi anche laddove motivati da ammissioni tardive al beneficio a causa della presentazione tardiva della documentazione necessaria, determina l'impossibilità di liquidare ed erogare la quota alloggio della borsa di studio.

Gli studenti fuori sede beneficiari di borsa di studio, **con figli minori in età prescolare** che non possono essere alloggiati presso le strutture gestite dall'Ente, possono richiedere la monetizzazione del posto alloggio a condizione che presentino regolare contratto di affitto a titolo oneroso, registrato all'Agenzia delle Entrate stipulato con il locatore per un periodo non inferiore a 10 mesi nei comuni considerati sede dell'Università o comuni confinanti entro la data del 13 Novembre 2026.

b) Fototessera

Lo studente deve allegare alla domanda online una fototessera recente in formato digitale con le caratteristiche rispondenti ai dettami formali indicati nella nota del Dipartimento di Pubblica Sicurezza n. 400/A/2005/1501/P/23.13.27.

c) Studente in condizione di disabilità

Lo studente in condizione di disabilità dovrà allegare (upload in sede di domanda on line) copia del **certificato attestante l'invalidità non inferiore al 66% o il riconoscimento della condizione di disabilità ai sensi della legge n. 104/1992, qualora non l'abbia già prodotto negli anni precedenti o abbia subito una modifica della percentuale di invalidità**. Per la richiesta dell'integrazione della borsa di studio (art.12.8) lo studente dovrà produrre entro l'11/12/2026 la documentazione fiscale comprovante la spesa sostenuta.

d) Certificato medico (obbligatorio solo per gli studenti che alloggiano presso le strutture abitative di ERDIS)

Per l'accesso alle strutture abitative previste da bandi, gli studenti dovranno presentare un certificato medico di data non anteriore a 15 giorni, da cui risulti che lo studente non presenta sintomi riferibili a malattie contagiose o comunque pericolose per la convivenza.

Lo studente non potrà essere immesso nelle strutture abitative e quindi non potrà prendere possesso del posto letto se non ha consegnato il suddetto certificato.

e) Documento di riconoscimento

Gli studenti privi di documento di riconoscimento italiano non residenti in Italia e gli studenti minorenni dovranno trasmettere (mediante upload nella procedura di domanda on line) un documento di riconoscimento in corso di validità.

f) Studenti con uno o entrambi i genitori licenziati nel periodo da luglio 2025 a giugno 2026

Gli studenti appartenenti a famiglie in cui uno o entrambi i genitori hanno perso il posto di lavoro da luglio 2025 a giugno 2026 e persistono nello stato di disoccupazione a seguito di licenziamento da

azienda in situazione di crisi economica nel territorio italiano, dovranno produrre la documentazione dalla quale risulti tale circostanza (lettera di licenziamento).

La documentazione richiesta dovrà essere presentata mediante upload nella procedura di domanda on line entro i termini di scadenza della domanda. In caso di documentazione prodotta tardivamente o incompleta lo studente **non sarà** collocato nella graduatoria riservata bensì nella graduatoria generale di borsa di studio.

g) **Integrazione della borsa di studio per laurea puntuale**

Lo studente che intende chiedere l'**integrazione** della Borsa di Studio deve presentare, entro e non oltre il **18 dicembre 2027**, la richiesta di cui all'art. 5 del presente bando. Lo studente dovrà utilizzare il modulo online accedendo all'area riservata del sito internet di ERDIS.

h) **Certificato medico per gli studenti che richiedono la monetizzazione del servizio ristorazione**

Lo studente che per motivi di salute intende richiedere la monetizzazione del servizio mensa dovrà inviare entro il 23 ottobre 2026 la relativa richiesta indicata all'art. 17.2 con una certificazione medica rilasciata da uno specialista di una struttura pubblica indicante il tipo di patologia; nella certificazione dovranno essere specificati, inoltre, le sostanze alimentari incompatibili con la patologia e la descrizione del regime dietetico che lo studente è tenuto a rispettare.

i) **Documenti per integrazione borsa per acquisto supporti didattici studenti in condizione di disabilità**

Lo studente in condizione di disabilità che chiede l'integrazione della borsa di studio di cui all'art. 12.8 deve presentare con la domanda **entro l'11/12/2026** la documentazione fiscale attestante le spese sostenute nell'anno 2026.

11.4 **Restituzione documenti originali presentati**

I documenti originali presentati devono rimanere conservati agli atti. Possono essere restituiti su espressa richiesta dello studente previa rinuncia alla domanda e quindi al beneficio.

11.5 **Regolarità e completezza della documentazione presentata**

Gli studenti sono responsabili della completezza dei documenti presentati e della loro rispondenza e regolarità degli stessi alle disposizioni contenute nel bando e in materia di diritto allo studio universitario.

ERDIS si riserva di controllare in qualsiasi momento la documentazione presentata dai candidati e di far produrre successivamente altri documenti in aggiunta a quelli previsti.

ART. 12 L'IMPORTO DELLE BORSE DI STUDIO

L'ammontare della borsa di studio è determinato in base all'indicatore della Situazione Economica Equivalente (Isee) ed alla condizione di studente "In sede", "Pendolare" o "Fuori Sede".

12.1 Tipologia degli studenti destinatari degli interventi

A ciascuno studente viene riconosciuto uno status sede, in funzione della distanza tra la propria residenza e la sede universitaria degli studi. Nei casi in cui gli studenti frequentino il corso di studi in una sede distaccata delle Istituzioni Universitarie, la classificazione è effettuata considerando la distanza esistente tra il Comune di residenza e la sede effettiva dei corsi seguiti.

1. **Studenti in sede:** sono considerati in sede gli studenti residenti nel comune sede del corso di studio frequentato;
2. **studenti pendolari:** sono considerati pendolari gli studenti residenti in un comune che consente il trasferimento quotidiano presso la sede del corso di studi frequentato e il cui tratto sia percorribile, con i mezzi pubblici, **in un tempo fino a 60 minuti. Per ciascuna delle sedi universitarie, i comuni sono indicati nell'allegato e) del presente bando;**
3. **studenti fuori sede:** sono considerati fuori sede gli studenti residenti in un Comune distante dalla sede del corso frequentato e il cui tratto sia percorribile con mezzi pubblici in un tempo superiore a 60 minuti e che per tale motivo prendono alloggio a titolo oneroso nei pressi di tale sede, utilizzando le strutture residenziali dell'Ente oppure utilizzando altri alloggi di Enti pubblici o di privati per un periodo non inferiore a dieci mesi **referiti all'anno accademico per il quale si richiede il beneficio della borsa di studio.** È esclusa quindi, ogni valutazione dei tempi di percorrenza con l'uso di mezzi privati.

Sono da considerarsi, pertanto, studenti fuori sede quelli residenti in comuni non ricompresi nelle due casistiche precedenti.

Qualora lo studente residente in luogo distante dalla sede del corso prenda alloggio nei pressi di tale sede a titolo **non oneroso** (gratuito) per un periodo di permanenza non inferiore ai 10 mesi è considerato **studente pendolare**. A tal fine lo studente dovrà dichiarare nella domanda di borsa di studio il nome della persona che lo ospita, residente nei comuni considerati sede delle istituzioni Universitarie, il domicilio e il periodo di permanenza (non inferiore a dieci mesi). L'Ente può richiedere idonea documentazione atta a dimostrare la veridicità della dichiarazione.

Gli **studenti stranieri** sono considerati comunque studenti **fuori sede**, indipendentemente dalla sede della loro residenza in Italia, ad eccezione del caso in cui il nucleo familiare dello studente risieda nel territorio italiano.

12.2 Importi della borsa di studio per l'anno accademico 2026/2027

In applicazione del Decreto Mur n. 175 del 10/2/2026, sono definiti, per l'anno accademico 2026/2027, i seguenti importi di borsa di studio:

- studenti **fuori sede** e studenti indipendenti (art. 8.4 presente bando) €. 7.171,11
- studenti **pendolari** €. 4.190,71
- studenti **in sede** €. 2.890,16
- studenti frequentanti **corsi in teledidattica** e sottoposti a regime di detenzione €. 2.890,16

Agli studenti ammessi ai corsi di dottorato è concessa la borsa di studio “fuori sede” indipendentemente dalla loro provenienza.

12.3 Importo delle borse di studio per l'ulteriore semestre

Le borse concesse per il primo semestre oltre la durata legale dei corsi attivati in attuazione del DM 270/04 e della legge 508/1999 e successive modificazioni e integrazioni sono di un importo **pari alla metà della borsa** prevista in base alla condizione soggettiva dello studente beneficiario; i servizi, alloggio e mensa ottenuti, verranno erogati di norma dall'inizio delle lezioni universitarie al **31 marzo 2027**.

12.4 Incremento borsa studenti con Isee inferiore e uguale al 50% soglia massima

Agli studenti con indicatore ISEE inferiore o uguale alla metà del limite massimo di riferimento previsto dall'articolo 8.2 l'importo della borsa di studio spettante è incrementato del 15%.

12.5 Incremento borsa studentesse iscritte corsi S.t.e.m

Al fine di promuovere ulteriormente l'accesso del genere femminile alla formazione superiore nelle materie scientifiche e di ridurre il cosiddetto «gap» di genere in tale ambito, per le studentesse iscritte ai corsi di studio in materie S.T.E.M. (Scienze, tecnologia, ingegneria e matematica) l'importo della borsa di studio spettante è incrementato del 20%. Per i corsi di studio S.T.E.M. si fa riferimento alla tabella pubblicata nell'area open-data di Ustat al link: <http://dati.ustat.miur.it/dataset/dati-per-bilancio-di-genere/resource/3f52db2f-24ce-4605-8e51-5618cc4ff4e3>.

L'incremento del 20% della borsa per le studentesse Stem non è cumulabile con l'incremento del 15% previsto per gli studenti con livelli di Isee inferiori al 50% del limite massimo di riferimento e pertanto l'incremento è calcolato sulla base del valore della borsa spettante alla studentessa come iscritta a corsi S.T.E.M.

12.6 Incremento borsa studenti iscritti contemporaneamente a due corsi

Agli studenti iscritti contemporaneamente a due corsi di studio è consentito ottenere e mantenere la borsa di studio con un incremento del 20% ove siano in possesso e mantengano i requisiti di merito previsti dal D.M. n. 1320/2021 per l'intera durata dei corsi. L'incremento non è dovuto nel caso in cui lo studente perda i requisiti per la borsa con riferimento al corso di studio al quale lo studente stesso ha correlato il già menzionato incremento.

12.7 Riduzione delle borse di studio in relazione al valore ISEE

Ai sensi dell'art. 5 punto 1, del Piano triennale della Regione Marche, gli importi sopra fissati sono ridotti in base ai servizi che l'Ente assicura, come di seguito indicato:

- a) "Fuori Sede" e studente indipendente: l'importo viene ridotto per il Servizio Abitativo di euro 2.821,00 su base annua, per un periodo di dieci mesi e di euro 2.011,00 su base annua per due pasti giornalieri (pranzo e cena);
- b) "Pendolare": l'importo viene ridotto di euro 1.005,50 su base annua per un pasto giornaliero.

La borsa verrà corrisposta integralmente agli studenti il cui indicatore della situazione economica equivalente del nucleo familiare del richiedente, sia compreso tra il 50% e i 2/3 del limite massimo di riferimento.

Per valori superiori sino al raggiungimento del predetto limite, la borsa viene gradualmente ridotta sino alla metà dell'importo minimo, assicurando comunque che la quota parte in denaro non sia inferiore a 839,00 euro (419,50 euro in caso di iscrizione a tempo parziale), per gli studenti fuori sede cui siano concessi gratuitamente il servizio abitativo e due pasti giornalieri e 839,00 euro (419,50 in caso di iscrizione a tempo parziale) per lo studente pendolare cui sia concesso gratuitamente un pasto giornaliero.

TABELLA INCREMENTO O RIDUZIONE BORSA DI STUDIO IN RELAZIONE ALL'ISEE

Valore I.S.E.E. (€)	Incremento o Riduzione
----------------------------	-------------------------------

da zero a 12000	15% Incremento
da 12.000,01 a 16.000,00	0 % Riduzione
da 16.000,01 a 18.000,00	12,5 % Riduzione
da 18.000,01 a 20.000,00	25 % Riduzione
da 20.000,01 a 22.000,00	37,5 % Riduzione
da 22.000,01 a 24.000,00	50 % Riduzione

Gli importi delle borse di studio sono riportati dettagliatamente nell'Allegato F del presente bando di concorso.

12.8 Integrazione della borsa di studio per gli studenti in condizione di disabilità riconosciuti dalla commissione ai sensi della l. 104/92 o "invalidità" non inferiore al 66%"

L'Erdis opererà una riserva di fondi non superiore a € 15.000,00 per consentire l'acquisto di protesi e supporti, nonché per l'attuazione di ogni altro intervento che agevoli la fruizione dell'attività didattica e lo studio in favore degli studenti in condizione di disabilità.

Non saranno concessi contributi per l'acquisto degli stessi supporti e materiale didattico già rimborsati negli anni precedenti. Potrà essere rimborsato lo stesso materiale/supporto se lo studente dimostra che quanto già rimborsato non sia più rigenerabile o utilizzabile.

Lo studente dovrà presentare **una specifica richiesta attraverso il modulo reso disponibile entro l'11/12/2026** corredata della documentazione fiscale attestante le spese sostenute nell'anno 2026.

Ad ogni studente potrà essere concesso un contributo fino ad un ammontare massimo di 2.000,00 euro.

Nel caso in cui le risorse finanziarie non siano sufficienti a garantire l'integrazione a tutti gli studenti aventi diritto si procederà alla formulazione di una unica graduatoria per gli studenti di tutte le Istituzioni universitarie, definita in ordine crescente sulla base del valore ISEE.

In caso residuino fondi dopo l'assegnazione del beneficio agli studenti con domanda presentata entro il termine stabilito, potranno essere esaminate ulteriori richieste che saranno eventualmente accolte secondo l'ordine temporale di presentazione.

12.9 Rivalutazione importo borsa di studio

Lo studente che beneficia di una borsa di importo ridotto può richiedere l'aumento dell'importo se la sua condizione economica è peggiorata rispetto alla dichiarazione iniziale. La domanda di revisione corredata da idonea documentazione va presentata perentoriamente entro l'anno accademico di riferimento. L'accoglimento dell'istanza è subordinato alla sussistenza di quote in denaro ancora da liquidare a favore del beneficiario e nei limiti delle disponibilità finanziarie di ERDIS.

12.10 La rinuncia del servizio alloggio

Nel caso in cui lo studente fuori sede, all'atto della compilazione della domanda rinunci al posto alloggio presso le strutture gestite dall'Ente o pur avendolo richiesto vi rinunci espressamente entro l'approvazione delle graduatorie definitive (prevista per la metà del mese di ottobre – si veda l'art. 15.3 Graduatorie definitive), la quota parte della borsa di studio relativa al servizio alloggio dello studente rinunciario sarà destinata ad erogare altre Borse di studio per lo stesso anno accademico.

ART. 13 RIPARTIZIONE DEI FONDI DESTINATI ALLA CONCESSIONE DELLE BORSE DI STUDIO

13.1 I fondi destinati alla formazione del budget

Le Borse di studio sono attribuite sulla base del budget quantificato con atti successivi di ERDIS.

Concorrono al finanziamento del presente bando:

- il gettito dalla tassa regionale per il diritto allo studio e della tassa di abilitazione professionale;
- il Fondo Integrativo Statale;
- il Fondo Sociale Europeo Plus e fondo di rotazione;
- le risorse proprie della Regione Marche;
- le ulteriori eventuali risorse aggiuntive nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 4 Componente 1 Investimento 1.7 “Borse di studio per l'accesso all'università” - finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU.
- eventuali altri fondi Erdis.

13.2 Le riserve

Sono costituite le seguenti riserve:

1. Euro 350.000,00 per la concessione dell'integrazione della borsa di studio agli studenti partecipanti a programmi di mobilità internazionale;
2. Euro 90.000,00 per la concessione dell'integrazione della borsa di studio agli studenti laureati in corso (laurea puntuale);
3. 5% dei fondi per la concessione delle borse di studio a favore degli studenti appartenenti a famiglie in cui uno o entrambi i genitori hanno perso il posto di lavoro nel periodo da luglio 2025 a giugno 2026 e persistono nello stato di disoccupazione a seguito di licenziamento da azienda italiana in situazione di crisi economica.
4. 0,2% dei fondi per la concessione della borsa di studio agli studenti iscritti ai corsi di specializzazione della durata di almeno due anni esclusi quelli dell'area medica e agli studenti ammessi ai corsi di dottorato che non beneficino della borsa di studio di cui al Decreto MURST 30 aprile 1999, n. 224.
5. 30% delle somme per la concessione delle borse di studio agli studenti iscritti al primo anno di tutti i corsi di primo e secondo livello da ripartire tra le istituzioni universitarie secondo quanto previsto dalla lettera a) del successivo punto 14.1.
6. Per l'erogazione dei contributi a studenti in condizione di disabilità, finalizzati all'acquisto di protesi e supporti, nonché di tutti gli interventi che agevolino la fruizione dell'attività didattica e lo studio, è riservata una somma non superiore a € 15.000,00.

I fondi risultanti non attribuiti di ciascuna delle riserve di cui ai punti 1, 2 e 6 potranno essere destinati a compensare eventuali carenze di risorse nell'ambito degli stessi accantonamenti.

13.3 Copertura del servizio ristorazione per studenti idonei

L'eventuale somma necessaria alla copertura del servizio ristorazione da garantire agli idonei non beneficiari di borsa di studio, iscritti agli anni successivi al primo di tutti i corsi, sarà quantificata e determinata con la pubblicazione delle graduatorie.

13.4 Ripartizione della disponibilità finanziaria tra gli studenti iscritti agli anni successivi al primo

La somma restante, escluse le riserve, sarà ripartita tra gli studenti iscritti agli anni successivi al primo fra tutte le classi di laurea ed all'interno di queste, per anni di corso in relazione al numero delle domande di borsa di studio pervenute nei termini di scadenza fissati dal presente bando.

A tutte le classi di laurea verrà garantita almeno una borsa di studio.

13.5 Interventi finanziati dal Programma regionale (PR) FSE+ 2021/27 e Fondo di rotazione

La fonte di finanziamento di provenienza europea a gestione regionale rappresentata dalla programmazione del Programma Regionale (PR) FSE+ 2021/27, è destinata ai seguenti due particolari interventi che rientrano in due obiettivi specifici del documento di programmazione e cioè:

- 1) Asse 1 Occupazione OS. 4 c Borse di studio per lauree tecniche (scheda OS. 4.c.1): ovvero il sostegno al diritto allo studio tramite indennità finanziaria a studentesse disoccupate e inattive con residenza o domicilio nella Regione Marche per la frequenza di corsi di laurea universitaria di tipo tecnico (S.T.E.M.) nell'ambito dell'O.S.4.c (Promuovere la partecipazione delle donne al mercato del lavoro, un migliore equilibrio tra lavoro e vita privata, compreso l'accesso all'assistenza all'infanzia e alle persone non autosufficienti).
- 2) Asse 4 Giovani Os. 4 f Borse di studio per istruzione terziaria (scheda OS. 4.f.6): ovvero il sostegno al diritto allo studio tramite indennità di natura finanziaria a studenti disoccupati e inattivi che non abbiano compiuto i 36 anni di età, con residenza o domicilio nella Regione Marche, per la frequenza di corsi di laurea nell'ambito dell'O.S.4.f (Promuovere la parità di accesso e di completamento di un'istruzione e una formazione inclusive e di qualità, in particolare per i gruppi svantaggiati, dall'educazione e cura della prima infanzia, attraverso l'istruzione e la formazione generale e professionale, fino al livello terziario e all'istruzione e all'apprendimento degli adulti, anche agevolando la mobilità ai fini dell'apprendimento per tutti e l'accessibilità per le persone con disabilità).

Per entrambe le tipologie di destinatari sopra individuati, la quota di borsa cofinanziata con risorse del FSE+ potrà essere accordata esclusivamente:

- ai soggetti la cui condizione di disoccupazione, alla data di presentazione della domanda, sia certificata da un CPI regionale (informazione desumibile dal Sistema informativo lavoro);
- ai soggetti per i quali, alla data di presentazione della domanda, non risulti nessuna Comunicazione obbligatoria attiva;
- ai soggetti per i quali, alla data di presentazione della domanda, risulti una Comunicazione obbligatoria attiva, ma anche e contestualmente una retribuzione annua prospettica inferiore a 8.500,00 euro, indipendentemente dal tipo e dalla durata del contratto.

Le verifiche descritte ai punti precedenti saranno effettuate presso il competente ufficio regionale in unica soluzione prima di stilare le graduatorie.

I vincitori di borse di studio cofinanziate con risorse del FSE+ potranno essere indirettamente coinvolti dai controlli che l'Autorità di gestione, l'Erdis e altre strutture attuative devono effettuare per evitare che si verifichino casi di conflitto di interessi.

Le stesse sopra descritte regole valgono per l'erogazione del Fondo di rotazione.

ART. 14 FORMULAZIONE DELLE GRADUATORIE

14.1 Criteri per la formulazione delle graduatorie

ERDIS, quantificate le risorse finanziarie da impiegare per la concessione delle borse di studio, formulerà le graduatorie uniche regionali tenendo conto dei seguenti criteri:

- a) per gli iscritti per la prima volta al primo anno di tutti i corsi attraverso l'approvazione di una graduatoria unica regionale degli idonei, senza alcuna differenziazione per classi di laurea, definita in ordine crescente sulla base dell'Indicatore della situazione economica equivalente; in caso di parità di valore Isee si darà precedenza allo studente più giovane di età.
- b) per gli studenti iscritti agli anni successivi al primo di tutti i corsi, attraverso l'approvazione di graduatorie uniche regionali di merito, disposte in ordine decrescente sulla base del numero dei crediti maturati e delle votazioni conseguite, impegnando sino alla concorrenza delle risorse disponibili all'uopo destinate, ferma l'equilibrata distribuzione dei benefici tra tutte le Classi di laurea e per anno di corso, in base al numero delle domande di borsa pervenute nei termini di scadenza fissati nel bando di concorso. Per la formulazione della graduatoria si considera il rapporto tra crediti maturati e quelli richiesti per la partecipazione al concorso per le borse di studio per gli iscritti secondo il nuovo ordinamento didattico, incrementato dal rapporto tra la media aritmetica dei voti di tutti gli esami sostenuti ed i trentesimi, con rilevazione alla data del 10 agosto dell'anno di riferimento (sono esclusi dal calcolo della media le prove e/o i giudizi non espressi in trentesimi). Nel calcolo si terrà conto dei primi tre numeri decimali con arrotondamento per eccesso se il terzo decimale è uguale o superiore a 5 o per difetto se inferiore a 5. In caso di parità di merito, la posizione in graduatoria è determinata in ordine crescente sulla base dell'ISEE. In caso di ulteriore parità si darà precedenza allo studente più giovane di età. Il punteggio derivante dal calcolo individuato secondo le modalità sopra descritte determinerà la posizione in graduatoria.
- c) I crediti richiesti con il bonus non saranno tenuti in considerazione per il calcolo del punteggio.

14.2 Studenti iscritti al primo anno ed agli anni successivi al primo dei corsi di dottorato di ricerca e di specializzazione

Agli studenti iscritti al primo anno ed agli anni successivi al primo dei corsi di dottorato di ricerca ed ai corsi di specializzazione, la borsa viene attribuita mediante un'unica graduatoria definita in ordine crescente sulla base della condizione economica (ISEE).

14.3 Studenti iscritti agli anni successivi al primo del Conservatorio

Per gli studenti iscritti agli anni successivi al primo del Conservatorio di Musica sarà predisposta una graduatoria unica per livelli di laurea, senza distinzione per classe di laurea e anno di corso.

14.4 Importazione dei dati e collocazione in graduatoria

Ai fini della valutazione della situazione reddituale e patrimoniale dello studente, la procedura della domanda on line acquisirà i dati relativi all'ultima attestazione ISEE valida calcolata per il diritto allo studio universitario rilasciata nell'anno 2026 presente negli archivi informatici INPS valutata sulla base della DSU presentata dallo studente entro la data di scadenza della domanda.

Nel caso in cui la DSU sia elaborata successivamente, ERDIS provvederà all'acquisizione dell'Attestazione Isee presso la banca dati dell'Inps entro il 5 settembre 2026, purché le relative Dsu siano state sottoscritte entro il termine perentorio della scadenza della domanda.

Le DSU valide per il diritto allo studio, calcolate dopo il 5 settembre 2026 e quelle provvisorie di cui all'art. 11 comma 8 del DPCM 159/2013 saranno valutate in sede di approvazione delle graduatorie definitive.

Le eventuali rettifiche della DSU, valida per il diritto allo studio, effettuate successivamente alla presentazione della domanda e, comunque, nei termini del bando di concorso, potranno essere verificate in sede di ricorso alle graduatorie provvisorie o in fase di accertamento. ERDIS declina ogni responsabilità in ordine al mancato reperimento dei dati negli archivi dell'INPS per cause non imputabili all'Ente.

Lo studente è tenuto a verificare la veridicità e la correttezza dei dati inseriti nella DSU.

ART. 15 PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE

15.1 Graduatorie provvisorie

Le graduatorie provvisorie sono redatte sulla base dei dati dichiarati dallo studente in fase di compilazione della domanda.

Indicativamente entro il 15 settembre 2026, con determina del Dirigente competente, saranno approvate le graduatorie provvisorie ed il relativo elenco degli studenti esclusi e conseguentemente nei giorni immediatamente successivi si potrà provvedere alla assegnazione degli alloggi.

L'esito del concorso sarà reso noto a tutti gli studenti interessati mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito www.erdis.it e sarà consultabile nell'area riservata dello studente.

15.2 Istanze di revisione e graduatorie definitive

Entro il **quinto giorno** successivo alla data di pubblicazione sul sito dell'avviso di cui all'art. 15.1 gli studenti potranno proporre **un'istanza di revisione**, utilizzando esclusivamente il modulo on line che sarà messo a disposizione dall'Ente e che lo studente potrà compilare mediante accesso alla propria Area riservata.

Le istanze di revisione dovranno essere ben argomentate e motivate. Saranno dichiarate inammissibili e quindi rigettate se avranno contenuto vago, generico e scarsamente intelligibile, oppure se non conterranno la descrizione dell'oggetto della richiesta o se siano mancanti o insufficienti di motivazione. Dovranno inoltre contenere elementi innovativi rispetto a quanto già valutato dall'ufficio o indicare in maniera dettagliata l'errata precedente valutazione.

Le istanze di revisione saranno accolte o respinte con determina del dirigente competente. In caso di accoglimento del ricorso, la posizione sarà determinata con l'approvazione della graduatoria definitiva di borsa di studio.

Lo studente, che **abbia presentato la richiesta del calcolo ISEE per le prestazioni universitarie entro i termini di scadenza della domanda di borsa di studio**, escluso dalla graduatoria provvisoria a causa della mancata rilevazione, entro i termini previsti dall'art. 11, comma 8 del DPCM 159/2013, dei valori contenuti nell'attestazione (ISEE/ISPE ecc), può richiedere tramite ricorso il riesame della propria posizione. Nel caso in cui l'Ente rilevi che la mancanza dei dati richiesti non sia imputabile allo studente provvederà, **entro l'ultimo giorno valido per la presentazione dei ricorsi**, alla verifica sul database

dell'INPS della presenza dei valori sopra menzionati; in caso negativo escluderà definitivamente lo studente dalla borsa di studio per l'anno accademico 2026/2027.

15.3 Graduatorie definitive

Compatibilmente con le date di iscrizione alle diverse istituzioni universitarie di cui all'art. 2 del presente bando, le graduatorie definitive di borsa saranno approvate di norma entro la prima metà del mese di ottobre 2026.

Gli studenti potranno verificare l'esito del concorso nella propria Area riservata consultabile on line; tale pubblicazione vale a tutti gli effetti come avviso "ad personam".

Avverso le graduatorie definitive è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla loro pubblicazione e ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla medesima data di pubblicazione.

Per ogni ulteriore informazione gli interessati dovranno rivolgersi agli Uffici per il Diritto allo Studio di ERDIS.

15.4 Rettifiche dopo graduatorie definitive

Successivamente all'approvazione delle graduatorie definitive potranno essere prese in considerazione solo le integrazioni o rettifiche dati che comportino la riduzione dell'importo o la perdita del beneficio.

ART. 16 GRADUATORIE SERVIZIO ALLOGGIO

16.1 Posti disponibili

Agli studenti fuori sede vincitori di borsa di studio sono assegnati i posti letto disponibili nelle strutture abitative gestite da Erdis nelle sedi dei corsi di studio di Ancona, Ascoli Piceno, Camerino, Fermo, Macerata, Matelica, Pesaro, Urbino.

Qualora il numero dei posti disponibili in ogni sede dei corsi non sia sufficiente a coprire il relativo fabbisogno, i posti letto sono ripartiti e attribuiti sulla base di apposite graduatorie elaborate secondo i criteri indicati all'art. 16.3.

16.2 Riserve

Sono stabilite le seguenti riserve sui posti letto:

- a. agli studenti in condizione di disabilità nella situazione riconosciuta dalla competente Commissione ai sensi della L. 104/1992 o con invalidità non inferiore al 66% è riservata una quota pari al 3% dei posti letto.
- Tale riserva opera entro i termini della durata massima di concessione dei benefici prevista dall'art. 4 del presente Bando. Tali studenti possono partecipare al concorso anche se di tipologia "pendolare". Nel caso in cui le richieste siano superiori ai posti riservati sarà data precedenza agli studenti con minor importo del valore Isee;
- b. a figli di marchigiani all'estero di cittadinanza italiana (i cui genitori siano nati in un Comune delle Marche e attualmente siano residenti all'Estero) è riservata una quota pari all'1% di posti letto;
- c. a studenti provenienti dai Comuni delle Marche compresi nel cratere sismico (Legge 15/12/2016 n. 229) e con dichiarazione di inagibilità della casa di residenza è riservata una quota pari al 5% di posti letto. Tali studenti possono partecipare al concorso anche se di tipologia "pendolare" o "In sede";
- d. a studenti iscritti a corsi di specializzazione e dottorato di ricerca eventualmente attivati dalle Università ai sensi del decreto legislativo 3/7/1998, n. 210 è riservato una quota pari allo 0,5 % di posti letto;
- e. agli studenti iscritti al primo anno di corso è riservata una quota pari almeno al 30% di posti letto.
- I rimanenti posti verranno proporzionalmente assegnati agli studenti iscritti ad anni successivi al primo e distribuiti tra le classi di laurea ed all'interno di queste, fra gli anni di corso in relazione al numero delle domande di borsa di studio pervenute nei termini di scadenza fissati dal relativo bando.

Le riserve di posti stabilite alle lettere a), b), e c) sono garantite indipendentemente dalla condizione di borsista dello studente. Pertanto, tali studenti se privi di borsa di studio in caso di assegnazione del posto letto dovranno corrispondere le tariffe previste all'art. 19.

Nel caso in cui le richieste di posto alloggio siano superiori ai posti disponibili che l'Ente ha riservato per i casi di cui alle lettere a), b), e c), si assegneranno i posti secondo una graduatoria degli studenti ordinati in ordine crescente di Isee.

Gli studenti non borsisti di cui alle lettere a), b) e c) sopra indicate che non hanno presentato Isee o non sono in possesso di un Isee valido verranno inseriti in graduatoria con un Isee figurativo di 100.000 euro.

16.3 Formulazione delle graduatorie

Se sulla base dei posti disponibili non è possibile concedere il beneficio a tutti i borsisti fuori sede, saranno definite graduatorie separate per ogni sede dei corsi attivati dalle diverse Istituzioni universitarie con le seguenti modalità:

a) per gli iscritti al primo anno di tutti i corsi, attraverso l'approvazione delle graduatorie dei vincitori, senza alcuna differenziazione per classi di laurea, definite in ordine crescente sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE); in caso di parità di valore Isee si darà precedenza allo studente più giovane di età;

b) per gli iscritti agli anni successivi al primo di tutti i corsi, attraverso l'approvazione di graduatorie di merito, disposte in ordine decrescente sulla base del numero dei crediti maturati e delle votazioni conseguite, ferma l'equilibrata distribuzione dei benefici tra tutte le Classi di laurea e per anno di corso, in base al numero delle domande di borsa pervenute nei termini di scadenza fissati nel bando di concorso. Per la formulazione della graduatoria si considera il rapporto tra crediti maturati e quelli richiesti per la partecipazione al concorso, incrementato dal rapporto tra la media aritmetica dei voti di tutti gli esami sostenuti ed i trentesimi, con rilevazione alla data del 10 agosto dell'anno di riferimento (sono esclusi dal calcolo della media le prove e/o i giudizi non espressi in trentesimi).

Nel calcolo si terrà conto dei primi tre numeri decimali con arrotondamento per eccesso se il terzo decimale è uguale o superiore a 5 o per difetto se inferiore a 5. In caso di parità di merito, la posizione in graduatoria è determinata in ordine crescente sulla base dell'ISEE. In caso di ulteriore parità si darà precedenza allo studente più giovane di età.

Il punteggio derivante dal calcolo individuato secondo le modalità sopra descritte determinerà la posizione in graduatoria.

Agli studenti iscritti al primo anno ed agli anni successivi al primo dei corsi di dottorato di ricerca ed ai corsi di specializzazione, l'alloggio viene assegnato mediante un'unica graduatoria definita in ordine crescente sulla base della condizione economica (ISEE).

Per gli studenti iscritti agli anni successivi al primo del Conservatorio di Musica sarà predisposta una graduatoria unica senza distinzione per classe di laurea e anno di corso.

16.4 Cause di esclusione

Sono esclusi dalle graduatorie gli studenti:

- che non abbiano ancora compiuto la maggiore età (18 anni);
- che siano iscritti a distanza;
- che siano considerati pendolari ad eccezione degli studenti aventi diritto alle riserve di cui all'art. 16.2 lettere a) e c);
- che siano considerati in sede ad eccezione degli studenti aventi diritto alla riserva di cui all'art. 16.2 lettera c).

- che incorrano in una delle causali di esclusione dalla borsa indicate all'art. 20 del presente bando
- iscritti al semestre aperto di cui al D. Lgs. N. 71 del 15 maggio 2025 con domanda presentata entro il 28/8/2026.

16.5 Cause di decadenza

Sono dichiarati decaduti dal beneficio gli studenti che incorrano successivamente alla elaborazione della graduatoria in una delle causali di esclusione di cui all'art. 20 o in una delle causali di decadenza di cui all'art. 21 del presente Bando.

16.6 Pubblicazione delle graduatorie

Le graduatorie provvisorie dei vincitori di posto letto gratuito sono approvate unitamente alle graduatorie di borsa di studio nei tempi e modalità di cui all'art. 15.

Lo studente nominato vincitore, entro il termine tassativo (a pena di decadenza dal beneficio) di cinque giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui al punto 15.1 sul sito web dell'Ente, deve comunicare l'accettazione del posto letto esclusivamente mediante compilazione e invio on line del modulo appositamente predisposto e disponibile nella propria area riservata.

Prima dell'accettazione deve effettuare il versamento della cauzione di seguito descritta.

Farà fede la data della pubblicazione dell'avviso (di cui all'art. 15.1) sul sito dell'Ente ai fini della decorrenza del termine concesso per l'accettazione del posto letto e comunque a tutti gli altri effetti di legge.

Successivamente si darà luogo all'assegnazione che avverrà nella data, successiva all'accettazione, dell'appuntamento fissato da ERDIS per la consegna della chiave.

Tutti gli studenti devono presentare, al momento dell'effettivo ingresso nella struttura abitativa alla data stabilita, la seguente documentazione obbligatoria:

- un certificato medico di data non anteriore a 15 giorni, da cui risulti che lo studente non presenta sintomi riferibili a malattie contagiose o comunque pericolose per la convivenza; la spesa prevista per il certificato è a completo carico dello studente.

Lo studente non potrà essere immesso nelle strutture abitative e quindi non potrà prendere possesso del posto letto se non ha consegnato il suddetto certificato.

- Gli studenti che non hanno già in deposito presso le casse dell'Ente l'importo relativo alla cauzione versata eventualmente negli anni precedenti devono anche presentare la quietanza di pagamento della cauzione pari ad euro 150,00 per eventuali danni arrecati alla struttura e/o ai beni avuti in consegna,

per smarrimento delle chiavi o per la mancata riconsegna delle stesse, per ritardi e mancati pagamenti della retta, per restituzione a qualsiasi titolo di somme di denaro.

Le indicazioni circa le modalità di pagamento saranno rese disponibili sul sito di ERDIS.

Il deposito cauzionale verrà rimborsato, per coloro che ne avranno titolo e qualora non siano più assegnatari di posto letto, previa compilazione della relativa domanda online “Comunicazione di uscita definitiva dall'alloggio e destinazione del deposito cauzionale” indicativamente nei mesi di novembre, febbraio e maggio, previa decurtazione di qualsiasi somma di cui lo studente sia debitore nei confronti dell'Ente, comprese le rette alloggiative e ogni altra eventuale posizione debitoria.

Al momento dell'ingresso nella struttura abitativa potrà essere richiesta allo studente la compilazione di un questionario/triage circa la propria condizione di salute.

Gli studenti che non prenderanno possesso della camera attraverso il ritiro della chiave entro la data stabilita nella convocazione inviata da ERDIS saranno considerati decaduti e conseguentemente la cauzione versata sarà trattenuta dall'Ente a titolo definitivo.

Fanno eccezione gli studenti vincitori che entro il termine stabilito (entro 5 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui al punto 15.1) manifestino il proprio interesse per il posto letto, giustificando l'assenza alla convocazione nella data stabilita da Erdi con idonea documentazione (es. attesa del visto, motivi sanitari o forza maggiore).

Per questi studenti Erdi fisserà una nuova data per la consegna delle chiavi che avverrà dopo la pubblicazione della graduatoria definitiva ed entro un termine massimo di **10 giorni** dalla stessa.

La mancata risposta alla nuova convocazione o l'assenza all'appuntamento concordato comportano lo scalare dello studente all'ultimo posto della graduatoria come descritto all'art. 16.7.

16.7 Istanze di revisione e graduatorie alloggio definitive

Gli studenti esclusi potranno proporre un'istanza di revisione nei termini e modalità descritte all'art. 15.2 del presente bando.

Le istanze di revisione saranno accolte o respinte con determina del dirigente competente che terrà conto anche delle eventuali rinunce al beneficio. In caso di accoglimento del ricorso, la posizione sarà determinata con l'approvazione delle graduatorie definitive.

Dell'avvenuta approvazione delle graduatorie definitive ne sarà dato avviso sul sito di ERDIS.

Gli esiti del concorso saranno pubblicati nell'Area riservata degli studenti.

Gli studenti nominati vincitori a seguito delle graduatorie definitive entro il termine tassativo (a pena di decadenza dal beneficio) di cinque giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso sul sito web, devono procedere all'accettazione del posto letto nelle modalità descritte al punto 16.6.

Successivamente ai nuovi studenti vincitori sarà comunicata la data di assegnazione del posto letto da fissarsi entro 10 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie definitive.

Lo studente che non si presenti all'appuntamento entro i termini retrocede all'ultimo posto della graduatoria. Il Servizio Alloggio comunicherà la decisione tramite ticket Srm. Solo dopo avere esaurito gli scorrimenti, i posti rimasti saranno riassegnati agli studenti retrocessi, secondo l'ordine di precedenza.

Il Servizio Alloggi gestirà d'ufficio sia lo spostamento in fondo alla graduatoria che l'eventuale riassegnazione del posto letto.

Lo studente deve presentare, al momento dell'effettivo ingresso nella struttura abitativa alla data stabilita, la stessa documentazione indicata all'art. 16.6.

16.8 Periodi di funzionamento del servizio abitativo e norme per gli studenti

Il periodo di apertura del servizio abitativo decorre dalla data dell'inizio delle lezioni universitarie o giorni successivi secondo le esigenze delle diverse realtà territoriali.

Con atto del Dirigente competente sarà stabilito il calendario di fruizione del servizio nel corso dell'anno accademico prevedendo eventuali periodi di chiusura di alcune strutture per le diverse festività.

L'Erdi potrà valutare quali e quante residenze tenere aperte durante le diverse festività privilegiando nell'ammissione a tali strutture studenti con nucleo familiare all'estero e quelli con residenza maggiormente distante dalla sede del corso di studi.

Per esigenze improrogabili dell'Ente potrà essere disposta la chiusura di strutture in corso d'anno con necessità di spostamento degli studenti ospiti ad altra residenza.

ART. 17 MODALITA' DI EROGAZIONE DELLA BORSA DI STUDIO

Agli studenti vincitori, la borsa di studio viene erogata in servizi e in denaro in base a quanto stabilito dall'art. 12, secondo le seguenti modalità:

17.1 Il servizio alloggio

- a. Per gli studenti fuori sede, vincitori della borsa di studio, il servizio alloggio verrà concesso per un periodo di 10 mesi, a partire, di norma dall'inizio delle lezioni universitarie fino al 16 luglio 2027. Il servizio alloggio gratuito, per i vincitori di borsa del primo semestre oltre la durata legale dei corsi attivati in attuazione del DM 270/2004 e della legge di riforma delle istituzioni per l'alta formazione artistica e musicale e successive modificazioni e integrazioni, verrà concesso fino al mese di marzo 2027 a partire di norma dall'inizio delle lezioni universitarie. **Gli studenti vincitori di borsa di studio, che conseguono il titolo di studio durante il periodo di fruizione dei benefici**, mantengono il diritto alla quota monetaria della borsa mentre decadono dai servizi (mensa e alloggio) ad essa connessi.

- b. **Assegnazione dell'alloggio agli studenti in condizione di disabilità.**

Il Responsabile delle strutture abitative dovrà tener conto della tipologia della disabilità dello studente ed eventualmente far rilevare agli organi Istituzionali dell'Ente, la mancanza di alloggi idonei ad ospitare lo studente in condizione di disabilità.

Lo studente in condizione di disabilità o un suo familiare, prima di prendere possesso dell'alloggio, dovrà ispezionarlo e rilasciare idonea dichiarazione che nulla osta ad essere ospitato nell'alloggio assegnato e dichiarare inoltre con quali modalità intende provvedere ai servizi alla persona in maniera continua nelle 24 ore, qualora lo studente non sia in grado di provvedervi autonomamente. Nel caso in cui rilevino elementi incompatibili con la condizione di disabilità che l'Ente non può rimuovere e non abbia, in alternativa, camere idonee da proporre, l'alloggio non sarà concesso e l'importo equivalente al servizio sarà liquidato in contanti.

- c. Lo studente vincitore di borsa di studio nella graduatoria provvisoria, assegnatario di un posto alloggio, che risulti successivamente **escluso dalla borsa nella graduatoria definitiva**, dovrà rilasciare il posto letto corrispondendo, per il periodo in cui abbia usufruito del servizio, l'importo della retta secondo la tariffa stabilita dall'art. 11 del Programma annuale regionale per il diritto allo studio universitario a.a. 2026/2027.
- d. Allo studente che al momento dell'assegnazione dell'alloggio venga riscontrata una pendenza, per rette alloggio o altro, verrà sospesa l'assegnazione; l'utente potrà usufruire dell'alloggio dopo aver saldato la pendenza e a condizione che ci siano posti liberi nelle strutture abitative. Lo studente non può richiedere il rimborso dei servizi non goduti per effetto della sospensione. Sono esclusi dalla sospensione gli studenti autorizzati dall'Ente a pagare ratealmente i debiti pregressi.

- e. L'Ente provvederà al **rimborso della quota alloggio** agli studenti beneficiari di borsa di studio **solo nel caso in cui, alla data del 19/10/2026** non sia in grado di alloggiarli presso le proprie strutture abitative **per mancanza del servizio o di posti liberi** e a condizione che i medesimi dimostrino di aver preso alloggio presso privati a titolo oneroso per un periodo non inferiore a **10 mesi** (5 mesi per i vincitori di borsa ultimo semestre). Costituisce condizione necessaria per il rimborso la richiesta all'Ente del servizio alloggio in sede di domanda online e la presentazione del contratto di locazione di cui all'art. 11 **“Documentazione prescritta”** del presente bando.

Il Dirigente competente con proprio provvedimento, tenendo conto delle esigenze che si potranno verificare soprattutto in relazione alla diversa disponibilità di posti letto nelle varie sedi territoriali, può stabilire termini diversi rispetto a quello sopra determinato (19/10/2026).

Il rimborso della quota alloggio avviene di norma in due rate salvo diversa disposizione stabilita con atto del Dirigente competente.

- f. La mancata richiesta del servizio alloggio all'atto della domanda non comporta la corresponsione della relativa quota in denaro.
- In caso di rinuncia al posto alloggio le relative quote saranno utilizzate per la concessione di borse di studio ad altri studenti.
- g. Agli studenti beneficiari del posto letto è applicato il Regolamento delle residenze universitarie dell'Ente.

17.2 Il servizio mensa

Tutti gli studenti vincitori saranno abilitati ad usufruire gratuitamente del servizio di ristorazione per tutto il periodo di validità della borsa di studio.

Gli studenti vincitori di borsa di studio hanno diritto alla consumazione dei pasti presso le mense gestite dall'Ente o in convenzione, di norma per un anno dall'inizio delle lezioni universitarie (esclusi i periodi di chiusura del servizio) nella seguente misura:

- studenti “fuori sede” due pasti giornalieri (pranzo e cena)
- studenti pendolari un pasto giornaliero

L'Ente provvederà al **rimborso della quota mensa** a tutti gli studenti beneficiari di borsa di studio e agli idonei degli anni successivi al primo nel caso in cui non sia nella condizione di fornire gratuitamente tale

servizio o nel caso in cui non sia in grado di fornire pasti adeguati allo studente affetto da specifica patologia.

In tal caso lo studente entro il 23 ottobre 2026 deve presentare apposita richiesta redatta su modulo che sarà reso disponibile allegando la documentazione indicata all'art. 11.3 lettera h) del presente bando.

Per l'esame di tali istanze l'Ente potrà avvalersi del supporto tecnico di esperti che valuteranno se sia possibile erogare il servizio ristorazione a tali studenti presso le mense universitarie Erdis con i menù attualmente in uso anche, se ritenuto necessario, apportando eventuali rettifiche.

Qualora, l'Ente monetizzi il servizio mensa, gli studenti potranno accedere alle mense convenzionate alle tariffe degli studenti paganti.

Gli studenti vincitori di borsa di studio per l'ulteriore semestre potranno usufruire del servizio di ristorazione a pagamento dall'1/04/2027.

17.3 Erogazione della quota contante della borsa di studio

La quota monetaria della borsa di studio, se prevista, nella misura relativamente spettante, sarà corrisposta con i tempi e le modalità sotto specificate:

Per gli studenti iscritti al primo anno dei corsi di laurea o diplomi di primo livello e di laurea magistrale a ciclo unico:

- a) la prima rata della borsa, in misura pari al 20% del totale, è corrisposta entro dieci giorni dalla data di chiusura delle iscrizioni ai corsi di studio e, comunque, entro e non oltre il 10 novembre;
- b) la seconda rata della borsa, in misura pari ad un ulteriore 30% del totale, è corrisposta entro 60 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie e comunque non oltre il 31 dicembre;
- c) la terza rata della borsa, in misura pari al restante 50% del totale, è corrisposta al raggiungimento di almeno 20 crediti per i corsi organizzati in più periodi didattici, quadrimestri, semestri o moduli, e di 10 crediti per gli altri, purché conseguiti entro il 10 agosto.

Per gli studenti iscritti al primo anno dei corsi di laurea magistrale o diploma di secondo livello, la prima rata della borsa, in misura pari al 50% del totale, è corrisposta entro 60 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie e, comunque, entro e non oltre il 31 dicembre in funzione del possesso dei requisiti relativi alla condizione economica, dell'ammissione ai corsi secondo le modalità previste dai rispettivi

ordinamenti didattici, e del riconoscimento di almeno 150 crediti, la seconda rata della borsa è corrisposta al raggiungimento di almeno 20 crediti, purché conseguiti entro il 10 agosto.

Per gli studenti iscritti ad anni successivi al primo la prima rata della borsa di studio, pari al 50% della quota monetaria, sarà erogata entro il **31 dicembre 2026** e la seconda rata entro il 30 giugno 2027.

Agli studenti stranieri non appartenenti all'Unione europea iscritti al primo anno di corso, la prima rata della borsa di studio sarà erogata al conseguimento dei crediti richiesti per il mantenimento della borsa stessa (Vedi art. 7 del presente bando) salvo i casi in cui:

1. presentino idonea garanzia di cui all'art. 11 del presente bando o garanzia fideiussoria;
2. appartengano a nuclei familiari che hanno presentato la dichiarazione dei redditi allo Stato italiano per l'anno d'imposta 2024.

Agli studenti dell'ultimo semestre, verrà erogata, la quota spettante in un'unica soluzione con il pagamento della prima rata.

Agli studenti che sono in attesa di convalida esami verrà erogata la quota in contanti, se spettante, in una unica soluzione entro il mese di giugno 2027.

Modalità di pagamento e riscossione della quota contante

La quota contante della borsa di studio sarà obbligatoriamente erogata con una delle seguenti modalità:

1. accredito su conto corrente (aperto presso un istituto di credito italiano o di un paese aderente al circuito "Sepa") intestato o cointestato allo studente;
2. carta prepagata intestata o cointestata allo studente dotata dell'International Bank Account Number (IBAN) riferita ad un Istituto di credito italiano o di un paese aderente al circuito "Sepa".

All'atto della domanda lo studente dovrà, pertanto, indicare l'IBAN sul quale effettuare il versamento; nel caso in cui ne sia sprovvisto è tenuto a comunicarlo all'Ente entro il 31/10/2026 utilizzando esclusivamente la procedura on line messa a disposizione, pena la sospensione del pagamento.

L'Ente provvederà a pagare la quota contante utilizzando le ultime coordinate bancarie (IBAN) comunicate in ordine di tempo dallo studente.

Non potrà essere posta in pagamento alcuna somma in favore dello studente che non ha ancora comunicato all'Ente il proprio codice fiscale o in caso di autenticazione debole non si è identificato presso lo sportello Erdis.

L'Erdis si riserva la possibilità di liquidare la quota in denaro agli studenti previa decurtazione di qualsiasi somma di cui lo studente sia debitore nei confronti dell'Ente, comprese le rette alloggiative e ogni altra eventuale posizione debitoria.

17.4 Altre disposizioni afferenti il servizio di ristorazione e di alloggio

La rinuncia, la mancata fruizione del servizio mensa e/o alloggio, l'eventuale esclusione dai servizi stessi in conseguenza di un provvedimento disciplinare, non comporta la corresponsione della relativa quota in denaro, né la possibilità di cedere ad altri studenti la fruizione gratuita del servizio.

Gli studenti vincitori di borsa di studio non potranno richiedere alcun rimborso per i servizi mensa e alloggio non usufruiti nei periodi di apertura o di chiusura delle mense universitarie e dei servizi abitativi.

Agli studenti vincitori della borsa di studio iscritti ai percorsi di laurea a doppio titolo che frequentano i corsi all'estero la parte della borsa di studio non utilizzata in servizi verrà liquidata in contanti rapportandola ai giorni di permanenza all'estero certificati dalle Istituzioni universitarie di cui all'art. 2.

ART. 18 CONTRIBUTI PER LA MOBILITÀ INTERNAZIONALE DEGLI STUDENTI

Gli studenti beneficiari di borsa di studio nell'anno accademico 2026/2027, compresi gli iscritti ai corsi di dottorato, hanno diritto per una sola volta per ciascun corso e per una sola volta per gli iscritti ai corsi degli Istituti Superiori di grado universitario ad una integrazione della borsa per la partecipazione a programmi di mobilità internazionale, sia nell'ambito di programmi promossi dall'Unione Europea che di programmi non comunitari.

La partecipazione a tali programmi e il periodo di studio e/o tirocinio all'estero deve essere riconosciuto in termini di crediti nell'ambito del proprio corso di studio anche ai fini della predisposizione della prova conclusiva.

Per le finalità indicate in premessa, l'Ente concede ai borsisti, sulla base delle proprie disponibilità economiche, un'integrazione della borsa dell'importo di 600,00 euro, su base mensile, per la durata del periodo di permanenza all'estero, sino ad un massimo di dieci mesi, su certificazione delle Istituzioni universitarie di cui all'art. 2, che

promuove il programma di mobilità, indipendentemente dal paese di destinazione. Dall'importo dell'integrazione va dedotto l'ammontare della borsa concessa, a valere sui fondi dell'Unione europea o su altro accordo bilaterale anche non comunitario.

Il contributo spetta limitatamente per il periodo di soggiorno all'estero sovvenzionato dalle Istituzioni universitarie con borsa concessa per la mobilità internazionale. Gli studenti beneficiari di borsa di studio per l'ultimo semestre risultanti nella graduatoria del presente contributo beneficeranno dell'integrazione fino ad un massimo di cinque mesi.

La richiesta del contributo viene presentata in fase di compilazione on line della domanda di borsa di studio.

Nel caso di partecipazione a programmi di mobilità con contingenti successivi al primo, le domande potranno essere inoltrate successivamente all'atto dell'autorizzazione alla partecipazione alla mobilità internazionale, senza garanzie di accoglimento da parte di ERDIS, il quale nell'ambito di eventuali residuali disponibilità economiche finalizzate per tale programma si riserva l'erogazione dell'integrazione dopo l'assegnazione dei contributi agli studenti con domanda nei termini.

Per l'erogazione del contributo, l'Ente effettuerà una riserva per un ammontare pari a 350.000,00 euro.

Qualora le disponibilità finanziarie non siano sufficienti a garantire l'integrazione a tutti gli studenti aventi diritto si procederà alla formulazione di graduatorie secondo i criteri di seguito descritti:

agli studenti iscritti ad anni successivi al primo è destinato il 90% del fondo mentre il restante 10% è riservato agli studenti iscritti al primo anno di corso e ai corsi di dottorato.

La posizione in graduatoria è determinata:

- per gli studenti iscritti agli anni successivi al primo: secondo l'ordine decrescente del coefficiente di merito elaborato nella graduatoria definitiva della borsa di studio per l'a.a. 2026/2027 secondo i criteri stabiliti dall'art. 14 lettera b) del presente bando. In caso di parità del punteggio di merito la posizione è determinata in ordine crescente sulla base dell'ISEE. In caso di ulteriore parità si darà precedenza allo studente più giovane di età;
- per gli studenti iscritti al primo anno e ai corsi di dottorato: secondo l'ordine crescente sulla base dell'ISEE. In caso di parità si darà precedenza allo studente più giovane di età.

Viene comunque garantito il pagamento completo del contributo spettante allo studente che in relazione alla sua posizione in graduatoria riceverebbe solo un pagamento parziale a causa della scarsità del fondo.

L'anticipo può essere concesso fino ad un massimo del 70% del contributo e potrà essere erogato su richiesta prima dell'avvio del programma, solo se coincidono i tempi di partenza con quello della pubblicazione delle graduatorie definitive e solo qualora siano rese disponibili in tempi utili le informazioni necessarie alla elaborazione delle graduatorie preliminari provvisorie da parte delle Istituzioni universitarie.

Alla fine del periodo di soggiorno il contributo sarà rapportato al numero dei giorni trascorsi effettivamente all'estero riconosciuti dall'Università o altre Istituzioni universitarie.

La rata finale a saldo sarà erogata alla fine dell'anno accademico, previa verifica del conseguimento dei risultati previsti nel programma di mobilità.

Qualora la verifica del conseguimento dei risultati previsti nel programma di mobilità sia negativa si provvederà al recupero dell'ammontare del contributo corrisposto come anticipo.

Lo studente che trascorra un periodo inferiore a quello dichiarato dovrà restituire le somme equivalenti ai mesi non effettivamente trascorsi all'estero.

A condizione che ci siano posti liberi, gli studenti che partecipano a Programmi di Mobilità Internazionale, titolari della borsa di studio con alloggio presso le strutture abitative dell'Ente hanno diritto, al rientro in Italia, ad essere reintegrati nel posto alloggio con diritto di precedenza su tutti gli altri studenti.

Inoltre, ai vincitori di borsa, in possesso del requisito del riconoscimento dei crediti, verrà corrisposto alla fine dell'anno accademico l'importo in denaro, dei servizi alloggio e mensa, non usufruiti nel periodo di permanenza all'estero, rapportandolo ai giorni di non utilizzo dei servizi stessi nell'ambito dell'a.a. 2026/2027 (dall'apertura dei servizi per un anno). Lo studente fuori sede è consapevole che l'accoglimento della richiesta di monetizzazione del servizio alloggio è subordinato alla riconsegna, prima della partenza, della camera eventualmente assegnata, libera da ogni effetto personale.

Qualora lo studente non abbia mai preso possesso dell'alloggio, prima o al ritorno del soggiorno all'estero, non sarà effettuato alcun rimborso salvo il caso in cui lo studente trascorra all'estero un periodo di dieci mesi (cinque mesi per i vincitori dell'ulteriore semestre), arrotondato per eccesso, con partenza dall'apertura dei servizi.

Qualora lo studente trascorra all'estero un periodo inferiore a dieci mesi e al suo ritorno l'Ente non sia stato in grado di assicurargli un posto letto gli verrà monetizzato anche il periodo equivalente alla differenza tra i mesi trascorsi all'estero e i dieci mesi.

ART. 19 TARIFFE DEI SERVIZI RISERVATI AGLI STUDENTI IDONEI E TARIFFE POSTO LETTO

Gli studenti idonei, che non ottengono il beneficio della borsa di studio per insufficienza delle disponibilità finanziarie, sono ammessi a fruire gratuitamente del servizio ristorazione, ad eccezione degli studenti iscritti al primo anno cui si applica la tariffa di € 6,50 per un pasto completo o quella di € 4,50 per il pasto ridotto.

Gli studenti non borsisti aventi diritto alla riserva di cui all'art. 16.2 lettere a), b) e c), gli studenti vincitori di borsa di studio da pendolare aventi diritto alla riserva di cui all'art. 16.2 lettere a) e c) nonché i vincitori di borsa di studio in sede aventi diritto alla riserva di cui all'art. 16.2 lettera c) vincitori di posto letto dovranno corrispondere le seguenti tariffe mensili:

camera singola	Camera doppia/tripla
Euro 330,00	Euro 300,00

ART. 20 CAUSE DI ESCLUSIONE

Sono esclusi dal concorso gli studenti:

- che non siano in possesso dei requisiti di merito e reddito di cui agli articoli 7 e 8 del presente bando;
- che non siano iscritti per l'a.a. 2026/2027 alle diverse Istituzioni universitarie fatto salvo quanto previsto all'art. 2.2 nel caso degli studenti richiedenti borsa per l'ultimo semestre;
- che siano in possesso di altra laurea di pari o superiore livello, conseguita in Italia o all'estero;
- che siano incorsi in sanzioni disciplinari superiori all'ammonizione applicate dai competenti organi delle istituzioni universitarie o altre sanzioni disciplinari applicate dall'Ente con le quali si esclude lo studente stesso da tutti i servizi per tutta la carriera scolastica;
- che siano incorsi in uno degli anni precedenti, in provvedimenti di revoca della borsa di studio o di altre forme assistenziali dovuta a falsa dichiarazione, raggiri, artifici, dolo o altro;
- che fruiscono di altri assegni o borse di studio o posti in collegi o convitti ivi comprese le borse di studio erogate dall'Università e quelle assegnate agli iscritti ai corsi di dottorato. Il divieto non si applica agli studenti vincitori di borse di studio concesse da istituzioni nazionali o straniere volte ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di formazione o di ricerca dei borsisti;

- g. che abbiano inviato la domanda incompleta, priva di alcuni documenti o con documenti inesatti e che a norma dell'art. 71, comma 2, del D.P.R. 445/2000, non abbiano sanato le irregolarità rilevate d'Ufficio non costituenti falsità;
- h. che non abbiano prodotto la documentazione richiesta all'art. 11 del presente bando (studenti stranieri);
- i. che abbiano prodotto la documentazione mancante della legalizzazione da parte delle autorità competenti, richiesta all'art. 11 del presente bando (studenti stranieri);
- j. che abbiano prodotto documentazione falsa e/o contraffatta al fine di ottenere il beneficio;
- k. che non abbiano confermato e quindi inviato al protocollo la domanda online;
- l. che abbiano sottoscritto la DSU per le prestazioni per il diritto allo studio successivamente al termine di scadenza per la presentazione della domanda di borsa di studio;
- m. per i quali non sia stato possibile acquisire i dati ISEE nei termini previsti dall'art. 11, comma 8 del DPCM 159/2013 ed in particolare domande che facciano riferimento ad attestazioni/DSU:
- Non reperibili presso la banca dati dell'INPS;
 - Non contengano l'ISEE per prestazioni per il diritto allo studio universitario e/o non riferito allo studente richiedente i benefici;
 - Non ancora calcolate per determinare i valori ISEE (attestazione);
- n. che abbiano presentato la domanda oltre il termine di scadenza previsto dal presente bando;
- o. che siano iscritti fuori corso intermedio o ripetenti;
- p. di nazionalità straniera che non siano in possesso del permesso di soggiorno per l'a.a. 2026/2027;
- q. gli studenti iscritti al semestre aperto di cui al D. Lgs. N. 71 del 15 maggio 2025 con domanda presentata entro il 28/8/2026.

ART. 21 CAUSE DI REVOCA O DECADENZA

Il beneficio verrà revocato agli studenti che:

- a. siano incorsi nell'arco della durata del beneficio o della idoneità, in sanzioni disciplinari superiori all'ammonizione;
- b. dalle indagini effettuate, risulti che non abbiano correttamente dichiarato la situazione economico/patrimoniale del nucleo familiare di appartenenza e ciò sia rilevante ai fini della concessione della borsa di studio;

- c. risultino essere trasferiti ad altra Istituzione universitaria con sede legale fuori dalla Regione Marche o aver rinunciato agli studi (prima del 31 agosto) nel corso dell'anno accademico 2026/2027 anche nel caso in cui abbiano conseguito i crediti necessari al mantenimento della borsa;
- d. risultino aver richiesto la sospensione degli studi in corso di anno accademico;
- e. fruiscano di altri assegni o borse di studio o posti in collegi o convitti ivi compresi le borse di studio erogate dall'Università, e quelle assegnate agli iscritti ai corsi di dottorato. Il divieto non si applica agli studenti vincitori di borse di studio concesse da istituzioni nazionali o straniere volte ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di formazione o di ricerca dei borsisti;
- f. alla data del **30/11/2027** (studenti immatricolati nell'anno accademico 2026/2027) non abbiano conseguito i requisiti di merito previsti dall'art. 7, paragrafo 7.16, del presente bando, esclusi gli studenti in condizione di disabilità;
- g. siano stati espulsi dalle strutture abitative dell'Ente per comportamenti incompatibili con la convivenza in strutture comuni; in tal caso lo studente non avrà alcun diritto a richiedere la monetizzazione dei servizi restanti o il pagamento di eventuali somme contanti ancora non liquidate;
- h. rinunciano alla borsa di studio;
- i. incorrono in una delle cause di esclusione, successive agli atti di concessione, previste all'art. 20 del presente bando.

ART. 22 TARIFFE E MODALITÀ PER IL RECUPERO DELL'IMPORTO DELLE BORSE DI STUDIO A SEGUITO DI UN PROVVEDIMENTO DI REVOCA

Gli studenti che saranno oggetto di un provvedimento di revoca, fatta salva, in ogni caso, l'applicazione delle norme penali per i fatti costituenti reato, ove previsti dalla normativa vigente, dovranno:

- 1. restituire le somme eventualmente percepite;
- 2. rimborsare il valore monetario dei servizi fruiti contabilizzati secondo le tariffe previste dall'art. 11 del Programma annuale regionale per il diritto allo studio universitario per l'a.a. 2026/2027;
- 3. regolarizzare la propria posizione riguardo la contribuzione studentesca con l'Istituzione universitaria di appartenenza.

Il versamento delle somme potrà avvenire con le modalità ed entro i termini previsti dalla determina di revoca.

L'Ente concede su richiesta dell'interessato la rateizzazione degli importi dovuti fino a un massimo di 24 rate mensili di importo di norma non inferiore a € 100,00.

In caso di importo superiore a 5.000,00 euro può essere consentito un numero maggiore di rate.

Le rate scadono l'ultimo giorno del mese a decorrere da quello di richiesta di rateizzazione. Il mancato pagamento di sei rate consecutive comporta la decadenza dal beneficio delle rate e l'obbligo del pagamento immediato in unica soluzione dell'importo residuo.

La revoca della borsa di studio e le somme già erogate non saranno recuperate nel caso in cui lo studente sia deceduto prima del 30/11/2027.

ART. 23 ACCERTAMENTO DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE, DI MERITO E SANZIONI AMMINISTRATIVE

23.1 Accertamenti della condizione economica

Ai sensi dell'art. 10, punto 3, comma 4, del Piano triennale (Deliberazione n. 60 del 3/10/2023), Erdis svolge controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli studenti relativi alla condizione economica e alla composizione del nucleo familiare, secondo i criteri e le procedure stabilite dal Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio di amministrazione di ERDIS nella seduta del 24/06/2019.

23.2 Conclusione verifica

Alla conclusione della verifica nei casi in cui venga accertata una discordanza fra i redditi dichiarati ai fini fiscali o altre componenti Isee, anche di natura patrimoniale, e quanto dichiarato nella dichiarazione sostitutiva unica ai fini Isee che comporti la decadenza o la riduzione del beneficio, con atto dirigenziale si provvederà:

- a. alla nuova determinazione dell'importo del beneficio nel caso in cui dalle verifiche siano emerse lievi differenze che non modificano i presupposti dell'idoneità dell'intervento. Ciò comporta per lo studente l'obbligo di restituire la differenza tra quanto erogato e quanto in realtà spettante, con riferimento sia alla parte monetaria sia alla parte dei servizi accessori;
- b. alla revoca del beneficio nel caso in cui siano stati accertati e confermati a carico dello studente valori Isee o Ispe incompatibili con la concessione del beneficio. Nella fattispecie lo studente, che decade immediatamente dal beneficio e perde il diritto ad ottenere altre erogazioni per tutta la durata del corso di studi, deve restituire le somme percepite e rimborsare il valore monetario dei servizi fruiti

contabilizzati secondo le tariffe previste dall'art. 11 del Programma annuale regionale per il diritto allo studio universitario a.a. 2026/2027.

Allo studente saranno inoltre applicate le sanzioni di cui all'art. 10 del D. Lgs. N. 68/2012 consistenti nel pagamento di una somma di importo triplo rispetto a quella percepita o al valore dei servizi indebitamente fruiti, fatta salva in ogni caso l'applicazione della sanzione di cui all'art. 38, comma 3, del D. Lgs. 31/5/2010 n. 78 convertito con modificazioni dalla L. n. 122/2010 nonché delle norme penali per i fatti costituenti reato.

23.3 Accertamenti sul merito

ERDIS accerta la condizione di merito attraverso l'accesso informatizzato alla banca dati della Segreteria Studenti delle università qualora reso disponibile e/o richiedendo informazioni alle Segreterie delle Istituzioni Universitarie.

Al fine di assicurare il rispetto dei termini previsti dal bando per la concessione dei servizi, i controlli e le verifiche sulla veridicità delle autocertificazioni degli studenti possono essere eseguiti, anche, successivamente all'erogazione dei benefici.

Il Dirigente competente con propria determinazione provvederà a revocare o quantificare nuovamente l'importo della borsa di studio nei seguenti casi:

- mancanza del requisito di merito necessario per avere diritto al beneficio;
- lo studente risulti iscritto ad un corso di studio diverso e/o di diverso livello da quello indicato nella domanda; tale disposizione si applica nel caso in cui l'indicazione del differente corso abbia comportato l'attribuzione di una borsa di studio che lo studente, se avesse reso dichiarazioni veritiere, non avrebbe altrimenti ottenuto (per mancanza merito, mancanza dei fondi ecc.). Si provvederà al ricalcolo del beneficio nel suo valore, qualora il requisito di merito accertato comporti il diritto ad un beneficio di importo inferiore a quello ottenuto.

Lo studente sarà tenuto a rimborsare il corrispettivo dei servizi goduti indebitamente, con le modalità di cui all'art. 22.

L'informativa dell'atto di revoca della borsa di studio sarà inoltrata alle competenti autorità accademiche per gli opportuni provvedimenti in merito al pagamento delle tasse.

ART. 24 COMUNICAZIONI AGLI STUDENTI

Tutte le comunicazioni inerenti alla presente procedura (avvisi e informazioni di carattere generale e individuale, comunicazioni connesse al diritto di accesso agli atti) saranno effettuate esclusivamente tramite l'applicativo **SRM TICKET – Student Relationship Management** con accesso dall'Area personale dello studente sul sito www.erdis.it.

L'utilizzo di tale piattaforma costituisce l'unico canale ufficiale di comunicazione. I candidati sono pertanto tenuti a:

- accedere regolarmente all'applicativo per verificare la presenza di aggiornamenti;
- monitorare la corretta ricezione dei ticket e delle relative notifiche.

La pubblicazione di avvisi o l'invio di comunicazioni tramite il sistema **SRM TICKET** ha valore di notifica ufficiale a tutti gli effetti; l'Amministrazione non risponde di eventuali mancate letture da parte del candidato qualora la comunicazione sia stata correttamente inoltrata dal sistema.

ART. 25 INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE N. 2016/679

Il Regolamento generale sulla protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016) denominato in seguito anche "GDPR" relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, prevede la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati di carattere personale come diritto fondamentale.

Ai sensi dell'art. 13 del GDPR, si informa che i dati personali (nel prosieguo denominati "**Dati**") forniti all'ERDIS MARCHE - Ente Regionale Diritto allo Studio (nel prosieguo "**ERDIS**") saranno trattati per soli fini istituzionali.

Titolare del trattamento

Il Titolare del trattamento è ERDIS Marche – Ente Regionale Diritto allo Studio nella figura del delegato del legale rappresentante, il Direttore generale.

Indirizzo: Via Tiziano n.44 – 61025 Ancona (AN) - Italy – Telefono: 0722 35191

Il dato di contatto del Titolare è la casella di posta certificata: erdis@emarche.it

Responsabile della protezione dei dati - Data Protection Officer (RPD – DPO)

Il Responsabile della protezione dei dati è l'Avv. Emanuele Florindi

I dati di contatto del RPD sono:

e-mail: dpo@erdis.it; Pec: erdis@emarche.it specificando "all'attenzione del DPO".

Interessati al trattamento

Sono coloro che partecipano al Bando di concorso per l'assegnazione di Borse di studio

Responsabili interni del trattamento (designati)

Responsabile con incarico di E.Q. per la funzione Diritto allo studio per i presidi di Camerino e Macerata dott.ssa Emanuela Emiliozzi

I dati di contatto della Responsabile sono:

Telefono 07335620229; e-mail: emanuela.emiliozzi@erdis.it Pec: erdis@emarche.it

Responsabile con incarico di E.Q. per la funzione Diritto allo studio per i presidi di Ancona e Urbino dott. Roberto Corradetti

I dati di contatto del Responsabile sono:

Telefono 071227411 - 07223757307; e-mail: roberto.corradetti@erdis.it Pec: erdis@emarche.it

Autorizzati al trattamento (delegati)

Persone fisiche interne all'ente/dipendenti formalmente autorizzati e istruiti dal Titolare e/o dal Responsabile interno a trattare i dati in ragione delle mansioni e/o degli incarichi loro assegnati. L'elenco degli autorizzati al trattamento è conservato presso la sede del Titolare e presso il Responsabile del trattamento.

Responsabili esterni del trattamento

Soggetti terzi esterni, nominati ai sensi dell'art. 28 del GDPR, di cui si avvale l'Erdi per l'espletamento delle attività e dei relativi trattamenti di dati personali di cui è Titolare.

Tipologia di dati trattati

Dato personale: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile ("interessato"), ossia che può essere identificata direttamente o indirettamente con un identificativo come il nome, numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo on line o ad uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale (art. 4 comma 1 n. 1 del GDPR)

Categorie di dati per la valutazione dei requisiti economici: a norma dell'art.14 del GDPR si informa che per la finalità indicata sotto alle lettere a) e c), Erdi per valutare il possesso dei requisiti economici necessari dovrà acquisire il valore ISEU, la composizione del nucleo familiare, nonché tutte le informazioni fornite nella DSU, purché pertinenti e non eccedenti per la medesima finalità, direttamente dalla banca dati dell'INPS in applicazione del D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n.159.

Per le finalità di trattamento sottoindicate, in situazioni specifiche potranno essere raccolte e trattate **categorie particolari di dati** (art. 9 GDPR) quali: origine razziale e etnica (per cittadini extracomunitari, e per lo status di rifugiato); stato di salute (in caso di stato di gravidanza o per studenti in condizione di disabilità); dati giudiziari

(per utenti e studenti detenuti); vita sessuale e/o orientamento sessuale (per eventuali rettificazioni di attribuzione di sesso).

Finalità e base giuridica

Nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, adeguatezza, pertinenza e necessità di cui all'art. 5, paragrafo 1 del GDPR, ERDIS in qualità di Titolare del trattamento, provvederà al trattamento dei dati personali, esclusivamente per le finalità connesse allo svolgimento dei compiti istituzionali di pubblico interesse.

In particolare, i dati forniti sono raccolti e trattati per le seguenti finalità:

- a) elaborazione delle graduatorie per l'assegnazione delle borse di studio e degli alloggi universitari di cui al D.P.C.M. del 9 aprile 2001 e al Dlgs 29 marzo 2012 n.68 e successiva concessione dei relativi benefici;
- b) adempimento degli obblighi di monitoraggio, valutazione e controllo previsti dal Reg. (UE) n. 2021/1060 e ss.mm.ii. (anche con riferimento a quanto espressamente previsto dall'art. 49.5) e dal Reg. (UE) n. 2021/1057 e ss.mm.i., inclusa la misurazione degli indicatori definiti nel Reg. (UE) n. 2021/1057 e nel PR Marche FSE+ 2021/27;
- c) erogazione di altri contributi, agevolazioni e servizi relativi al diritto allo studio universitario;
- d) rilascio tesserino di riconoscimento ERDIS;
- e) utilizzo app ERDIS;
- f) statistiche e ricerca storica e scientifica, su dati aggregati o anonimi, senza possibilità di identificare l'utente.
- g) conformità alle richieste giuridicamente vincolanti per adempiere un obbligo legale, regolamenti o provvedimenti dell'autorità giudiziaria, nonché per difendere un diritto in sede giudiziaria ERDIS potrà, inoltre, trattare i dati per adempiere un obbligo legale e/o per difendere un proprio diritto in sede giudiziaria.

L'indirizzo e-mail dell'interessato potrà essere utilizzato per l'invio di comunicazioni istituzionali aggiuntive contenenti anche informazioni, iniziative e opportunità promosse da altri enti pubblici, strettamente connesse al diritto allo studio o comunque ritenute di possibile interesse per lo studente. In tali casi, i dati personali non sono oggetto di comunicazione o cessione a terzi: l'invio delle comunicazioni avviene esclusivamente da parte del Titolare del trattamento. L'interessato può opporsi in qualsiasi momento alla ricezione di tali comunicazioni aggiuntive mediante utilizzo degli appositi meccanismi di disiscrizione (opt-out) presenti in ciascuna comunicazione.

Il trattamento è effettuato ai sensi dell'art. 6, par. 1, lett. e) del GDPR, nell'ambito dello svolgimento di compiti di interesse pubblico, nonché in conformità al D.Lgs. 196/2003, come modificato dal D.Lgs. 101/2018. La base giuridica per la raccolta e il trattamento di dati particolari è rappresentata dall'art. 9, par. 2 GDPR ed in particolare dalle lettere c) e g) (tutela di interessi vitali e motivi di interesse pubblico rilevante previsti da norme di legge).

Natura del conferimento dei dati

L'interessato è obbligato a conferire i dati personali richiesti, l'eventuale rifiuto o richiesta di cancellazione o opposizione o limitazione al trattamento comporta l'esclusione dai concorsi e l'impossibilità di fruire dei servizi richiesti, compreso l'utilizzo delle app ERDIS.

Modalità di trattamento dei dati

In relazione alle finalità sopra indicate il trattamento può essere effettuato con modalità manuali, con documenti cartacei e anche con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati. I dati sono raccolti e trattati in appositi archivi documentali/server. ERDIS adotterà tutte le misure per rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità del trattamento. I dati personali sono trattati utilizzando idonee misure di sicurezza tecniche e organizzative adeguate secondo l'art. 32 del Regolamento UE in modo da garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio riducendo al minimo i rischi di distruzione o perdita, di accesso non autorizzato o di trattamento non conforme alle finalità della raccolta. I dati personali non sono oggetto di un processo decisionale automatizzato né di profilazione.

La gestione e la conservazione dei dati personali raccolti da ERDIS avvengono su server ubicati all'interno dei Presidi territoriali e/o su server esterni di fornitori di alcuni servizi necessari alla gestione tecnico amministrativa che potrebbero venire a conoscenza dei dati personali degli interessati ai soli fini della prestazione richiesta.

Destinatari dei dati personali ed eventuali trasferimenti di dati all'estero

Destinatari necessari: i dati trattati per le finalità di cui sopra verranno comunicati o saranno comunque accessibili ai dipendenti e collaboratori assegnati ai competenti uffici di ERDIS, che nella loro qualità di referenti per la protezione dei dati, e/o amministratori di sistema, e/o incaricati del trattamento saranno a tal fine adeguatamente istruiti dal titolare. I dati forniti saranno messi a disposizione dell'Autorità di Certificazione e dell'Autorità di Audit per l'adempimento degli obblighi previsti dai Regolamenti europei.

Destinatari eventuali: ERDIS può comunicare i dati personali di cui è titolare anche ad altre amministrazioni pubbliche qualora queste debbano trattare i medesimi per eventuali procedimenti di propria competenza istituzionale nonché a tutti quei soggetti pubblici ai quali, in presenza dei relativi presupposti, la comunicazione è prevista obbligatoriamente da disposizioni comunitarie, norme di legge o regolamento, oltre ad enti di assicurazione per eventuali pratiche infortuni. I dati personali possono essere comunicati alla Regione Marche, alle Università degli Studi, alle Istituzioni AFAM, ad altre Istituzioni Universitarie, all'INPS, all'Agenzia delle Entrate, al Ministero dell'Istruzione e del Merito, al Ministero dell'Università e della Ricerca, al Ministero dell'Interno, al Ministero della Difesa, all'Associazione Nazionale per gli organismi per il Diritto allo Studio Universitario (Andisu), nonché ad altri soggetti pubblici e/o privati per finalità di controllo, di statistiche o di ricerca o necessari alla predisposizione del tesserino di riconoscimento ERDIS. I dati personali possono essere

comunicati anche ad amministrazioni pubbliche e aziende pubbliche o private presso le quali potrebbero svolgersi attività necessarie a supporto dell'erogazione dei servizi. I dati forniti potranno, inoltre, essere resi disponibili ai Servizi della Commissione Europea, alle Amministrazioni Centrali (es.: MEF-IGRUE, Anpal) e alle altre Autorità di controllo (es.: Corte dei conti, Guardia di finanza) per l'espletamento delle loro funzioni istituzionali.

Responsabili esterni del trattamento: ERDIS si avvale del supporto di fornitori esterni per l'erogazione di alcuni servizi necessari alla gestione tecnico-amministrativa, i quali potrebbero venire a conoscenza dei dati personali degli studenti, ai soli fini della prestazione richiesta. Gli stessi dati potranno confluire nei sistemi informativi regionali, nazionali e comunitari di gestione e monitoraggio degli interventi finanziati dal Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+).

I dati raccolti, per il perseguimento di taluna delle finalità istituzionali di cui sopra e dietro espressa previsione di legge, potrebbero dover essere trasferiti verso un paese con sede al di fuori dell'Unione Europea (c.d. Paese terzo).

I dati personali non saranno soggetti a diffusione.

Periodo di conservazione dei dati personali

I dati personali saranno conservati per tutto il tempo necessario alla gestione del concorso e, successivamente alla sua conclusione, per il periodo previsto dalla normativa vigente in materia di conservazione della documentazione amministrativa e per finalità di tutela giurisdizionale dell'Ente. Gli altri dati raccolti per l'utilizzo dei servizi e per le comunicazioni saranno conservati per i tempi stabiliti dalla normativa vigente o dai regolamenti di ERDIS.

Diritti dell'interessato

L'interessato al trattamento ha diritto di richiedere ad ERDIS, quale Titolare del trattamento, ai sensi degli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22 del GDPR:

- l'accesso ai propri dati personali ed a tutte le informazioni di cui all'art.15 del GDPR;
- la rettifica dei propri dati personali inesatti e l'integrazione di quelli incompleti;
- la cancellazione dei propri dati, fatta eccezione per quelli contenuti in atti che devono essere obbligatoriamente conservati da ERDIS e salvo che sussista un motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento;
- la limitazione del trattamento ove ricorra una delle ipotesi di cui all'art.18 del GDPR.

Ha altresì diritto:

- alla portabilità dei dati personali che lo riguardano;

- di opporsi al trattamento dei propri dati personali, fermo quanto previsto con riguardo alla necessità ed obbligatorietà del trattamento ai fini dell'instaurazione del rapporto;
- di revocare il consenso eventualmente prestato per i trattamenti non obbligatori dei dati, senza con ciò pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;
- di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida in modo analogo significativamente sulla sua persona.

Modalità di esercizio dei diritti

L'interessato al trattamento potrà esercitare tutti i diritti di cui sopra inviando una e-mail al Responsabile Protezione dei dati al seguente indirizzo e-mail: **dpo@erdis.it**

o una PEC a: **erdis@emarche.it** specificando "all'attenzione del DPO"

Reclamo

L'Interessato al trattamento ha diritto anche di proporre reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei dati personali ai sensi dell'art.77 del GDPR e di richiedere una verifica all'Autorità stessa.

Informazioni e istruzioni per la presentazione e l'invio, nonché il modulo di reclamo sono pubblicati nel sito del Garante nella sezione Reclami al seguente link: Reclami - Garante Privacy.

ART. 26 INFORMATIVA SUL CONFLITTO DI INTERESSI

PREMESSA

La Regione Marche si è dotata di una metodologia utile a garantire misure di prevenzione e gestione efficaci e proporzionate del rischio di frode e, nello specifico, del rischio di conflitto di interesse, illustrata in allegato al SIGECO vigente. Il sistema di verifica adottato coinvolge non solo i funzionari pubblici, ma indirettamente anche i beneficiari/destinatari degli interventi e pertanto con il presente documento s'intende informare e sensibilizzare tutti coloro che sono coinvolti a vario titolo nelle operazioni cofinanziate con le risorse del Fondo Sociale Europeo Plus sugli obblighi cui sono tenuti per prevenire e/o gestire situazioni di conflitto di interesse e sulle verifiche che potrebbero interessarli.

La prevenzione e gestione dei conflitti d'interessi è infatti fondamentale per evitare sia un danno al bilancio dell'Unione, dello Stato o della Regione, sia un danno di immagine per la perdita di fiducia nella capacità del settore pubblico di operare in modo imparziale e nell'interesse generale della società.

I. NORMATIVA

Disposizioni dell'Unione Europea

La disciplina generale sul conflitto di interessi è contenuta nell'art. 61 del Regolamento (UE) 2024/2509 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2024, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione (e che abroga il Regolamento (UE) 2018/1046), che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione.

Tale articolo si applica a tutti i fondi derivanti dal bilancio dell'UE e a tutte le modalità di gestione. Le autorità nazionali hanno comunque facoltà di adottare norme nazionali complementari ed eventualmente ancora più dettagliate e/o più rigorose (si rinvia al Codice di comportamento per i dipendenti della Giunta Regionale su cui infra).

Art. 61 Reg. 2024/2509:

1. Gli agenti finanziari ai sensi del capo 4 del presente titolo e le altre persone, comprese le autorità nazionali a tutti i livelli, che partecipano all'esecuzione in regime di gestione diretta, indiretta e concorrente del bilancio, anche per quanto riguarda i relativi atti preparatori, all'audit o al controllo, non adottano azioni da cui possa derivare un conflitto tra i loro interessi e quelli dell'Unione. Essi adottano inoltre misure adeguate a prevenire l'insorgere di conflitti d'interessi nell'ambito delle funzioni poste sotto la loro responsabilità e per risolvere le situazioni che possono oggettivamente essere percepite come comportanti un conflitto d'interessi.

2. Laddove esista un rischio di conflitto d'interessi che coinvolga un membro del personale di un'autorità nazionale, la persona in questione ne informa il proprio superiore gerarchico.

Qualora tale rischio sussista per un membro del personale statutario, la persona in questione ne informa l'ordinatore delegato competente. Il superiore gerarchico competente o l'ordinatore delegato conferma per iscritto se è accertata l'esistenza di un conflitto d'interessi. Laddove esista un conflitto d'interessi, l'autorità che ha il potere di nomina o l'autorità nazionale competente assicura che la persona in questione cessi ogni sua attività nella materia. L'ordinatore delegato o l'autorità nazionale competente assicura che sia intrapresa qualsiasi altra azione appropriata conformemente al diritto applicabile.

3. Ai fini del paragrafo 1, esiste un conflitto d'interessi quando l'esercizio imparziale e obiettivo delle funzioni di un agente finanziario o di un'altra persona di cui al paragrafo 1 è compromesso da motivi familiari, affettivi, da affinità politica o nazionale, da interesse economico o da qualsiasi altro interesse personale diretto o indiretto. Dal primo comma risulta come l'ambito di applicazione delle disposizioni sui conflitti d'interessi si estenda a tutte le modalità di gestione dei fondi comunitari e a tutti i soggetti, comprese le Autorità nazionali a tutti i livelli (e quelle regionali), che partecipano alla gestione del bilancio dell'UE, compresi l'esecuzione di atti preparatori e audit e lo svolgimento dei controlli.

Il primo comma sancisce altresì l'obbligo, per le autorità, di prevenire l'insorgere di conflitti di interesse e di gestire non solo le situazioni di conflitto fra gli interessi personali e quelli dell'Unione/della collettività ma anche le situazioni che possono "essere percepite" oggettivamente come situazioni di conflitto di interesse.

In merito a quest'ultima definizione, secondo la Commissione, un conflitto d'interessi percepito può verificarsi in particolare se una persona, indipendentemente dalle sue intenzioni, può ragionevolmente ritenersi o essere ritenuta portatrice di interessi pubblici e personali contrastanti che rischiano di comprometterne la capacità di svolgere i propri compiti e adempiere le proprie responsabilità in modo imparziale e obiettivo (ad esempio, un rischio o un'opportunità di favoritismo o ostilità per motivi di interesse familiare e affinità nazionale o politica possono oggettivamente essere percepiti come comportanti un conflitto d'interessi).

Un conflitto d'interessi percepito comprende le circostanze obiettive che incidono sulla fiducia nell'indipendenza e nell'imparzialità di una persona o di un'entità, anche se il conflitto d'interessi non si concretizza o anche se la persona non trae un beneficio effettivo dalla situazione. Garantire l'effettivo rispetto delle norme sulla prevenzione dei conflitti d'interessi serve proprio a fugare ogni dubbio che una persona ragionevole, informata, obiettiva e in buona fede possa nutrire in merito alla conformità del comportamento di una persona che partecipa all'esecuzione del bilancio.

Va rilevato anche che la norma è temperata dal fatto che la percezione è soggettiva ma il potenziale conflitto di interesse deve essere oggettivo: ad esempio la persona dovrebbe avere effettivamente il potere di agire o impartire istruzioni, avere effettivamente un legame che ne condiziona l'imparzialità.

Per quanto riguarda i destinatari della norma, ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 1, RF 2024, la «partecipazione» comprende gli atti preparatori e qualsiasi fase del processo di pianificazione, decisione, gestione, audit e controllo dell'utilizzo dei fondi UE.

Questa descrizione estensiva arriva a ricomprendere i gruppi consultivi di esperti costituiti da rappresentanti delle autorità pubbliche, del settore privato e/o delle organizzazioni della società civile, dove il conflitto si riferisce ovviamente non agli interessi settoriali o sociali che essi rappresentano ufficialmente in seno al gruppo consultivo ma agli interessi personali dei singoli membri.

A maggior ragione in seno all'Autorità di gestione la prevenzione e gestione dei conflitti di interessi si estende a tutto il personale che partecipa in modo diretto ad alcuna delle fasi sopra enumerate.

Il terzo comma definisce in modo ampio cosa sia il conflitto di interessi; lo stesso è approfondito negli Orientamenti sulla prevenzione e sulla gestione dei conflitti d'interessi a norma del regolamento finanziario adottati dalla Commissione.

E' utile richiamare solo i seguenti elementi:

- gli interessi diretti e indiretti sono una categoria molto ampia; possono comprendere anche doni o ospitalità, interessi non economici o derivare dal coinvolgimento in organizzazioni non governative o politiche (anche se non remunerato) e da doveri di lealtà contrastanti verso soggetti o entità diversi nei confronti dei quali la persona in questione è soggetta ad obblighi.
- Non si ravvisa normalmente conflitto di interessi quando i compiti di esecuzione del bilancio dell'UE da parte della persona in questione sono legati a decisioni di natura generale e basate su criteri oggettivi che si applicano a un intero settore dell'economia o a un gruppo molto ampio di potenziali beneficiari e che non sono pertanto compromesse da motivi affettivi, da affinità politica o nazionale e da interesse economico, né dal fatto che la persona in questione o un suo familiare figurino tra i beneficiari.

Il secondo comma dell'art. 61 prevede che in presenza di una situazione di conflitto di interesse o di una situazione che potrebbe essere ritenuta tale, il soggetto interessato sia tenuto a segnalarlo al proprio superiore gerarchico.

Il conflitto deve essere segnalato anche da eventuali terzi che ne abbiano conoscenza.

Il superiore gerarchico competente deve confermare per iscritto se esiste un conflitto d'interessi valutando attentamente se una persona a conoscenza dei fatti pertinenti potrebbe ritenere che l'integrità dell'organizzazione sia a rischio a causa di tale conflitto d'interessi.

Prima di tale valutazione, e fatto salvo il diritto applicabile, l'autorità o il superiore gerarchico dovrebbero discutere la situazione con la persona in questione per valutare meglio se esista il rischio di parzialità nell'esercizio delle sue funzioni.

Il superiore gerarchico valuta la necessità di sostituire la persona che ha dichiarato un possibile conflitto d'interessi, la quale a sua volta deve nel frattempo astenersi dal trattare il fascicolo/il caso per evitare di determinare una situazione di fatto di conflitto.

Una volta accertata l'esistenza di un conflitto d'interessi, l'autorità nazionale competente (o l'autorità che ha il potere di nomina) deve garantire che il membro del personale in questione cessi tutte le attività pertinenti connesse all'esecuzione del bilancio, compresi gli atti preparatori, nonché tutte quelle correlate alla situazione di conflitto.

Le disposizioni in materia di conflitto di interesse impongono all'autorità competente di adottare le misure correttive opportune. Secondo la Commissione, queste comprendono l'annullamento e la valutazione ex novo delle procedure di aggiudicazione, l'annullamento di contratti o accordi, la sospensione dei pagamenti, l'effettuazione di rettifiche finanziarie e il recupero dei fondi.

Nei confronti della persona che non ha dichiarato il conflitto potrebbero essere imposte sanzioni disciplinari.

Le disposizioni nazionali

Legge 241/1990

Art. 6-bis. Conflitto di interessi

1. Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endo-procedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale.

D.P.R.62/2013

Art. 6. Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d'interesse

1. Fermi restando gli obblighi di trasparenza previsti da leggi o regolamenti, il dipendente, all'atto dell'assegnazione all'ufficio, informa per iscritto il dirigente dell'ufficio di tutti i rapporti, diretti o indiretti, di collaborazione con soggetti privati in qualunque modo retribuiti che lo stesso abbia o abbia avuto negli ultimi tre anni, precisando:

- a) se in prima persona, o suoi parenti o affini entro il secondo grado, il coniuge o il convivente abbiano ancora rapporti finanziari con il soggetto con cui ha avuto i predetti rapporti di collaborazione;
- b) se tali rapporti siano intercorsi o intercorrano con soggetti che abbiano interessi in attività o decisioni inerenti all'ufficio, limitatamente alle pratiche a lui affidate.

2. Il dipendente si astiene dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado. Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, come quelli derivanti dall'intento di voler assecondare pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici.

Art.7. Obbligo di astensione

1. Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione decide il responsabile dell'ufficio di appartenenza.

I conflitti d'interessi non dichiarati non costituiscono necessariamente reati: nell'ordinamento penale italiano la fattispecie più vicina è costituita dall'art. 323 del c.p. (abuso d'ufficio) che non punisce evidentemente il conflitto di interesse non dichiarato quanto piuttosto l'averne conseguito un vantaggio: Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale e l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni

o del servizio, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio o patrimoniale (ovvero arreca ad altri un danno ingiusto, è punito con la reclusione da uno a quattro anni).

Le disposizioni regionali

Il Codice di comportamento dei dipendenti della Regione Marche approvato con DGR n. 872 del 09/06/2025

Art. 3 - PRINCIPI GENERALI

2. Il dipendente rispetta altresì i principi di integrità, correttezza, buona fede, proporzionalità, obiettività, trasparenza, equità e ragionevolezza e agisce in posizione di indipendenza e imparzialità, astenendosi in caso di conflitto di interessi.

ART. 5 – PARTECIPAZIONE AD ASSOCIAZIONI E ORGANIZZAZIONI

1. Nel rispetto della disciplina vigente del diritto di associazione, il dipendente comunica, entro 15 giorni dall'adesione, per iscritto al responsabile della struttura dirigenziale di appartenenza, la propria adesione ad associazioni od organizzazioni, a prescindere dal loro carattere riservato o meno, i cui ambiti di interesse siano coinvolti o possano interferire con lo svolgimento dell'attività dell'ufficio.

2. Ai fini di una valutazione di potenziali situazioni di conflitto, il dirigente di assegnazione del dipendente, può richiedere al dipendente di trasmettere, oltre lo statuto dell'associazione o dell'organizzazione, anche eventuali altri elementi utili a tale verifica. Qualora risulti che l'adesione interferisce con i processi di lavoro, le linee di attività e gli obiettivi assegnati al dipendente, il dirigente, sentito il dipendente, valuta l'assegnazione di quelli più compatibili ovvero adotta le misure organizzative più opportune.

Art. 6 - COMUNICAZIONE DEGLI INTERESSI FINANZIARI E CONFLITTI D'INTERESSE

1. Fermi restando gli obblighi di trasparenza previsti da leggi o regolamenti, il dipendente, all'atto dell'assegnazione alla struttura dirigenziale, comunica per iscritto al dirigente di riferimento, sulla base del modello reso disponibile dall'Amministrazione regionale, tutti i rapporti di collaborazione con soggetti privati, in qualunque modo retribuiti, che lo stesso abbia o abbia avuto negli ultimi tre anni, precisando:

- a) se in prima persona, o suoi parenti, gli affini entro il secondo grado, il coniuge o il convivente, abbiano ancora rapporti finanziari con il soggetto con cui ha avuto i predetti rapporti di collaborazione;
- b) se tali rapporti siano intercorsi o intercorrano con soggetti che abbiano interessi in attività o decisioni inerenti la struttura dirigenziale di appartenenza, limitatamente alle pratiche a lui affidate.

Il dipendente si impegna altresì a comunicare tempestivamente eventuali variazioni delle dichiarazioni già presentate.

2. In caso di nuova assunzione, all'atto della stipula del contratto di lavoro, il dipendente consegna al responsabile della struttura competente in materia di personale, la comunicazione di interesse finanziario e di conflitto di interessi di cui al comma 1. La suddetta comunicazione è trasmessa dalla struttura competente in materia di personale al dirigente della struttura di prima assegnazione del dipendente, il quale effettua la verifica di non sussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse, consultando, ove necessario, il RPCT.

3. Il dipendente si astiene dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, in cui siano coinvolti interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado. Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, come quelli derivanti dall'intento di voler assecondare pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici.

Art. 7 - OBBLIGO DI ASTENSIONE

1. Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano in qualsiasi modo coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente o nelle quali ricopra cariche sociali e di rappresentanza. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza.

2. L'astensione del dipendente è obbligatoria fino ad eventuale diversa determinazione del responsabile della struttura dirigenziale di appartenenza.

3. Il dipendente, nei casi di cui al comma 1, deve comunicare per iscritto, entro 5 giorni lavorativi dalla conoscenza delle circostanze che possono determinare un conflitto di interessi, la propria situazione al responsabile della struttura dirigenziale di appartenenza, il quale, al fine di garantire la continuità dell'attività dell'ufficio, deve rispondere per iscritto al dipendente entro i successivi 5 giorni lavorativi, sollevandolo dall'incarico e affidando l'attività ad altri dipendenti o, in assenza di idonee professionalità, avocandola a sé.

4. Il dipendente che venga a conoscenza, per ragioni di servizio, di circostanze che possano dar luogo a situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, tali da determinare, in capo ad altro dipendente, un obbligo di astensione, è tenuto ad informare tempestivamente il dirigente della struttura di appartenenza del dipendente, al fine di consentire allo stesso la valutazione di cui ai commi precedenti.

5. Ove il responsabile della struttura dirigenziale di appartenenza del dipendente, a fronte della comunicazione ricevuta, ritenga che non sussistano situazioni di conflitto di interesse che integrano il presupposto per

l'applicazione dell'obbligo di astensione di cui al presente articolo, motiva per iscritto le ragioni che consentono allo stesso dipendente di espletare comunque l'attività e rende note le stesse al dipendente con apposita comunicazione, avendo cura di informare altresì UPD e RPCT degli esiti della valutazione svolta.

6. Nel caso in cui il conflitto riguardi un dirigente della Giunta, spetta al dirigente sovraordinato la valutazione delle iniziative da assumere. Nel caso in cui il conflitto riguardi il Segretario Generale della Giunta, spetta al Vicesegretario la valutazione delle iniziative da assumere, previo coinvolgimento del relativo RPCT per la valutazione concernente l'esistenza del conflitto di interesse.

Art. 17 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER I DIRIGENTI

2. Il dirigente, prima di assumere le funzioni correlate all'incarico conferito, comunica al Segretario Generale e al dirigente della struttura regionale competente in materia di personale, le partecipazioni azionarie e gli altri interessi finanziari che possono porlo in conflitto di interessi con la funzione pubblica che svolge e dichiara se ha parenti e affini entro il secondo grado, coniuge o convivente che esercitano attività politiche, professionali o economiche che li pongano in contatti frequenti con l'ufficio che dovrà dirigere o che siano coinvolti nelle decisioni e nelle attività inerenti l'ufficio. Fornisce le informazioni sulla propria situazione patrimoniale e le dichiarazioni annuali dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche previste dalla legge, utilizzando il modello predisposto dall'amministrazione.

II. PROCEDURA OPERATIVA

Ogni dipendente ed eventuale collaboratore esterno dovrà procedere alla compilazione della dichiarazione di cui all'allegato 1 alle LG al SIGECO per le verifiche sul conflitto d'interesse e alla sottoscrizione della presente informativa come presa visione.

Si specifica che la dichiarazione di assenza di conflitto di interesse riflette la situazione personale del dipendente al momento in cui rende la dichiarazione; pertanto, quest'ultima sarà considerata valida fintantoché il dipendente non segnali la sussistenza di un conflitto di interesse, anche potenziale.

Nel caso ritenga che possa sussistere (o emergere durante lo svolgimento della sua attività) una situazione di conflitto di interesse, il dipendente è tenuto a comportarsi secondo quanto previsto all'art. 7 del Codice di comportamento sopra riportato, pertanto ad astenersi dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano in qualsiasi modo coinvolgere interessi propri o di suoi parenti ed affini e a segnalarlo tempestivamente al Dirigente responsabile della struttura di assegnazione/superiore gerarchico/Committente (nel caso di consulenti esterni), che valuterà la segnalazione con nota scritta, previo contraddittorio con l'interessato.

Dal momento in cui effettua la segnalazione e sino all'esito della valutazione scritta da parte del Dirigente/superiore gerarchico/Committente, il dipendente, in via cautelativa, si asterrà dal compiere ulteriori attività di ufficio o di servizio correlate alla situazione di conflitto di interesse oggetto di segnalazione.

Qualora il conflitto venga confermato dal Dirigente responsabile della struttura di assegnazione/superiore gerarchico/Committente il dichiarante dovrà essere sostituito per le attività per le quali risulta in conflitto.

III. CONTROLLI DELLA DICHIARAZIONE

Le dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi sono debitamente archiviate nel sistema informativo SIFORM2 e sono sottoposte a verifica campionaria, tranne quelle rilasciate dai componenti delle commissioni di gara che vengono controllate al 100%.

Le verifiche avverranno mediante i seguenti strumenti:

- Piattaforma ARACHNE;
- Piattaforma PIAF IT (Piattaforma Integrata Antifrode);
- TELEMACO;
- Banca dati PERLAPA;
- Banca dati Anagrafe degli Amministratori Locali e Regionali;
- sito web istituzionale sezione “Amministrazione Trasparente” sub sezione “Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza”;
- Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici dell’ANAC;
- sistema informativo lavoro regionale JOBAGENCY;
- portali di ricerca web (es. Google).

IV. EFFETTI IN CASO DI DICHIARAZIONE MENDACE

Nel caso in cui venga accertato che la dichiarazione contiene informazioni non veritiere il dichiarante può:

- incorrere nelle sanzioni penali richiamate dall’Art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000;
- incorrere nelle sanzioni disciplinari previste dal contratto di lavoro o dal contratto che disciplina la consulenza esterna;
- Rendere irregolare l’attività posta in essere con conseguenze anche finanziarie sull’attività posta in essere.

Infatti, l’inosservanza delle norme in materia di conflitto d’interessi può comportare l’imposizione di rettifiche finanziarie e il recupero dei fondi come previsto dalle norme settoriali specifiche e/o da altre forme di misure correttive. Si precisa infine che un conflitto d’interessi percepito oggettivamente e non risolto (ovvero per il quale non sia stata seguita la procedura di cui al punto 4 della presente nota) costituisce un’irregolarità.

ART. 27 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Sono nominati responsabili del procedimento per la concessione delle borse di studio i funzionari titolari degli I.E.Q. “Diritto allo studio” ciascuno secondo i presidi di competenza.

ART. 28 NORMA DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente atto si fa rinvio al Piano regionale per il diritto allo studio per il triennio 2023 – 2026 approvato con la deliberazione n. 60 del 3/10/2023 del Consiglio Regionale Marche, alla deliberazione della Giunta Regione Marche n. 872 del 6/7/2026 di approvazione del Programma regionale per il diritto allo studio universitario per l'a.a. 2026/2027, alla Legge Regionale n. 4 del 20/2/2017, al Decreto Legislativo n. 68 del 29/03/2012, al DPCM del 09/04/2001 “Uniformità di trattamento nel diritto agli studi universitari”, al Decreto Ministeriale n. 1320 del 17/12/2021 e alla circolare Mur n. 13676 dell'11/5/2022.

Qualora siano successivamente approvati provvedimenti regionali o statali che stabiliscano una diversa disciplina rispetto alle previsioni del presente bando il Direttore generale è autorizzato a emanare un proprio provvedimento che consenta un completo adeguamento del bando alla suddetta normativa.

ALLEGATO A

Tabelle requisito di merito differenziato ai sensi del D.M. 1320/2021

UNIVERSITA' POLITECNICA DELLE MARCHE

PRESIDIO DI ANCONA

Indice

Corsi di Laurea

Tab. 1

INGEGNERIA ELETTRONICA E DELLE TECNOLOGIE DIGITALI (Classe L-8)

Tab. 2

INGEGNERIA CIVILE E AMBIENTALE (Classe L-7)

SCIENZE E TECNOLOGIE AGRARIE (Classe L-25)

Tab. 3

INGEGNERIA INFORMATICA E DELL'AUTOMAZIONE (Classe L-8)

SCIENZE FORESTALI E AMBIENTALI (Classe L-25)

Tab.4

INGEGNERIA BIOMEDICA (Classe L-8)

INGEGNERIA DELL'INFORMAZIONE PER VIDEOGAME E REALTÀ VIRTUALE (Classe L-8)

SCIENZE BIOLOGICHE - Curriculum Biomolecolare (Classe L-13)

Tab. 5

SCIENZE AMBIENTALI E PROTEZIONE CIVILE (Classe L-32)

LOGOPEDIA (Classe L-SNT2)

Tab.6

INGEGNERIA MECCANICA (Classe L-9)

Tab. 7

INGEGNERIA EDILE (Classe L-23)

Tab. 8

SISTEMI INDUSTRIALI E DELL'INFORMAZIONE (Classe L-P03)

TECNICHE DELLA PREVENZIONE NELL'AMBIENTE E NEI LUOGHI DI LAVORO (Classe L-SNT4)

Tab. 9

INFERMIERISTICA (Classe L-SNT1)

INGEGNERIA PER LA SOSTENIBILITÀ INDUSTRIALE (Classe L-9)

SCIENZE BIOLOGICHE - Curriculum Marino (Classe L-13)

Tab. 10

TECNICHE DI LABORATORIO BIOMEDICO (Classe L-SNT3)

ENVIRONMENTAL SCIENCES AND CIVIL PROTECTION (Classe L-32)

Tab. 11

IGIENE DENTALE (Classe L-SNT3)

Tab. 12

TECNICHE DI FISIOPATOLOGIA CARDIOCIRCOLATORIA E PERFUSIONE CARDIOVASCOLARE (Classe L-SNT3)

Corsi di Laurea Magistrale

Tab. 13

SCIENZE FORESTALI, DEI SUOLI E DEL PAESAGGIO (Classe LM-73)

Tab. 14

BIOMEDICAL ENGINEERING (Classe LM-21)

DATA SCIENCE FOR ECONOMICS, BUSINESS AND FINANCE (Classe LM-56 e LM-91)

ECONOMIA E MANAGEMENT – Curriculum Marketing & sales manager, Consulente aziendale e finanziario (Classe LM-77)

INGEGNERIA CIVILE (Classe LM-23)

INGEGNERIA EDILE (Classe LM-24)

INGEGNERIA ELETTRONICA - curriculum Electronics for Digital Signal Processing, Smart and Secure Communication Networks, Sistemi elettronici e Nanotecnologie (Classe LM-29)

MANAGEMENT PUBBLICO E DEI SISTEMI SOCIO SANITARI (Classe LM-77)

Tab. 15

ECONOMIA E MANAGEMENT – Curriculum CFO e controlling manager (Classe LM-77)

Tab. 16

ENVIRONMENTAL ENGINEERING (Classe LM-35)

Tab. 17

SCIENZE RIABILITATIVE DELLE PROFESSIONI SANITARIE (Classe LM-SNT2)

Tab. 18

SCIENZE E TECNOLOGIE FORESTALI E AMBIENTALI (Classe LM-73)

Corsi di Laurea Magistrale a Ciclo Unico

Tab. 19

MEDICINA E CHIRURGIA (Classe LM-41)

Tab. 20

MEDICINE AND SURGERY (Classe LM-41)

Tab. 21

ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIA (Classe LM-46)

Tab. 22

INGEGNERIA EDILE - ARCHITETTURA (Classe LM-4 c.u.)

Tab. 1 – UNIVERSITA' POLITECNICA DELLE MARCHE							
INGEGNERIA ELETTRONICA E DELLE TECNOLOGIE DIGITALI (Classe L-8)							
Studenti iscritti a TEMPO PIENO		Studenti iscritti a TEMPO PARZIALE		Studenti in condizione di disabilità riconosciuti dalla commissione ai sensi della l. 104/92 o con “invalidità non inferiore al 66%” TEMPO PIENO		Studenti in condizione di disabilità riconosciuti dalla commissione ai sensi della l. 104/92 o con “invalidità non inferiore al 66%” TEMPO PARZIALE	
anno di corso	n. CFU	anno di corso	n. CFU	anno di corso	n. CFU	anno di corso	n. CFU
2° anno	21	2° anno	10	2° anno	12	2° anno	6
3° anno	76	3° anno	38	3° anno	45	3° anno	22
Ulteriore semestre	135	4° anno	67	4° anno	81	4° anno	40
		5° anno	94	Ulteriore semestre	114	5° anno	57
		6° anno	121			6° anno	73
		7° anno	148			7° anno	90
						8° anno	106
						9° anno	122

Tab. 2 - UNIVERSITA' POLITECNICA DELLE MARCHE							
INGEGNERIA CIVILE E AMBIENTALE (Classe L-7)							
SCIENZE E TECNOLOGIE AGRARIE (Classe L-25)							
Studenti iscritti a TEMPO PIENO		Studenti iscritti a TEMPO PARZIALE		Studenti in condizione di disabilità riconosciuti dalla commissione ai sensi della l. 104/92 o con “invalidità non inferiore al 66%” TEMPO PIENO		Studenti in condizione di disabilità riconosciuti dalla commissione ai sensi della l. 104/92 o con “invalidità non inferiore al 66%” TEMPO PARZIALE	
anno di corso	n. CFU	anno di corso	n. CFU	anno di corso	n. CFU	anno di corso	n. CFU
2° anno	21	2° anno	10	2° anno	12	2° anno	6
3° anno	80	3° anno	40	3° anno	48	3° anno	24
Ulteriore semestre	135	4° anno	67	4° anno	81	4° anno	40
		5° anno	94	Ulteriore semestre	114	5° anno	57
		6° anno	121			6° anno	73
		7° anno	148			7° anno	90
						8° anno	106
						9° anno	122

Tab. 3 - UNIVERSITA' POLITECNICA DELLE MARCHE							
INGEGNERIA INFORMATICA E DELL'AUTOMAZIONE (Classe L-8)							
SCIENZE FORESTALI E AMBIENTALI (Classe L-25)							
Studenti iscritti a TEMPO PIENO		Studenti iscritti a TEMPO PARZIALE		Studenti in condizione di disabilità riconosciuti dalla commissione ai sensi della l. 104/92 o con "invalidità non inferiore al 66%" TEMPO PIENO		Studenti in condizione di disabilità riconosciuti dalla commissione ai sensi della l. 104/92 o con "invalidità non inferiore al 66%" TEMPO PARZIALE	
anno di corso	n. CFU	anno di corso	n. CFU	anno di corso	n. CFU	anno di corso	n. CFU
2° anno	22	2° anno	11	2° anno	13	2° anno	6
3° anno	80	3° anno	40	3° anno	48	3° anno	24
Ulteriore semestre	135	4° anno	67	4° anno	81	4° anno	40
		5° anno	94	Ulteriore semestre	114	5° anno	57
		6° anno	121			6° anno	73
		7° anno	148			7° anno	90
						8° anno	106
						9° anno	122

Tab.4 - UNIVERSITA' POLITECNICA DELLE MARCHE							
INGEGNERIA BIOMEDICA (Classe L-8)							
INGEGNERIA DELL'INFORMAZIONE PER VIDEOGAME E REALTÀ VIRTUALE (Classe L-8)							
SCIENZE BIOLOGICHE - Curriculum Biomolecolare (Classe L-13)							
Studenti iscritti a TEMPO PIENO		Studenti iscritti a TEMPO PARZIALE		Studenti in condizione di disabilità riconosciuti dalla commissione ai sensi della l. 104/92 o con "invalidità non inferiore al 66%" TEMPO PIENO		Studenti in condizione di disabilità riconosciuti dalla commissione ai sensi della l. 104/92 o con "invalidità non inferiore al 66%" TEMPO PARZIALE	
anno di corso	n. CFU	anno di corso	n. CFU	anno di corso	n. CFU	anno di corso	n. CFU
2° anno	23	2° anno	11	2° anno	13	2° anno	6
3° anno	80	3° anno	40	3° anno	48	3° anno	24
Ulteriore semestre	135	4° anno	67	4° anno	81	4° anno	40
		5° anno	94	Ulteriore semestre	114	5° anno	57
		6° anno	121			6° anno	73
		7° anno	148			7° anno	90
						8° anno	106
						9° anno	122

Tab. 5 - UNIVERSITA' POLITECNICA DELLE MARCHE

SCIENZE AMBIENTALI E PROTEZIONE CIVILE (Classe L-32)

LOGOPEDIA (Classe L-SNT2)

Studenti iscritti a TEMPO PIENO		Studenti iscritti a TEMPO PARZIALE		Studenti in condizione di disabilità riconosciuti dalla commissione ai sensi della l. 104/92 o con “invalidità non inferiore al 66%” TEMPO PIENO		Studenti in condizione di disabilità riconosciuti dalla commissione ai sensi della l. 104/92 o con “invalidità non inferiore al 66%” TEMPO PARZIALE	
anno di corso	n. CFU	anno di corso	n. CFU	anno di corso	n. CFU	anno di corso	n. CFU
2° anno	24	2° anno	12	2° anno	14	2° anno	7
3° anno	80	3° anno	40	3° anno	48	3° anno	24
Ulteriore semestre	135	4° anno	67	4° anno	81	4° anno	40
		5° anno	94	Ulteriore semestre	114	5° anno	57
		6° anno	121			6° anno	73
		7° anno	148			7° anno	90
						8° anno	106
						9° anno	122

Tab. 6 - UNIVERSITA' POLITECNICA DELLE MARCHE

INGEGNERIA MECCANICA (Classe L-9)

Studenti iscritti a TEMPO PIENO		Studenti iscritti a TEMPO PARZIALE		Studenti in condizione di disabilità riconosciuti dalla commissione ai sensi della l. 104/92 o con “invalidita' non inferiore al 66%” TEMPO PIENO		Studenti in condizione di disabilità riconosciuti dalla commissione ai sensi della l. 104/92 o con “invalidita' non inferiore al 66%” TEMPO PARZIALE	
anno di corso	n. CFU	anno di corso	n. CFU	anno di corso	n. CFU	anno di corso	n. CFU
2° anno	22	2° anno	11	2° anno	13	2° anno	6
3° anno	78	3° anno	39	3° anno	46	3° anno	23
Ulteriore semestre	135	4° anno	67	4° anno	81	4° anno	40
		5° anno	94	Ulteriore semestre	114	5° anno	57
		6° anno	121			6° anno	73
		7° anno	148			7° anno	90
						8° anno	106
						9° anno	122

Tab. 7 - UNIVERSITA' POLITECNICA DELLE MARCHE

INGEGNERIA EDILE (Classe L-23)

Studenti iscritti a TEMPO PIENO		Studenti iscritti a TEMPO PARZIALE		Studenti in condizione di disabilità riconosciuti dalla commissione ai sensi della l. 104/92 o con "invalidità non inferiore al 66%" TEMPO PIENO		Studenti in condizione di disabilità riconosciuti dalla commissione ai sensi della l. 104/92 o con "invalidità non inferiore al 66%" TEMPO PARZIALE	
anno di corso	n. CFU	anno di corso	n. CFU	anno di corso	n. CFU	anno di corso	n. CFU
2° anno	21	2° anno	10	2° anno	12	2° anno	6
3° anno	78	3° anno	39	3° anno	46	3° anno	23
Ulteriore semestre	135	4° anno	67	4° anno	81	4° anno	40
		5° anno	94	Ulteriore semestre	114	5° anno	57
		6° anno	121			6° anno	73
		7° anno	148			7° anno	90
						8° anno	106
						9° anno	122

Tab. 8 - UNIVERSITA' POLITECNICA DELLE MARCHE

SISTEMI INDUSTRIALI E DELL'INFORMAZIONE (Classe L-P03)

TECNICHE DELLA PREVENZIONE NELL'AMBIENTE E NEI LUOGHI DI LAVORO (Classe L-SNT4)

Studenti iscritti a TEMPO PIENO		Studenti iscritti a TEMPO PARZIALE		Studenti in condizione di disabilità riconosciuti dalla commissione ai sensi della l. 104/92 o con "invalidità non inferiore al 66%" TEMPO PIENO		Studenti in condizione di disabilità riconosciuti dalla commissione ai sensi della l. 104/92 o con "invalidità non inferiore al 66%" TEMPO PARZIALE	
anno di corso	n. CFU	anno di corso	n. CFU	anno di corso	n. CFU	anno di corso	n. CFU
2° anno	22	2° anno	11	2° anno	13	2° anno	6
3° anno	76	3° anno	38	3° anno	45	3° anno	22
Ulteriore semestre	135	4° anno	67	4° anno	81	4° anno	40
		5° anno	94	Ulteriore semestre	114	5° anno	57
		6° anno	121			6° anno	73
		7° anno	148			7° anno	90
						8° anno	106
						9° anno	122

Tab. 9 - UNIVERSITA' POLITECNICA DELLE MARCHE							
INFERMIERISTICA (Classe L-SNT1)							
INGEGNERIA PER LA SOSTENIBILITÀ INDUSTRIALE (Classe L-9)							
SCIENZE BIOLOGICHE - Curriculum Marino (Classe L-13)							
Studenti iscritti a TEMPO PIENO		Studenti iscritti a TEMPO PARZIALE		Studenti in condizione di disabilità riconosciuti dalla commissione ai sensi della l. 104/92 o con “invalidità non inferiore al 66%” TEMPO PIENO		Studenti in condizione di disabilità riconosciuti dalla commissione ai sensi della l. 104/92 o con “invalidità non inferiore al 66%” TEMPO PARZIALE	
anno di corso	n. CFU	anno di corso	n. CFU	anno di corso	n. CFU	anno di corso	n. CFU
2° anno	23	2° anno	11	2° anno	13	2° anno	6
3° anno	78	3° anno	39	3° anno	46	3° anno	23
Ulteriore semestre	135	4° anno	67	4° anno	81	4° anno	40
		5° anno	94	Ulteriore semestre	114	5° anno	57
		6° anno	121			6° anno	73
		7° anno	148			7° anno	90
						8° anno	106
						9° anno	122

Tab.10 - UNIVERSITA' POLITECNICA DELLE MARCHE							
TECNICHE DI LABORATORIO BIOMEDICO (Classe L-SNT3)							
ENVIRONMENTAL SCIENCES AND CIVIL PROTECTION (Classe L-32)							
Studenti iscritti a TEMPO PIENO		Studenti iscritti a TEMPO PARZIALE		Studenti in condizione di disabilità riconosciuti dalla commissione ai sensi della l. 104/92 o con “invalidità non inferiore al 66%” TEMPO PIENO		Studenti in condizione di disabilità riconosciuti dalla commissione ai sensi della l. 104/92 o con “invalidità non inferiore al 66%” TEMPO PARZIALE	
anno di corso	n. CFU	anno di corso	n. CFU	anno di corso	n. CFU	anno di corso	n. CFU
2° anno	24	2° anno	12	2° anno	14	2° anno	7
3° anno	78	3° anno	39	3° anno	46	3° anno	23
Ulteriore semestre	135	4° anno	67	4° anno	81	4° anno	40
		5° anno	94	Ulteriore semestre	114	5° anno	57
		6° anno	121			6° anno	73
		7° anno	148			7° anno	90
						8° anno	106
						9° anno	122

Tab. 11 - UNIVERSITA' POLITECNICA DELLE MARCHE

IGIENE DENTALE (Classe L-SNT3)

Studenti iscritti a TEMPO PIENO		Studenti iscritti a TEMPO PARZIALE		Studenti in condizione di disabilità riconosciuti dalla commissione ai sensi della l. 104/92 o con "invalidità non inferiore al 66%" TEMPO PIENO		Studenti in condizione di disabilità riconosciuti dalla commissione ai sensi della l. 104/92 o con "invalidità non inferiore al 66%" TEMPO PARZIALE	
anno di corso	n. CFU	anno di corso	n. CFU	anno di corso	n. CFU	anno di corso	n. CFU
2° anno	20	2° anno	10	2° anno	12	2° anno	6
3° anno	74	3° anno	37	3° anno	44	3° anno	22
Ulteriore semestre	135	4° anno	67	4° anno	81	4° anno	40
		5° anno	94	Ulteriore semestre	114	5° anno	57
		6° anno	121			6° anno	73
		7° anno	148			7° anno	90
						8° anno	106
						9° anno	122

Tab. 12 - UNIVERSITA' POLITECNICA DELLE MARCHE

TECNICHE DI FISIOPATOLOGIA CARDIOCIRCOLATORIA E PERFUSIONE CARDIOVASCOLARE (Classe L-SNT3)

Studenti iscritti a TEMPO PIENO		Studenti iscritti a TEMPO PARZIALE		Studenti in condizione di disabilità riconosciuti dalla commissione ai sensi della l. 104/92 o con "invalidità non inferiore al 66%" TEMPO PIENO		Studenti in condizione di disabilità riconosciuti dalla commissione ai sensi della l. 104/92 o con "invalidità non inferiore al 66%" TEMPO PARZIALE	
anno di corso	n. CFU	anno di corso	n. CFU	anno di corso	n. CFU	anno di corso	n. CFU
2° anno	25	2° anno	12	2° anno	15	2° anno	7
3° anno	79	3° anno	39	3° anno	47	3° anno	23
Ulteriore semestre	135	4° anno	67	4° anno	81	4° anno	40
		5° anno	94	Ulteriore semestre	114	5° anno	57
		6° anno	121			6° anno	73
		7° anno	148			7° anno	90
						8° anno	106
						9° anno	122

Tab. 13 - UNIVERSITA' POLITECNICA DELLE MARCHE

SCIENZE FORESTALI, DEI SUOLI E DEL PAESAGGIO (Classe LM-73)

Studenti iscritti a TEMPO PIENO		Studenti iscritti a TEMPO PARZIALE		Studenti in condizione di disabilità riconosciuti dalla commissione ai sensi della l. 104/92 o con "invalidità non inferiore al 66%" TEMPO PIENO		Studenti in condizione di disabilità riconosciuti dalla commissione ai sensi della l. 104/92 o con "invalidità non inferiore al 66%" TEMPO PARZIALE	
anno di corso	n. CFU	anno di corso	n. CFU	anno di corso	n. CFU	anno di corso	n. CFU
2° anno	24	2° anno	12	2° anno	14	2° anno	7
Ulteriore semestre	80	3° anno	40	3° anno	48	3° anno	24
		4° anno	67	Ulteriore semestre	81	4° anno	40
		5° anno	94			5° anno	57
						6° anno	73
						7° anno	90

Tab. 14 - UNIVERSITA' POLITECNICA DELLE MARCHE							
BIOMEDICAL ENGINEERING (Classe LM-21)							
INGEGNERIA CIVILE (Classe LM-23)							
INGEGNERIA EDILE (Classe LM-24)							
INGEGNERIA ELETTRONICA curriculum Electronics for Digital Signal Processing, Smart and Secure Communication Networks, Sistemi Elettronici e Nanotecnologie (Classe LM-29)							
DATA SCIENCE FOR ECONOMICS, BUSINESS AND FINANCE (Classe LM-56 e LM-91)							
MANAGEMENT PUBBLICO E DEI SISTEMI SOCIO SANITARI (Classe LM-77)							
ECONOMIA E MANAGEMENT - Curriculum Marketing e sales manager, Consulente aziendale e finanziario (Classe LM-77)							
Studenti iscritti a TEMPO PIENO		Studenti iscritti a TEMPO PARZIALE		Studenti in condizione di disabilità riconosciuti dalla commissione ai sensi della l. 104/92 o con "invalidità non inferiore al 66%" TEMPO PIENO		Studenti in condizione di disabilità riconosciuti dalla commissione ai sensi della l. 104/92 o con "invalidità non inferiore al 66%" TEMPO PARZIALE	
anno di corso	n. CFU	anno di corso	n. CFU	anno di corso	n. CFU	anno di corso	n. CFU
2° anno	28	2° anno	14	2° anno	16	2° anno	8
Ulteriore semestre	80	3° anno	40	3° anno	48	3° anno	24
		4° anno	67	Ulteriore semestre	81	4° anno	40
		5° anno	94			5° anno	57
						6° anno	73
						7° anno	90

Tab. 15 - UNIVERSITA' POLITECNICA DELLE MARCHE							
ECONOMIA E MANAGEMENT – Curriculum CFO e controlling manager (Classe LM-77)							
Studenti iscritti a TEMPO PIENO		Studenti iscritti a TEMPO PARZIALE		Studenti in condizione di disabilità riconosciuti dalla commissione ai sensi della l. 104/92 o con "invalidità non inferiore al 66%" TEMPO PIENO		Studenti in condizione di disabilità riconosciuti dalla commissione ai sensi della l. 104/92 o con "invalidità non inferiore al 66%" TEMPO PARZIALE	
anno di corso	n. CFU	anno di corso	n. CFU	anno di corso	n. CFU	anno di corso	n. CFU
2° anno	27	2° anno	13	2° anno	16	2° anno	8
Ulteriore semestre	80	3° anno	40	3° anno	48	3° anno	24
		4° anno	67	Ulteriore semestre	81	4° anno	40
		5° anno	94			5° anno	57
						6° anno	73
						7° anno	90

Tab. 16 - UNIVERSITA' POLITECNICA DELLE MARCHE

ENVIRONMENTAL ENGINEERING (Classe LM-35)

Studenti iscritti a TEMPO PIENO		Studenti iscritti a TEMPO PARZIALE		Studenti in condizione di disabilità riconosciuti dalla commissione ai sensi della l. 104/92 o con "invalidità non inferiore al 66%" TEMPO PIENO		Studenti in condizione di disabilità riconosciuti dalla commissione ai sensi della l. 104/92 o con "invalidità non inferiore al 66%" TEMPO PARZIALE	
anno di corso	n. CFU	anno di corso	n. CFU	anno di corso	n. CFU	anno di corso	n. CFU
2° anno	25	2° anno	12	2° anno	15	2° anno	7
Ulteriore semestre	80	3° anno	40	3° anno	48	3° anno	24
		4° anno	67	Ulteriore semestre	81	4° anno	40
		5° anno	94			5° anno	57
						6° anno	73
						7° anno	90

Tab. 17 - UNIVERSITA' POLITECNICA DELLE MARCHE

SCIENZE RIABILITATIVE DELLE PROFESSIONI SANITARIE (Classe LM-SNT2)

Studenti iscritti a TEMPO PIENO		Studenti iscritti a TEMPO PARZIALE		Studenti in condizione di disabilità riconosciuti dalla commissione ai sensi della l. 104/92 o con "invalidità non inferiore al 66%" TEMPO PIENO		Studenti in condizione di disabilità riconosciuti dalla commissione ai sensi della l. 104/92 o con "invalidità non inferiore al 66%" TEMPO PARZIALE	
anno di corso	n. CFU	anno di corso	n. CFU	anno di corso	n. CFU	anno di corso	n. CFU
2° anno	29	2° anno	14	2° anno	17	2° anno	8
Ulteriore semestre	80	3° anno	40	3° anno	48	3° anno	24
		4° anno	67	Ulteriore semestre	81	4° anno	40
		5° anno	94			5° anno	57
						6° anno	73
						7° anno	90

Tab. 18 - UNIVERSITA' POLITECNICA DELLE MARCHE

SCIENZE E TECNOLOGIE FORESTALI E AMBIENTALI (Classe LM-73)

Studenti iscritti a TEMPO PIENO		Studenti iscritti a TEMPO PARZIALE		Studenti in condizione di disabilità riconosciuti dalla commissione ai sensi della l. 104/92 o con “invalidità non inferiore al 66%” TEMPO PIENO		Studenti in condizione di disabilità riconosciuti dalla commissione ai sensi della l. 104/92 o con “invalidità non inferiore al 66%” TEMPO PARZIALE	
anno di corso	n. CFU	anno di corso	n. CFU	anno di corso	n. CFU	anno di corso	n. CFU
2° anno	19	2° anno	9	2° anno	11	2° anno	5
Ulteriore semestre	80	3° anno	40	3° anno	48	3° anno	24
		4° anno	67	Ulteriore semestre	81	4° anno	40
		5° anno	94			5° anno	57
						6° anno	73
						7° anno	90

Tab. 19 - UNIVERSITA' POLITECNICA DELLE MARCHE

MEDICINA E CHIRURGIA (Classe LM-41)

Studenti iscritti a TEMPO PIENO		Studenti iscritti a TEMPO PARZIALE		Studenti in condizione di disabilità riconosciuti dalla commissione ai sensi della l. 104/92 o con “invalidità non inferiore al 66%” TEMPO PIENO		Studenti in condizione di disabilità riconosciuti dalla commissione ai sensi della l. 104/92 o con “invalidità non inferiore al 66%” TEMPO PARZIALE	
anno di corso	n. CFU	anno di corso	n. CFU	anno di corso	n. CFU	anno di corso	n. CFU
2° anno	22	2° anno	11	2° anno	13	2° anno	6
3° anno	60	3° anno	30	3° anno	36	3° anno	18
4° anno	111	4° anno	55	4° anno	66	4° anno	33
5° anno	165	5° anno	82	5° anno	99	5° anno	49
6° anno	221	6° anno	110	6° anno	132	6° anno	66
Ulteriore semestre	300	7° anno	148	7° anno	180	7° anno	90
		8° anno	175	Ulteriore semestre	213	8° anno	106
		9° anno	202			9° anno	122
		10° anno	229			10° anno	138
		11° anno	256			11° anno	154
		12° anno	283			12° anno	170
		13° anno	310			13° anno	186
						14° anno	202
						15° anno	218

Tab. 20 - UNIVERSITA' POLITECNICA DELLE MARCHE

MEDICINE AND SURGERY (Classe LM-41)

Studenti iscritti a TEMPO PIENO		Studenti iscritti a TEMPO PARZIALE		Studenti in condizione di disabilità riconosciuti dalla commissione ai sensi della l. 104/92 o con “invalidità non inferiore al 66%” TEMPO PIENO		Studenti in condizione di disabilità riconosciuti dalla commissione ai sensi della l. 104/92 o con “invalidità non inferiore al 66%” TEMPO PARZIALE	
anno di corso	n. CFU	anno di corso	n. CFU	anno di corso	n. CFU	anno di corso	n. CFU
2° anno	20	2° anno	10	2° anno	12	2° anno	6
3° anno	73	3° anno	36	3° anno	43	3° anno	21
4° anno	114	4° anno	57	4° anno	68	4° anno	34
5° anno	173	5° anno	86	5° anno	103	5° anno	51
6° anno	240	6° anno	120	6° anno	144	6° anno	72
Ulteriore semestre	300	7° anno	148	7° anno	180	7° anno	90
		8° anno	175	Ulteriore semestre	213	8° anno	106
		9° anno	202			9° anno	122
		10° anno	229			10° anno	138
		11° anno	256			11° anno	154
		12° anno	283			12° anno	170
		13° anno	310			13° anno	186
						14° anno	202
						15° anno	218

Tab. 21 - UNIVERSITA' POLITECNICA DELLE MARCHE

ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIA (Classe LM-46)

Studenti iscritti a TEMPO PIENO		Studenti iscritti a TEMPO PARZIALE		Studenti in condizione di disabilità riconosciuti dalla commissione ai sensi della l. 104/92 o con “invalidità non inferiore al 66%” TEMPO PIENO		Studenti in condizione di disabilità riconosciuti dalla commissione ai sensi della l. 104/92 o con “invalidità non inferiore al 66%” TEMPO PARZIALE	
anno di corso	n. CFU	anno di corso	n. CFU	anno di corso	n. CFU	anno di corso	n. CFU
2° anno	20	2° anno	10	2° anno	12	2° anno	6
3° anno	75	3° anno	37	3° anno	45	3° anno	22
4° anno	131	4° anno	65	4° anno	78	4° anno	39
5° anno	176	5° anno	88	5° anno	105	5° anno	52
6° anno	232	6° anno	116	6° anno	139	6° anno	69
Ulteriore semestre	300	7° anno	148	7° anno	180	7° anno	90
		8° anno	175	Ulteriore semestre	213	8° anno	106
		9° anno	202			9° anno	122
		10° anno	229			10° anno	138
		11° anno	256			11° anno	154
		12° anno	283			12° anno	170
		13° anno	310			13° anno	186
						14° anno	202
						15° anno	218

Tab. 22 - UNIVERSITA' POLITECNICA DELLE MARCHE

INGEGNERIA EDILE - ARCHITETTURA (Classe LM-4 c.u.)

Studenti iscritti a TEMPO PIENO		Studenti iscritti a TEMPO PARZIALE		Studenti in condizione di disabilità riconosciuti dalla commissione ai sensi della l. 104/92 o con “invalidità non inferiore al 66%” TEMPO PIENO		Studenti in condizione di disabilità riconosciuti dalla commissione ai sensi della l. 104/92 o con “invalidità non inferiore al 66%” TEMPO PARZIALE	
anno di corso	n. CFU	anno di corso	n. CFU	anno di corso	n. CFU	anno di corso	n. CFU
2° anno	24	2° anno	12	2° anno	14	2° anno	7
3° anno	80	3° anno	40	3° anno	48	3° anno	24
4° anno	135	4° anno	67	4° anno	81	4° anno	40
5° anno	190	5° anno	94	5° anno	114	5° anno	57
Ulteriore semestre	245	6° anno	121	6° anno	147	6° anno	73
		7° anno	148	Ulteriore semestre	180	7° anno	90
		8° anno	175			8° anno	106
		9° anno	202			9° anno	122
		10° anno	229			10° anno	138
		11° anno	256			11° anno	154
						12° anno	170
						13° anno	186

ALLEGATO B

Tabelle requisito di merito differenziato ai sensi del D.M. 1320/2021

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CAMERINO

PRESIDIO DI CAMERINO

Indice

Corsi di Laurea

Tab. 23

BIOLOGIA DELLA NUTRIZIONE (Classe L-13)

Tab. 24

CHIMICA (Classe L-27)

Tab. 25

INFORMAZIONE SCIENTIFICA SUL FARMACO E SCIENZE DEL FITNESS E DEI PRODOTTI DELLA SALUTE
- Curriculum Informazione Scientifica Sul Farmaco (Classe L-29)

Tab.26

INFORMAZIONE SCIENTIFICA SUL FARMACO E SCIENZE DEL FITNESS E DEI PRODOTTI DELLA SALUTE
- Curriculum Scienze e Tecnologie del Fitness e dei Prodotti della Salute (Classe L-29)

Tab. 27

SCIENZA DEI MATERIALI (Classe L-ScMat)

TECNOLOGIE INNOVATIVE PER I BENI CULTURALI (Classe L-43)

Tab. 28

SCIENZE GEOLOGICHE E TECNOLOGIE PER L'AMBIENTE (Classe L-34)

Tab. 29

TECNICO DEL BENESSERE ANIMALE E DELLE PRODUZIONI (Classe L-38)

Tab. 30

TECNOLOGIE E DIAGNOSTICA PER I BENI CULTURALI (Classe L-43)

Tab. 31

AMBIENTE E GESTIONE SOSTENIBILE DELLE RISORSE NATURALI – Curriculum Tecnico in gestione e valorizzazione delle risorse naturali (Classe L-32)

Corsi di Laurea Magistrale

Tab. 32

BIOLOGICAL SCIENCES – Curriculum Biologia della conservazione e gestione ambientale (Classe LM-6)

Tab. 33

ARCHITETTURA (Classe LM-4)

GEOENVIRONMENTAL RESOURCES AND RISKS – Curriculum Earth materials and processes (Classe LM-74)

Tab. 34

BIOLOGICAL SCIENCES – Curriculum Molecular Diagnostic and Biotechnology (Classe LM-6)

Tab. 35

COMPUTER SCIENCE – Curriculum Business information systems, Software Development and technologies (Classe LM-18)

DESIGN PER L'INNOVAZIONE E LA CULTURA DIGITALE (Classe LM-12)

Tab. 36

GEOENVIRONMENTAL RESOURCES AND RISKS – Curriculum Geoengineering, Resource and environment (Classe LM-74)

PHYSICS – Curriculum Astroparticle and Nuclear Physics, Condensed Matter and Nanoscience (Classe LM-17)

Corsi di Laurea Magistrale a Ciclo Unico

Tab. 37

CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE – NON ABILITANTE (Classe LM-13)

Tab. 38

CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE - ABILITANTE (Classe LM-13)

Tab. 39

GIURISPRUDENZA (Classe LMG/01)

Tab. 40

MEDICINA VETERINARIA (Classe LM-42)

Tab. 41

FARMACIA – NON ABILITANTE (Classe LM-13)

Tab. 42

FARMACIA - ABILITANTE (Classe LM-13)

Tab. 23 – UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CAMERINO

BIOLOGIA DELLA NUTRIZIONE (Classe L-13)

Studenti iscritti a TEMPO PIENO		Studenti iscritti a TEMPO PARZIALE		Studenti in condizione di disabilità riconosciuti dalla commissione ai sensi della l. 104/92 o con “invalidità non inferiore al 66%” TEMPO PIENO		Studenti in condizione di disabilità riconosciuti dalla commissione ai sensi della l. 104/92 o con “invalidità non inferiore al 66%” TEMPO PARZIALE	
anno di corso	n. CFU	anno di corso	n. CFU	anno di corso	n. CFU	anno di corso	n. CFU
2° anno	23	2° anno	11	2° anno	13	2° anno	6
3° anno	80	3° anno	40	3° anno	48	3° anno	24
Ulteriore semestre	135	4° anno	67	4° anno	81	4° anno	40
		5° anno	94	Ulteriore semestre	114	5° anno	57
		6° anno	121			6° anno	73
		7° anno	148			7° anno	90
						8° anno	106
						9° anno	122

Tab. 24 – UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CAMERINO

CHIMICA (Classe L-27)

Studenti iscritti a TEMPO PIENO		Studenti iscritti a TEMPO PARZIALE		Studenti in condizione di disabilità riconosciuti dalla commissione ai sensi della l. 104/92 o con “invalidità non inferiore al 66%” TEMPO PIENO		Studenti in condizione di disabilità riconosciuti dalla commissione ai sensi della l. 104/92 o con “invalidità non inferiore al 66%” TEMPO PARZIALE	
anno di corso	n. CFU	anno di corso	n. CFU	anno di corso	n. CFU	anno di corso	n. CFU
2° anno	21	2° anno	10	2° anno	12	2° anno	6
3° anno	74	3° anno	37	3° anno	44	3° anno	22
Ulteriore semestre	135	4° anno	67	4° anno	81	4° anno	40
		5° anno	94	Ulteriore semestre	114	5° anno	57
		6° anno	121			6° anno	73
		7° anno	148			7° anno	90
						8° anno	106
						9° anno	122

Tab. 25 – UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CAMERINO

INFORMAZIONE SCIENTIFICA SUL FARMACO E SCIENZE DEL FITNESS E DEI PRODOTTI DELLA SALUTE – Curriculum Informazione Scientifica sul Farmaco (Classe L-29)

Studenti iscritti a TEMPO PIENO		Studenti iscritti a TEMPO PARZIALE		Studenti in condizione di disabilità riconosciuti dalla commissione ai sensi della l. 104/92 o con “invalidità non inferiore al 66%” TEMPO PIENO		Studenti in condizione di disabilità riconosciuti dalla commissione ai sensi della l. 104/92 o con “invalidità non inferiore al 66%” TEMPO PARZIALE	
anno di corso	n. CFU	anno di corso	n. CFU	anno di corso	n. CFU	anno di corso	n. CFU
2° anno	20	2° anno	10	2° anno	12	2° anno	6
3° anno	68	3° anno	34	3° anno	40	3° anno	20
Ulteriore semestre	135	4° anno	67	4° anno	81	4° anno	40
		5° anno	94	Ulteriore semestre	114	5° anno	57
		6° anno	121			6° anno	73
		7° anno	148			7° anno	90
						8° anno	106
						9° anno	122

Tab. 26 – UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CAMERINO

INFORMAZIONE SCIENTIFICA SUL FARMACO E SCIENZE DEL FITNESS E DEI PRODOTTI DELLA SALUTE – Curriculum Scienze e Tecnologie del Fitness e dei Prodotti della Salute (Classe L-29)

Studenti iscritti a TEMPO PIENO		Studenti iscritti a TEMPO PARZIALE		Studenti in condizione di disabilità riconosciuti dalla commissione ai sensi della l. 104/92 o con “invalidità non inferiore al 66%” TEMPO PIENO		Studenti in condizione di disabilità riconosciuti dalla commissione ai sensi della l. 104/92 o con “invalidità non inferiore al 66%” TEMPO PARZIALE	
anno di corso	n. CFU	anno di corso	n. CFU	anno di corso	n. CFU	anno di corso	n. CFU
2° anno	20	2° anno	10	2° anno	12	2° anno	6
3° anno	71	3° anno	35	3° anno	42	3° anno	21
Ulteriore semestre	135	4° anno	67	4° anno	81	4° anno	40
		5° anno	94	Ulteriore semestre	114	5° anno	57
		6° anno	121			6° anno	73
		7° anno	148			7° anno	90
						8° anno	106
						9° anno	122

Tab. 27 – UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CAMERINO

SCIENZA DEI MATERIALI (Classe L- Sc Mat)

TECNOLOGIE INNOVATIVE PER I BENI CULTURALI (Classe L-43)

Studenti iscritti a TEMPO PIENO		Studenti iscritti a TEMPO PARZIALE		Studenti in condizione di disabilità riconosciuti dalla commissione ai sensi della L. 104/92 o con "invalidità non inferiore al 66%" TEMPO PIENO		Studenti in condizione di disabilità riconosciuti dalla commissione ai sensi della L. 104/92 o con "invalidità non inferiore al 66%" TEMPO PARZIALE	
anno di corso	n. CFU	anno di corso	n. CFU	anno di corso	n. CFU	anno di corso	n. CFU
2° anno	23	2° anno	11	2° anno	13	2° anno	6
3° anno	78	3° anno	39	3° anno	46	3° anno	23
Ulteriore semestre	135	4° anno	67	4° anno	81	4° anno	40
		5° anno	94	Ulteriore semestre	114	5° anno	57
		6° anno	121			6° anno	73
		7° anno	148			7° anno	90
						8° anno	106
						9° anno	122

Tab. 28 – UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CAMERINO

SCIENZE GEOLOGICHE E TECNOLOGIE PER L'AMBIENTE (Classe L-34)

Studenti iscritti a TEMPO PIENO		Studenti iscritti a TEMPO PARZIALE		Studenti in condizione di disabilità riconosciuti dalla commissione ai sensi della L. 104/92 o con "invalidità non inferiore al 66%" TEMPO PIENO		Studenti in condizione di disabilità riconosciuti dalla commissione ai sensi della L. 104/92 o con "invalidità non inferiore al 66%" TEMPO PARZIALE	
anno di corso	n. CFU	anno di corso	n. CFU	anno di corso	n. CFU	anno di corso	n. CFU
2° anno	22	2° anno	11	2° anno	13	2° anno	6
3° anno	79	3° anno	39	3° anno	47	3° anno	23
Ulteriore semestre	135	4° anno	67	4° anno	81	4° anno	40
		5° anno	94	Ulteriore semestre	114	5° anno	57
		6° anno	121			6° anno	73
		7° anno	148			7° anno	90
						8° anno	106
						9° anno	122

Tab. 29 – UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CAMERINO							
TECNICO DEL BENESSERE ANIMALE E DELLE PRODUZIONI (Classe L-38)							
Studenti iscritti a TEMPO PIENO		Studenti iscritti a TEMPO PARZIALE		Studenti in condizione di disabilità riconosciuti dalla commissione ai sensi della l. 104/92 o con “invalidità non inferiore al 66%” TEMPO PIENO		Studenti in condizione di disabilità riconosciuti dalla commissione ai sensi della l. 104/92 o con “invalidità non inferiore al 66%” TEMPO PARZIALE	
anno di corso	n. CFU	anno di corso	n. CFU	anno di corso	n. CFU	anno di corso	n. CFU
2° anno	25	2° anno	12	2° anno	15	2° anno	7
3° anno	76	3° anno	38	3° anno	45	3° anno	22
Ulteriore semestre	135	4° anno	67	4° anno	81	4° anno	40
		5° anno	94	Ulteriore semestre	114	5° anno	57
		6° anno	121			6° anno	73
		7° anno	148			7° anno	90
						8° anno	106
						9° anno	122

Tab. 30 - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CAMERINO							
TECNOLOGIE E DIAGNOSTICA PER I BENI CULTURALI (Classe L-43)							
Studenti iscritti a TEMPO PIENO		Studenti iscritti a TEMPO PARZIALE		Studenti in condizione di disabilità riconosciuti dalla commissione ai sensi della l. 104/92 o con “invalidità non inferiore al 66%” TEMPO PIENO		Studenti in condizione di disabilità riconosciuti dalla commissione ai sensi della l. 104/92 o con “invalidità non inferiore al 66%” TEMPO PARZIALE	
anno di corso	n. CFU	anno di corso	n. CFU	anno di corso	n. CFU	anno di corso	n. CFU
2° anno	23	2° anno	11	2° anno	13	2° anno	6
3° anno	79	3° anno	39	3° anno	47	3° anno	23
Ulteriore semestre	135	4° anno	67	4° anno	81	4° anno	40
		5° anno	94	Ulteriore semestre	114	5° anno	57
		6° anno	121			6° anno	73
		7° anno	148			7° anno	90
						8° anno	106
						9° anno	122

Tab. 31 – UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CAMERINO

AMBIENTE E GESTIONE SOSTENIBILE DELLE RISORSE NATURALI – Curriculum Tecnico in gestione e valorizzazione delle risorse naturali (Classe L-32)

Studenti iscritti a TEMPO PIENO		Studenti iscritti a TEMPO PARZIALE		Studenti in condizione di disabilità riconosciuti dalla commissione ai sensi della l. 104/92 o con "invalidità non inferiore al 66%" TEMPO PIENO		Studenti in condizione di disabilità riconosciuti dalla commissione ai sensi della l. 104/92 o con "invalidità non inferiore al 66%" TEMPO PARZIALE	
anno di corso	n. CFU	anno di corso	n. CFU	anno di corso	n. CFU	anno di corso	n. CFU
2° anno	25	2° anno	12	2° anno	15	2° anno	7
3° anno	74	3° anno	37	3° anno	44	3° anno	22
Ulteriore semestre	135	4° anno	67	4° anno	81	4° anno	40
		5° anno	94	Ulteriore semestre	114	5° anno	57
		6° anno	121			6° anno	73
		7° anno	148			7° anno	90
						8° anno	106
						9° anno	122

Tab. 32 – UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CAMERINO

BIOLOGICAL SCIENCES – Curriculum Biologia della conservazione e gestione ambientale (Classe LM-6)

Studenti iscritti a TEMPO PIENO		Studenti iscritti a TEMPO PARZIALE		Studenti in condizione di disabilità riconosciuti dalla commissione ai sensi della l. 104/92 o con "invalidità non inferiore al 66%" TEMPO PIENO		Studenti in condizione di disabilità riconosciuti dalla commissione ai sensi della l. 104/92 o con "invalidità non inferiore al 66%" TEMPO PARZIALE	
anno di corso	n. CFU	anno di corso	n. CFU	anno di corso	n. CFU	anno di corso	n. CFU
2° anno	25	2° anno	12	2° anno	15	2° anno	7
Ulteriore semestre	80	3° anno	40	3° anno	48	3° anno	24
		4° anno	67	Ulteriore semestre	81	4° anno	40
		5° anno	94			5° anno	57
						6° anno	73
						7° anno	90

Tab. 33 – UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CAMERINO

ARCHITETTURA (Classe LM-4)

GEOENVIRONMENTAL RESOURCES AND RISKS – Curriculum Earth materials and processes (Classe LM-74)

Studenti iscritti a TEMPO PIENO		Studenti iscritti a TEMPO PARZIALE		Studenti in condizione di disabilità riconosciuti dalla commissione ai sensi della L. 104/92 o con “invalidità non inferiore al 66%” TEMPO PIENO		Studenti in condizione di disabilità riconosciuti dalla commissione ai sensi della L. 104/92 o con “invalidità non inferiore al 66%” TEMPO PARZIALE	
anno di corso	n. CFU	anno di corso	n. CFU	anno di corso	n. CFU	anno di corso	n. CFU
2° anno	29	2° anno	14	2° anno	17	2° anno	8
Ulteriore semestre	80	3° anno	40	3° anno	48	3° anno	24
		4° anno	67	Ulteriore semestre	81	4° anno	40
		5° anno	94			5° anno	57
						6° anno	73
						7° anno	90

Tab. 34 – UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CAMERINO

BIOLOGICAL SCIENCES – Curriculum Molecular Diagnostic and Biotechnology (Classe LM-6)

Studenti iscritti a TEMPO PIENO		Studenti iscritti a TEMPO PARZIALE		Studenti in condizione di disabilità riconosciuti dalla commissione ai sensi della l. 104/92 o con “invalidità non inferiore al 66%” TEMPO PIENO		Studenti in condizione di disabilità riconosciuti dalla commissione ai sensi della l. 104/92 o con “invalidità non inferiore al 66%” TEMPO PARZIALE	
anno di corso	n. CFU	anno di corso	n. CFU	anno di corso	n. CFU	anno di corso	n. CFU
2° anno	21	2° anno	10	2° anno	12	2° anno	6
Ulteriore semestre	80	3° anno	40	3° anno	48	3° anno	24
		4° anno	67	Ulteriore semestre	81	4° anno	40
		5° anno	94			5° anno	57
						6° anno	73
						7° anno	90

Tab. 35 – UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CAMERINO

COMPUTER SCIENCE – Curriculum Business information systems, Software development and technologies (Classe LM-18)

DESIGN PER L'INNOVAZIONE E LA CULTURA DIGITALE (Classe LM-12)

Studenti iscritti a TEMPO PIENO		Studenti iscritti a TEMPO PARZIALE		Studenti in condizione di disabilità riconosciuti dalla commissione ai sensi della l. 104/92 o con “invalidità non inferiore al 66%” TEMPO PIENO		Studenti in condizione di disabilità riconosciuti dalla commissione ai sensi della l. 104/92 o con “invalidità non inferiore al 66%” TEMPO PARZIALE	
anno di corso	n. CFU	anno di corso	n. CFU	anno di corso	n. CFU	anno di corso	n. CFU
2° anno	28	2° anno	14	2° anno	16	2° anno	8
Ulteriore semestre	80	3° anno	40	3° anno	48	3° anno	24
		4° anno	67	Ulteriore semestre	81	4° anno	40
		5° anno	94			5° anno	57
						6° anno	73
						7° anno	90

Tab. 36 – UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CAMERINO							
GEOENVIRONMENTAL RESOURCES AND RISKS – Curriculum Geoengineering, Resource and environment (Classe LM-74)							
PHYSICS – Curriculum Astroparticle and Nuclear Physics, Condensed Matter and Nanoscience (Classe LM-17)							
Studenti iscritti a TEMPO PIENO		Studenti iscritti a TEMPO PARZIALE		Studenti in condizione di disabilità riconosciuti dalla commissione ai sensi della l. 104/92 o con “invalidità non inferiore al 66%” TEMPO PIENO		Studenti in condizione di disabilità riconosciuti dalla commissione ai sensi della l. 104/92 o con “invalidità non inferiore al 66%” TEMPO PARZIALE	
anno di corso	n. CFU	anno di corso	n. CFU	anno di corso	n. CFU	anno di corso	n. CFU
2° anno	27	2° anno	13	2° anno	16	2° anno	8
Ulteriore semestre	80	3° anno	40	3° anno	48	3° anno	24
		4° anno	67	Ulteriore semestre	81	4° anno	40
		5° anno	94			5° anno	57
						6° anno	73
						7° anno	90



Tab. 37 – UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CAMERINO

CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE - NON ABILITANTE (Classe LM-13)

Studenti iscritti a TEMPO PIENO		Studenti iscritti a TEMPO PARZIALE		Studenti in condizione di disabilità riconosciuti dalla commissione ai sensi della l. 104/92 o con "invalidità non inferiore al 66%" TEMPO PIENO		Studenti in condizione di disabilità riconosciuti dalla commissione ai sensi della l. 104/92 o con "invalidità non inferiore al 66%" TEMPO PARZIALE	
anno di corso	n. CFU	anno di corso	n. CFU	anno di corso	n. CFU	anno di corso	n. CFU
2° anno	21	2° anno	10	2° anno	12	2° anno	6
3° anno	70	3° anno	35	3° anno	42	3° anno	21
4° anno	121	4° anno	60	4° anno	72	4° anno	36
5° anno	175	5° anno	87	5° anno	105	5° anno	52
Ulteriore semestre	245	6° anno	121	6° anno	147	6° anno	73
		7° anno	148	Ulteriore semestre	180	7° anno	90
		8° anno	175			8° anno	106
		9° anno	202			9° anno	122
		10° anno	229			10° anno	138
		11° anno	256			11° anno	154
						12° anno	170
						13° anno	186



Tab. 38 – UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CAMERINO

CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE - ABILITANTE (Classe LM-13)

Studenti iscritti a TEMPO PIENO		Studenti iscritti a TEMPO PARZIALE		Studenti in condizione di disabilità riconosciuti dalla commissione ai sensi della l. 104/92 o con "invalidità non inferiore al 66%" TEMPO PIENO		Studenti in condizione di disabilità riconosciuti dalla commissione ai sensi della l. 104/92 o con "invalidità non inferiore al 66%" TEMPO PARZIALE	
anno di corso	n. CFU	anno di corso	n. CFU	anno di corso	n. CFU	anno di corso	n. CFU
2° anno	21	2° anno	10	2° anno	12	2° anno	6
3° anno	70	3° anno	35	3° anno	42	3° anno	21
4° anno	122	4° anno	61	4° anno	73	4° anno	36
5° anno	182	5° anno	91	5° anno	109	5° anno	54
Ulteriore semestre	245	6° anno	121	6° anno	147	6° anno	73
		7° anno	148	Ulteriore semestre	180	7° anno	90
		8° anno	175			8° anno	106
		9° anno	202			9° anno	122
		10° anno	229			10° anno	138
		11° anno	256			11° anno	154
						12° anno	170
						13° anno	186



Tab. 39 – UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CAMERINO

GIURISPRUDENZA (Classe LMG/01)

Studenti iscritti a TEMPO PIENO		Studenti iscritti a TEMPO PARZIALE		Studenti in condizione di disabilità riconosciuti dalla commissione ai sensi della l. 104/92 o con "invalidità non inferiore al 66%" TEMPO PIENO		Studenti in condizione di disabilità riconosciuti dalla commissione ai sensi della l. 104/92 o con "invalidità non inferiore al 66%" TEMPO PARZIALE	
anno di corso	n. CFU	anno di corso	n. CFU	anno di corso	n. CFU	anno di corso	n. CFU
2° anno	25	2° anno	12	2° anno	15	2° anno	7
3° anno	78	3° anno	39	3° anno	46	3° anno	23
4° anno	132	4° anno	66	4° anno	79	4° anno	39
5° anno	187	5° anno	93	5° anno	112	5° anno	56
Ulteriore semestre	245	6° anno	121	6° anno	147	6° anno	73
		7° anno	148	Ulteriore semestre	180	7° anno	90
		8° anno	175			8° anno	106
		9° anno	202			9° anno	122
		10° anno	229			10° anno	138
		11° anno	256			11° anno	154
						12° anno	170
						13° anno	186



Tab. 40 – UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CAMERINO

MEDICINA VETERINARIA (Classe LM-42)

Studenti iscritti a TEMPO PIENO		Studenti iscritti a TEMPO PARZIALE		Studenti in condizione di disabilità riconosciuti dalla commissione ai sensi della L. 104/92 o con "invalidità non inferiore al 66%" TEMPO PIENO		Studenti in condizione di disabilità riconosciuti dalla commissione ai sensi della L. 104/92 o con "invalidità non inferiore al 66%" TEMPO PARZIALE	
anno di corso	n. CFU	anno di corso	n. CFU	anno di corso	n. CFU	anno di corso	n. CFU
2° anno	24	2° anno	12	2° anno	14	2° anno	7
3° anno	73	3° anno	36	3° anno	43	3° anno	21
4° anno	129	4° anno	64	4° anno	77	4° anno	38
5° anno	185	5° anno	92	5° anno	111	5° anno	55
Ulteriore semestre	245	6° anno	121	6° anno	147	6° anno	73
		7° anno	148	Ulteriore semestre	180	7° anno	90
		8° anno	175			8° anno	106
		9° anno	202			9° anno	122
		10° anno	229			10° anno	138
		11° anno	256			11° anno	154
						12° anno	170
						13° anno	186



Tab. 41 – UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CAMERINO

FARMACIA - NON ABILITANTE (Classe LM-13)

Studenti iscritti a TEMPO PIENO		Studenti iscritti a TEMPO PARZIALE		Studenti in condizione di disabilità riconosciuti dalla commissione ai sensi della l. 104/92 o con “invalidità non inferiore al 66%” TEMPO PIENO		Studenti in condizione di disabilità riconosciuti dalla commissione ai sensi della l. 104/92 o con “invalidità non inferiore al 66%” TEMPO PARZIALE	
anno di corso	n. CFU	anno di corso	n. CFU	anno di corso	n. CFU	anno di corso	n. CFU
2° anno	23	2° anno	11	2° anno	13	2° anno	6
3° anno	75	3° anno	37	3° anno	45	3° anno	22
4° anno	120	4° anno	60	4° anno	71	4° anno	35
5° anno	190	5° anno	94	5° anno	114	5° anno	57
Ulteriore semestre	245	6° anno	121	6° anno	147	6° anno	73
		7° anno	148	Ulteriore semestre	180	7° anno	90
		8° anno	175			8° anno	106
		9° anno	202			9° anno	122
		10° anno	229			10° anno	138
		11° anno	256			11° anno	154
						12° anno	170
						13° anno	186





Tab. 42 – UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CAMERINO

FARMACIA - ABILITANTE (Classe LM-13)

Studenti iscritti a TEMPO PIENO		Studenti iscritti a TEMPO PARZIALE		Studenti in condizione di disabilità riconosciuti dalla commissione ai sensi della l. 104/92 o con "invalidità non inferiore al 66%" TEMPO PIENO		Studenti in condizione di disabilità riconosciuti dalla commissione ai sensi della l. 104/92 o con "invalidità non inferiore al 66%" TEMPO PARZIALE	
anno di corso	n. CFU	anno di corso	n. CFU	anno di corso	n. CFU	anno di corso	n. CFU
2° anno	22	2° anno	11	2° anno	13	2° anno	6
3° anno	74	3° anno	37	3° anno	44	3° anno	22
4° anno	120	4° anno	60	4° anno	72	4° anno	36
5° anno	184	5° anno	92	5° anno	110	5° anno	55
Ulteriore semestre	245	6° anno	121	6° anno	147	6° anno	73
		7° anno	148	Ulteriore semestre	180	7° anno	90
		8° anno	175			8° anno	106
		9° anno	202			9° anno	122
		10° anno	229			10° anno	138
		11° anno	256			11° anno	154
						12° anno	170
						13° anno	186



ALLEGATO C

Tabelle requisito di merito differenziato ai sensi del D.M. 1320/2021

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI URBINO

PRESIDIO DI URBINO

Indice

Corsi di Laurea

Tab. 43

BIOTECNOLOGIE (Classe L-2)

Tab. 44

SOCIOLOGIA E SERVIZIO SOCIALE (Classe L 40&L39)

Tab. 45

LINGUE E CULTURE MODERNE (Classe L-11)

LINGUE MODERNE APPLICATE (Classe L-11)

SCIENZE GEOLOGICHE E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE (Classe L-21)

CHIMICA CON ELEMENTI DI INTELLIGENZA ARTIFICIALE (Classe L-27)

Tab. 46

ECONOMIA E MANAGEMENT (Classe L-18/L-33)

Tab. 47

SCIENZE GEOLOGICHE E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE (Classe L-34)

Tab. 48

SCIENZE MOTORIE, SPORTIVE E DELLA SALUTE (Classe L-22)

Tab. 49

SCIENZE POLITICHE, ECONOMICHE E DEL GOVERNO (Classe L-36)

Corsi di Laurea Magistrale

Tab. 50

BIOLOGIA DELLA NUTRIZIONE (Classe LM-6)

Tab. 51

BIOTECNOLOGIE MEDICHE PER LA DIAGNOSTICA E LA TERAPIA (Classe LM-9)

POLITICA SOCIETÀ ECONOMIA INTERNAZIONALI (Classe LM-62)

COMUNICAZIONE DIGITALE PER LA CULTURA (Classe LM-92)

Tab. 52

LINGUE MODERNE E INTERCULTURALITÀ (Classe LM-37)

SCIENZE MOTORIE PER LA PREVENZIONE E LA SALUTE (Classe LM-67)

GESTIONE DELLE POLITICHE DEI SERVIZI SOCIALI E MULTICULTURALITÀ (Classe LM-87)

INFORMATICA E INNOVAZIONE DIGITALE (Classe LM-18)

Tab. 53

ECONOMIA MANAGEMENT E FINANZA (Classe LM-77)

Corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico

Tab. 54

CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE – NON ABILITANTE (Classe LM-13)

Tab. 55

FARMACIA – NON ABILITANTE (Classe LM-13)

Tab. 56

FARMACIA – ABILITANTE (Classe LM-13)



Tab. 57

GIURISPRUDENZA (Classe LMG/01)

Tab. 58

CONSERVAZIONE E RESTAURO DEI BENI CULTURALI (Classe LMR/02)

Tab. 43 – UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI URBINO

BIOTECNOLOGIE (Classe L-2)

Studenti iscritti a TEMPO PIENO		Studenti iscritti a TEMPO PARZIALE		Studenti in condizione di disabilità riconosciuti dalla commissione ai sensi della l. 104/92 o con “invalidità non inferiore al 66%” TEMPO PIENO		Studenti in condizione di disabilità riconosciuti dalla commissione ai sensi della l. 104/92 o con “invalidità non inferiore al 66%” TEMPO PARZIALE	
anno di corso	n. CFU	anno di corso	n. CFU	anno di corso	n. CFU	anno di corso	n. CFU
2° anno	22	2° anno	11	2° anno	13	2° anno	6
3° anno	80	3° anno	40	3° anno	48	3° anno	24
Ulteriore semestre	135	4° anno	67	4° anno	81	4° anno	40
		5° anno	94	Ulteriore semestre	114	5° anno	57
		6° anno	121			6° anno	73
		7° anno	148			7° anno	90
						8° anno	106
						9° anno	122

Tab. 44 – UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI URBINO

SOCIOLOGIA E SERVIZIO SOCIALE (L40&L39)

Studenti iscritti a TEMPO PIENO		Studenti iscritti a TEMPO PARZIALE		Studenti in condizione di disabilità riconosciuti dalla commissione ai sensi della l. 104/92 o con “invalidità non inferiore al 66%” TEMPO PIENO		Studenti in condizione di disabilità riconosciuti dalla commissione ai sensi della l. 104/92 o con “invalidità non inferiore al 66%” TEMPO PARZIALE	
anno di corso	n. CFU	anno di corso	n. CFU	anno di corso	n. CFU	anno di corso	n. CFU
2° anno	24	2° anno	12	2° anno	14	2° anno	7
3° anno	80	3° anno	40	3° anno	48	3° anno	24
Ulteriore semestre	135	4° anno	67	4° anno	81	4° anno	40
		5° anno	94	Ulteriore semestre	114	5° anno	57
		6° anno	121			6° anno	73
		7° anno	148			7° anno	90
						8° anno	106
						9° anno	122

Tab. 45 – UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI URBINO							
LINGUE E CULTURE MODERNE (Classe L-11)							
LINGUE MODERNE APPLICATE (Classe L-11)							
SCIENZE GEOLOGICHE E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE (Classe L-21)							
CHIMICA CON ELEMENTI DI INTELLIGENZA ARTIFICIALE (Classe L-27)							
Studenti iscritti a TEMPO PIENO		Studenti iscritti a TEMPO PARZIALE		Studenti in condizione di disabilità riconosciuti dalla commissione ai sensi della l. 104/92 o con “invalidità non inferiore al 66%” TEMPO PIENO		Studenti in condizione di disabilità riconosciuti dalla commissione ai sensi della l. 104/92 o con “invalidità non inferiore al 66%” TEMPO PARZIALE	
anno di corso	n. CFU	anno di corso	n. CFU	anno di corso	n. CFU	anno di corso	n. CFU
2° anno	25	2° anno	12	2° anno	15	2° anno	7
3° anno	78	3° anno	39	3° anno	46	3° anno	23
Ulteriore semestre	135	4° anno	67	4° anno	81	4° anno	40
		5° anno	94	Ulteriore semestre	114	5° anno	57
		6° anno	121			6° anno	73
		7° anno	148			7° anno	90
						8° anno	106
						9° anno	122

Tab. 46 – UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI URBINO							
ECONOMIA E MANAGEMENT (Classe L-18/L-33)							
Studenti iscritti TEMPO PIENO		Studenti iscritti TEMPO PARZIALE		Studenti in condizione di disabilità riconosciuti dalla commissione ai sensi della l. 104/92 o con “invalidità non inferiore al 66%” TEMPO PIENO		Studenti in condizione di disabilità riconosciuti dalla commissione ai sensi della l. 104/92 o con “invalidità non inferiore al 66%” TEMPO PARZIALE	
anno di corso	n. CFU	anno di corso	n. CFU	anno di corso	n. CFU	anno di corso	n. CFU
2° anno	21	2° anno	10	2° anno	12	2° anno	6
3° anno	76	3° anno	38	3° anno	45	3° anno	22
Ulteriore semestre	135	4° anno	67	4° anno	81	4° anno	40
		5° anno	94	Ulteriore semestre	114	5° anno	57
		6° anno	121			6° anno	73
		7° anno	148			7° anno	90
						8° anno	106
						9° anno	122

Tab. 47 – UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI URBINO							
SCIENZE GEOLOGICHE E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE (Classe L-34)							
Studenti iscritti a TEMPO PIENO		Studenti iscritti a TEMPO PARZIALE		Studenti in condizione di disabilità riconosciuti dalla commissione ai sensi della l. 104/92 o con “invalidità non inferiore al 66%” TEMPO PIENO		Studenti in condizione di disabilità riconosciuti dalla commissione ai sensi della l. 104/92 o con “invalidità non inferiore al 66%” TEMPO PARZIALE	
anno di corso	n. CFU	anno di corso	n. CFU	anno di corso	n. CFU	anno di corso	n. CFU
2° anno	25	2° anno	12	2° anno	15	2° anno	7
3° anno	76	3° anno	38	3° anno	45	3° anno	22
Ulteriore semestre	135	4° anno	67	4° anno	81	4° anno	40
		5° anno	94	Ulteriore semestre	114	5° anno	57
		6° anno	121			6° anno	73
		7° anno	148			7° anno	90
						8° anno	106
						9° anno	122

Tab. 48 - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI URBINO							
SCIENZE MOTORIE, SPORTIVE E DELLA SALUTE (L-22)							
Studenti iscritti a TEMPO PIENO		Studenti iscritti a TEMPO PARZIALE		Studenti in condizione di disabilità riconosciuti dalla commissione ai sensi della l. 104/92 o con “invalidità non inferiore al 66%” TEMPO PIENO		Studenti in condizione di disabilità riconosciuti dalla commissione ai sensi della l. 104/92 o con “invalidità non inferiore al 66%” TEMPO PARZIALE	
anno di corso	n. CFU	anno di corso	n. CFU	anno di corso	n. CFU	anno di corso	n. CFU
2° anno	22	2° anno	11	2° anno	13	2° anno	6
3° anno	79	3° anno	39	3° anno	47	3° anno	23
Ulteriore semestre	135	4° anno	67	4° anno	81	4° anno	40
		5° anno	94	Ulteriore semestre	114	5° anno	57
		6° anno	121			6° anno	73
		7° anno	148			7° anno	90
						8° anno	106
						9° anno	122

Tab. 49 – UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI URBINO

SCIENZE POLITICHE ECONOMICHE E DEL GOVERNO (Classe L 36)

Studenti iscritti a TEMPO PIENO		Studenti iscritti a TEMPO PARZIALE		Studenti in condizione di disabilità riconosciuti dalla commissione ai sensi della l. 104/92 o con “invalidità non inferiore al 66%” TEMPO PIENO		Studenti in condizione di disabilità riconosciuti dalla commissione ai sensi della l. 104/92 o con “invalidità non inferiore al 66%” TEMPO PARZIALE	
anno di corso	n. CFU	anno di corso	n. CFU	anno di corso	n. CFU	anno di corso	n. CFU
2° anno	23	2° anno	11	2° anno	13	2° anno	6
3° anno	80	3° anno	40	3° anno	48	3° anno	24
Ulteriore semestre	135	4° anno	67	4° anno	81	4° anno	40
		5° anno	94	Ulteriore semestre	114	5° anno	57
		6° anno	121			6° anno	73
		7° anno	148			7° anno	90
						8° anno	106
						9° anno	122

Tab. 50 – UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI URBINO

BIOLOGIA DELLA NUTRIZIONE (Classe LM-6)

Studenti iscritti a TEMPO PIENO		Studenti iscritti a TEMPO PARZIALE		Studenti in condizione di disabilità riconosciuti dalla commissione ai sensi della l. 104/92 o con “invalidità non inferiore al 66%” TEMPO PIENO		Studenti in condizione di disabilità riconosciuti dalla commissione ai sensi della l. 104/92 o con “invalidità non inferiore al 66%” TEMPO PARZIALE	
anno di corso	n. CFU	anno di corso	n. CFU	anno di corso	n. CFU	anno di corso	n. CFU
2° anno	26	2° anno	13	2° anno	15	2° anno	7
Ulteriore semestre	80	3° anno	40	3° anno	48	3° anno	24
		4° anno	67	Ulteriore semestre	81	4° anno	40
		5° anno	94			5° anno	57
						6° anno	73
						7° anno	90

Tab. 51 – UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI URBINO							
BIOTECNOLOGIE MEDICHE PER LA DIAGNOSTICA E LA TERAPIA (Classe LM-9)							
POLITICA SOCIETA' ECONOMIA INTERNAZIONALI (Classe LM-62)							
COMUNICAZIONE DIGITALE PER LA CULTURA (Classe LM-92)							
Studenti iscritti a TEMPO PIENO		Studenti iscritti a TEMPO PARZIALE		Studenti in condizione di disabilità riconosciuti dalla commissione ai sensi della l. 104/92 o con "invalidità non inferiore al 66%" TEMPO PIENO		Studenti in condizione di disabilità riconosciuti dalla commissione ai sensi della l. 104/92 o con "invalidità non inferiore al 66%" TEMPO PARZIALE	
anno di corso	n. CFU	anno di corso	n. CFU	anno di corso	n. CFU	anno di corso	n. CFU
2° anno	28	2° anno	14	2° anno	16	2° anno	8
Ulteriore semestre	80	3° anno	40	3° anno	48	3° anno	24
		4° anno	67	Ulteriore semestre	81	4° anno	40
		5° anno	94			5° anno	57
						6° anno	73
						7° anno	90

Tab. 52 – UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI URBINO							
LINGUE MODERNE E INTERCULTURALITA' (Classe LM-37)							
SCIENZE MOTORIE PER LA PREVENZIONE E LA SALUTE (Classe LM-67)							
GESTIONE DELLE POLITICHE DEI SERVIZI SOCIALI E MULTICULTURALITA' (Classe LM-87)							
INFORMATICA E INNOVAZIONE DIGITALE (Classe LM-18)							
Studenti iscritti a TEMPO PIENO		Studenti iscritti a TEMPO PARZIALE		Studenti in condizione di disabilità riconosciuti dalla commissione ai sensi della l. 104/92 o con "invalidità non inferiore al 66%" TEMPO PIENO		Studenti in condizione di disabilità riconosciuti dalla commissione ai sensi della l. 104/92 o con "invalidità non inferiore al 66%" TEMPO PARZIALE	
anno di corso	n. CFU	anno di corso	n. CFU	anno di corso	n. CFU	anno di corso	n. CFU
2° anno	29	2° anno	14	2° anno	17	2° anno	8
Ulteriore semestre	80	3° anno	40	3° anno	48	3° anno	24
		4° anno	67	Ulteriore semestre	81	4° anno	40
		5° anno	94			5° anno	57
						6° anno	73
						7° anno	90

Tab. 53 – UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI URBINO

ECONOMIA MANAGEMENT E FINANZA (Classe LM-77)

Studenti iscritti a TEMPO PIENO		Studenti iscritti a TEMPO PARZIALE		Studenti in condizione di disabilità riconosciuti dalla commissione ai sensi della l. 104/92 o con “invalidità non inferiore al 66%” TEMPO PIENO		Studenti in condizione di disabilità riconosciuti dalla commissione ai sensi della l. 104/92 o con “invalidità non inferiore al 66%” TEMPO PARZIALE	
anno di corso	n. CFU	anno di corso	n. CFU	anno di corso	n. CFU	anno di corso	n. CFU
2° anno	22	2° anno	11	2° anno	13	2° anno	6
Ulteriore semestre	80	3° anno	40	3° anno	48	3° anno	24
		4° anno	67	Ulteriore semestre	81	4° anno	40
		5° anno	94			5° anno	57
						6° anno	73
						7° anno	90

Tab. 54 – UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI URBINO

CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE – NON ABILITANTE (Classe LM-13)

Studenti iscritti a TEMPO PIENO		Studenti iscritti a TEMPO PARZIALE		Studenti in condizione di disabilità riconosciuti dalla commissione ai sensi della l. 104/92 o con “invalidità non inferiore al 66%” TEMPO PIENO		Studenti in condizione di disabilità riconosciuti dalla commissione ai sensi della l. 104/92 o con “invalidità non inferiore al 66%” TEMPO PARZIALE	
anno di corso	n. CFU	anno di corso	n. CFU	anno di corso	n. CFU	anno di corso	n. CFU
2° anno	25	2° anno	12	2° anno	15	2° anno	7
3° anno	79	3° anno	39	3° anno	47	3° anno	23
4° anno	127	4° anno	63	4° anno	76	4° anno	38
5° anno	185	5° anno	92	5° anno	111	5° anno	55
Ulteriore semestre	245	6° anno	121	6° anno	147	6° anno	73
		7° anno	148	Ulteriore semestre	180	7° anno	90
		8° anno	175			8° anno	106
		9° anno	202			9° anno	122
		10° anno	229			10° anno	138
		11° anno	256			11° anno	154
						12° anno	170
						13° anno	186



Tab. 55 – UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI URBINO

FARMACIA – NON ABILITANTE (Classe LM-13)

Studenti iscritti a TEMPO PIENO		Studenti iscritti a TEMPO PARZIALE		Studenti in condizione di disabilità riconosciuti dalla commissione ai sensi della l. 104/92 o con “invalidità non inferiore al 66%” TEMPO PIENO		Studenti in condizione di disabilità riconosciuti dalla commissione ai sensi della l. 104/92 o con “invalidità non inferiore al 66%” TEMPO PARZIALE	
anno di corso	n. CFU	anno di corso	n. CFU	anno di corso	n. CFU	anno di corso	n. CFU
2° anno	24	2° anno	12	2° anno	14	2° anno	7
3° anno	77	3° anno	38	3° anno	46	3° anno	23
4° anno	130	4° anno	65	4° anno	78	4° anno	39
5° anno	187	5° anno	93	5° anno	112	5° anno	56
Ulteriore semestre	245	6° anno	121	6° anno	147	6° anno	73
		7° anno	148	Ulteriore semestre	180	7° anno	90
		8° anno	175			8° anno	106
		9° anno	202			9° anno	122
		10° anno	229			10° anno	138
		11° anno	256			11° anno	154
						12° anno	170
						13° anno	186



Tab. 56 – UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI URBINO

FARMACIA - ABILITANTE (Classe LM-13)

Studenti iscritti a TEMPO PIENO		Studenti iscritti a TEMPO PARZIALE		Studenti in condizione di disabilità riconosciuti dalla commissione ai sensi della l. 104/92 o con “invalidità non inferiore al 66%” TEMPO PIENO		Studenti in condizione di disabilità riconosciuti dalla commissione ai sensi della l. 104/92 o con “invalidità non inferiore al 66%” TEMPO PARZIALE	
anno di corso	n. CFU	anno di corso	n. CFU	anno di corso	n. CFU	anno di corso	n. CFU
2° anno	25	2° anno	12	2° anno	15	2° anno	7
3° anno	80	3° anno	40	3° anno	48	3° anno	24
4° anno	135	4° anno	67	4° anno	81	4° anno	40
5° anno	187	5° anno	93	5° anno	112	5° anno	56
Ulteriore semestre	245	6° anno	121	6° anno	147	6° anno	73
		7° anno	148	Ulteriore semestre	180	7° anno	90
		8° anno	175			8° anno	106
		9° anno	202			9° anno	122
		10° anno	229			10° anno	138
		11° anno	256			11° anno	154
						12° anno	170
						13° anno	186

Tab. 57 – UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI URBINO

GIURISPRUDENZA (Classe LMG/01)

Studenti iscritti a TEMPO PIENO		Studenti iscritti a TEMPO PARZIALE		Studenti in condizione di disabilità riconosciuti dalla commissione ai sensi della l. 104/92 o con “invalidità non inferiore al 66%” TEMPO PIENO		Studenti in condizione di disabilità riconosciuti dalla commissione ai sensi della l. 104/92 o con “invalidità non inferiore al 66%” TEMPO PARZIALE	
anno di corso	n. CFU	anno di corso	n. CFU	anno di corso	n. CFU	anno di corso	n. CFU
2° anno	25	2° anno	12	2° anno	15	2° anno	7
3° anno	80	3° anno	40	3° anno	48	3° anno	24
4° anno	130	4° anno	65	4° anno	78	4° anno	39
5° anno	190	5° anno	94	5° anno	114	5° anno	57
Ulteriore semestre	245	6° anno	121	6° anno	147	6° anno	73
		7° anno	148	Ulteriore semestre	180	7° anno	90
		8° anno	175			8° anno	106
		9° anno	202			9° anno	122
		10° anno	229			10° anno	138
		11° anno	256			11° anno	154
						12° anno	170
						13° anno	186

Tab. 58 – UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI URBINO

CONSERVAZIONE E RESTAURO DEI BENI CULTURALI (Classe LMR/02)

Studenti iscritti a TEMPO PIENO		Studenti iscritti a TEMPO PARZIALE		Studenti in condizione di disabilità riconosciuti dalla commissione ai sensi della l. 104/92 o con “invalidità non inferiore al 66%” TEMPO PIENO		Studenti in condizione di disabilità riconosciuti dalla commissione ai sensi della l. 104/92 o con “invalidità non inferiore al 66%” TEMPO PARZIALE	
anno di corso	n. CFU	anno di corso	n. CFU	anno di corso	n. CFU	anno di corso	n. CFU
2° anno	25	2° anno	12	2° anno	15	2° anno	7
3° anno	80	3° anno	40	3° anno	48	3° anno	24
4° anno	135	4° anno	67	4° anno	81	4° anno	40
5° anno	188	5° anno	94	5° anno	112	5° anno	66
Ulteriore semestre	245	6° anno	121	6° anno	147	6° anno	73
		7° anno	148	Ulteriore semestre	180	7° anno	90
		8° anno	175			8° anno	106
		9° anno	202			9° anno	122
		10° anno	229			10° anno	138
		11° anno	256			11° anno	154
						12° anno	170
						13° anno	186

ALLEGATO D

Definizione dell'elenco dei Paesi particolarmente poveri per l'anno accademico 2026/2027 (Decreto Mur n. 176/2026)

Afghanistan
Angola
Bangladesh
Benin
Burkina Faso
Burundi
Cambodia
Central African Republic
Chad
Comoros
Democratic People's Republic of Corea
Democratic Republic of the Congo
Djibouti
Eritrea
Ethiopia
Gambia
Guinea
Guinea-Bissau
Haiti
Kiribati
Lao People's Democratic Republic
Lesotho
Liberia
Madagascar
Malawi
Mali
Mauritania
Mozambique
Myanmar
Nepal
Niger
Rwanda
Senegal
Sierra Leone
Solomon Islands
Somalia
South Sudan
Sudan
Syrian Arab Republic
Tanzania
Timor-Leste
Togo
Tuvalu
Uganda



Yemen
Zambia

ALLEGATO E

Comuni pendolari riferiti alle sedi delle diverse Istituzioni universitarie della regione Marche

Sede universitaria	Comune di residenza
ANCONA	Agugliano, Belvedere Ostrense, Camerano, Camerata Picena, Castelbellino, Castelfidardo, Castelpiano, Chiaravalle, Civitanova Marche, Falconara Marittima, Fano, Filottrano, Jesi, Loreto, Mondolfo, Monsano, Monte San Vito, Montefano, Montemarciano, Morro d'Alba, Numana, Offagna, Osimo, Ostra, Pedaso, Pesaro, Polverigi, Porto Recanati, Porto San Giorgio, Porto Sant'Elpidio, Potenza Picena, Recanati, San Marcello, Santa Maria Nuova, Senigallia, Serra San Quirico, Sirolo.
ASCOLI PICENO	Acquasanta Terme, Castel di Lama, Colli del Tronto, Folignano, Maltignano, Monsampolo del Tronto, Montepandone, Nereto, Palmiano, Roccafluvione, San Benedetto del Tronto, Sant'Egidio alla Vibrata, Sant'Omero, Spinetoli, Venarotta
CAMERINO	Belforte del Chienti, Caldarola, Castelraimondo, Cerreto D'Esi, Esanatoglia, Fiuminata, Gagliole, Matelica, Montecavallo, Muccia, Pieve Torina, Pioraco, San Severino Marche, Sefro, Serravalle di Chienti, Tolentino, Valfornace.
FABRIANO	Cerreto d'Esi, Esanatoglia, Fossato di Vico, Genga, Jesi, Matelica, Sassoferrato, Serra San Quirico, Sigillo.
FANO	Acqualagna, Ancona, Cartoceto, Cattolica, Colli al Metauro, Falconara Marittima, Fossombrone, Fratte Rosa, Gabicce Mare, Gradara, Misano Adriatico, Mombaroccio, Mondavio, Mondolfo, Montefelcino, Monte Porzio, Pesaro, San Costanzo, Sant'Ippolito, Senigallia, Riccione, Rimini, Tavullia, Terre Roveresche, Vallefoglia.
FERMO	Altidona, Belmonte Piceno, Campofilone, Carassai, Civitanova Marche, Cupramarittima, Falerone, Francavilla d'Ete, Grottammare, Grottazzolina, Lapedona, Loreto, Magliano di Tenna, Massignano, Monsampietro Morico, Monte San Giusto, Monte San Pietrangeli, Monte Urano, Monte Vidon Combatte, Monte Vidon Corrado, Montefiore dell'Aso, Montegiberto, Montegiorgio, Montegranaro, Monteleone di Fermo, Monterinaldo, Monterubbiano, Monte San Martino, Montottone, Moresco, Ortezzano, Pedaso, Petritoli, Ponzano di Fermo, Porto Recanati, Porto San Giorgio, Porto Sant'Elpidio, Rapagnano, San Benedetto del Tronto, Sant'Elpidio a Mare, Servigliano, Torre San Patrizio
JESI	Agugliano, Ancona, Apiro, Belvedere Ostrense, Camerata Picena, Castelbellino, Castelpiano, Chiaravalle, Cingoli, Cupramontana, Fabriano, Falconara Marittima, Filottrano, Genga, Maiolati Spontini, Mergo, Monsano, Monte San Vito, Montecarotto, Montemarciano, Monteroberto, Morro d'Alba, Offagna, Osimo, Ostra, Ostra Vetere, Poggio San Marcello, Polverigi, Rosora, San Marcello, San Paolo di Jesi, Santa Maria Nuova, Senigallia, Serra De' Conti, Serra San Quirico, Staffolo.

MACERATA	Appignano, Belforte del Chienti, Cingoli, Civitanova Marche, Colmurano, Corridonia, Filottrano, Francavilla d'Ete, Loreto, Loro Piceno, Mogliano, Monte San Giusto, Montecassiano, Montecosaro, Montefano, Montegranaro, Montelupone, Morrovalle, Petriolo, Pollenza, Potenza Picena, Recanati, Ripe San Ginesio, San Severino Marche, Tolentino, Treia, Urbisaglia.
MATELICA	Camerino, Castelraimondo, Cerreto D'Es, Esanatoglia, Fabriano, Gagliole, Genga, Pioraco, San Severino Marche, Sefro.
MONTECASSIANO	Appignano, Castelfidardo, Corridonia, Filottrano, Loreto, Macerata, Montefano, Montelupone, Osimo, Pollenza, Recanati, Treia, Urbisaglia.
PESARO	Ancona, Cattolica, Colli al Metauro, Falconara Marittima, Fano, Fossombrone, Gabicce Mare, Gradara, Misano Adriatico, Mombaroccio, Montecalvo in Foglia, Montelabbate, Morciano di Romagna, Petriano, Riccione, Rimini, Saludecio, San Costanzo, San Giovanni in Marignano, Senigallia, Tavullia, Vallefoglia.
SAN BENEDETTO DEL TRONTO	Acquaviva Picena, Alba Adriatica, Altidona, Ascoli Piceno, Campofilone, Carassai, Castel di Lama, Castorano, Civitanova Marche, Colli del Tronto, Colonnella, Controguerra, Corropoli, Cossignano, Cupramarittima, Fermo, Giulianova, Grottammare, Lapedona, Maltignano, Martinsicuro, Massignano, Monsampolo del Tronto, Montefiore dell'Aso, Montepandone, Monterubbiano, Moresco, Nereto, Offida, Ortezzano, Pedaso, Petritoli, Porto San Giorgio, Porto Sant'Elpidio, Ripatransone, Spinetoli, Tortoreto.
URBINO	Acqualagna, Cagli, Cartoceto, Fermignano, Fossombrone, Mercatello sul Metauro, Montecalvo in Foglia, Montelabbate, Peglio, Petriano, Sant'Angelo In Vado, Urbania, Vallefoglia.

ALLEGATO F

Tabelle importi borse di studio

Indice

Importo borse iscrizione tempo pieno

Tab. 59

IMPORTO BORSA DI STUDIO PER GLI STUDENTI FUORI SEDE, PENDOLARI, IN SEDE E IN TELEDIDATTICA (ISCRITTI A TEMPO PIENO)

Tab. 60

IMPORTO BORSA DI STUDIO ANNO ACCADEMICO 2026/2027 PER LE STUDENTESSE ISCRITTE AI CORSI DI STUDIO IN MATERIE S.T.E.M. (ISCRITTE A TEMPO PIENO)

Tab. 61

IMPORTO BORSA DI STUDIO ANNO ACCADEMICO 2026/2027 PER LE STUDENTESSE ISCRITTE AI CORSI DI STUDIO IN MATERIE S.T.E.M. E ISCRITTE CONTEMPORANEAMENTE A PIÙ CORSI DI STUDIO DI CUI ALL'ART. 12.6 (ISCRITTE A TEMPO PIENO)

Tab. 62

IMPORTO BORSA DI STUDIO ANNO ACCADEMICO 2026/2027 PER STUDENTI ISCRITTI CONTEMPORANEAMENTE A PIÙ CORSI (ISCRITTI A TEMPO PIENO)

Tab. 63

IMPORTO BORSA DI STUDIO ANNO ACCADEMICO 2026/2027 PER GLI STUDENTI CON ISEE INFERIORE O UGUALE ALLA METÀ DEL LIMITE MASSIMO DI RIFERIMENTO E ISCRITTI CONTEMPORANEAMENTE A PIÙ CORSI DI STUDIO DI CUI ALL'ART. 12.6 (ISCRITTI A TEMPO PIENO)

Importo borse iscrizione tempo parziale

Tab. 64

IMPORTO BORSA DI STUDIO ANNO ACCADEMICO 2026/2027 PER GLI STUDENTI FUORI SEDE, PENDOLARI, IN SEDE E IN TELEDIDATTICA (ISCRITTI A TEMPO PARZIALE)

Tab. 65

TABELLA IMPORTO BORSA DI STUDIO ANNO ACCADEMICO 2026/2027 PER LE STUDENTESSE ISCRITTE AI CORSI DI STUDIO IN MATERIE S.T.E.M. (ISCRITTE A TEMPO PARZIALE)

Tab. 66

IMPORTO BORSA DI STUDIO ANNO ACCADEMICO 2026/2027 PER LE STUDENTESSE ISCRITTE AI CORSI DI STUDIO IN MATERIE S.T.E.M. E ISCRITTE CONTEMPORANEAMENTE A PIÙ CORSI DI STUDIO DI CUI ALL'ART. 12.6 (ISCRITTE A TEMPO PARZIALE)

Tab. 67

TABELLA IMPORTO BORSA DI STUDIO ANNO ACCADEMICO 2026/2027 PER STUDENTI ISCRITTI CONTEMPORANEAMENTE A PIÙ CORSI (ISCRITTI A TEMPO PARZIALE)

Tab. 68

IMPORTO BORSA DI STUDIO ANNO ACCADEMICO 2026/2027 PER GLI STUDENTI CON ISEE INFERIORE O UGUALE ALLA METÀ DEL LIMITE MASSIMO DI RIFERIMENTO E ISCRITTI CONTEMPORANEAMENTE A PIÙ CORSI DI STUDIO DI CUI ALL'ART. 12.6 (ISCRITTI A TEMPO PARZIALE)

**Tab. 59 - IMPORTO BORSA DI STUDIO PER GLI STUDENTI FUORI SEDE, PENDOLARI, IN SEDE
E IN TELEDIDATTICA ISCRITTI A TEMPO PIENO**

Studente FUORI SEDE - Annuale				
	Borsa	alloggio	mensa	contante
incremento 15%	8.246,78	2.821,00	2.011,00	3.414,78
riduzione 0%	7.171,11	2.821,00	2.011,00	2.339,11
12,5	6.274,72	2.821,00	2.011,00	1.442,72
25	5.671,00	2.821,00	2.011,00	839,00
37,5	5.671,00	2.821,00	2.011,00	839,00
50	5.671,00	2.821,00	2.011,00	839,00

Studente FUORI SEDE - Semestrale				
	Borsa	alloggio	mensa	contante
incremento 15%	4.123,39	1.410,50	1.005,50	1.707,39
0	3.585,56	1.410,50	1.005,50	1.169,56
12,5	3.137,36	1.410,50	1.005,50	721,36
25	2.835,50	1.410,50	1.005,50	419,50
37,5	2.835,50	1.410,50	1.005,50	419,50
50	2.835,50	1.410,50	1.005,50	419,50

Studente PENDOLARE - Annuale			
	Borsa	mensa	contante
incremento 15%	4.819,32	1.005,50	3.813,82
0	4.190,71	1.005,50	3.185,21
12,5	3.666,87	1.005,50	2.661,37
25	3.143,03	1.005,50	2.137,53
37,5	2.619,19	1.005,50	1.613,69
50	2.095,36	1.005,50	1.089,86

Studente PENDOLARE - Semestrale			
	Borsa	mensa	contante
incremento 15%	2.409,66	502,75	1.906,91
0	2.095,36	502,75	1.592,61
12,5	1.833,44	502,75	1.330,69
25	1.571,52	502,75	1.068,77
37,5	1.309,60	502,75	806,85
50	1.047,68	502,75	544,93

Studente IN SEDE/TELEDIDATTICA - Annuale	
	Borsa/Contante
incremento 15%	3.323,68
0	2.890,16
12,5	2.528,89
25	2.167,62
37,5	1.806,35
50	1.445,08

Studente IN SEDE/TELEDIDATTICA - Semestrale	
	Borsa/Contante
incremento 15%	1.661,84
0	1.445,08
12,5	1.264,45
25	1.083,81
37,5	903,18
50	722,54

Tab. 60 - IMPORTO BORSA DI STUDIO ANNO ACCADEMICO 2026/2027 PER LE STUDENTESSE ISCRITTE AI CORSI DI STUDIO IN MATERIE S.T.E.M. (ISCRITTE A TEMPO PIENO):

Studente FUORI SEDE - Annuale				
% riduzione	Borsa	alloggio	mensa	contante
0	8.605,33	2.821,00	2.011,00	3.773,33
12,5	7.529,66	2.821,00	2.011,00	2.697,66
25	6.454,00	2.821,00	2.011,00	1.622,00
37,5	5.671,00	2.821,00	2.011,00	839,00
50	5.671,00	2.821,00	2.011,00	839,00

Studente PENDOLARE - Annuale			
% riduzione	Borsa	mensa	contante
0	5.028,85	1.005,50	4.023,35
12,5	4.400,24	1.005,50	3.394,74
25	3.771,64	1.005,50	2.766,14
37,5	3.143,03	1.005,50	2.137,53
50	2.514,43	1.005,50	1.508,93

Studente IN SEDE / TELEDIDATTICA - Annuale	
% riduzione	Borsa/Contante
0	3.468,19
12,5	3.034,67
25	2.601,14
37,5	2.167,62
50	1.734,10

Studente FUORI SEDE - Semestrale				
% riduzione	Borsa	alloggio	mensa	contante
0	4.302,67	1.410,50	1.005,50	1.886,67
12,5	3.764,83	1.410,50	1.005,50	1.348,83
25	3.227,00	1.410,50	1.005,50	811,00
37,5	2.835,50	1.410,50	1.005,50	419,50
50	2.835,50	1.410,50	1.005,50	419,50

Studente PENDOLARE - Semestrale			
% riduzione	Borsa	mensa	contante
0	2.514,43	502,75	2.011,68
12,5	2.200,12	502,75	1.697,37
25	1.885,82	502,75	1.383,07
37,5	1.571,52	502,75	1.068,77
50	1.257,22	502,75	754,47

Studente IN SEDE / TELEDIDATTICA - Semestrale	
% riduzione	Borsa/Contante
0	1.734,10
12,5	1.517,34
25	1.300,57
37,5	1.083,81
50	867,05

Tab. 61 - IMPORTO BORSA DI STUDIO ANNO ACCADEMICO 2026/2027 PER LE STUDENTESSE ISCRITTE AI CORSI DI STUDIO IN MATERIE S.T.E.M. E ISCRITTE CONTEMPORANEAMENTE A PIÙ CORSI DI STUDIO DI CUI ALL'ART. 12.6 (ISCRITTE A TEMPO PIENO):

Studente FUORI SEDE - Annuale				
% riduzione	Borsa	alloggio	mensa	contante
0	10.326,40	2.821,00	2.011,00	5.494,40
12,5	9.035,60	2.821,00	2.011,00	4.203,60
25	7.744,80	2.821,00	2.011,00	2.912,80
37,5	6.454,00	2.821,00	2.011,00	1.622,00
50	5.671,00	2.821,00	2.011,00	839,00

Studente FUORI SEDE - Semestrale				
% riduzione	Borsa	alloggio	mensa	contante
0	5.163,20	1.410,50	1.005,50	2.747,20
12,5	4.517,80	1.410,50	1.005,50	2.101,80
25	3.872,40	1.410,50	1.005,50	1.456,40
37,5	3.227,00	1.410,50	1.005,50	811,00
50	2.835,50	1.410,50	1.005,50	419,50

Studente PENDOLARE - Annuale			
% riduzione	Borsa	mensa	contante
0	6.034,62	1.005,50	5.029,12
12,5	5.280,29	1.005,50	4.274,79
25	4.525,97	1.005,50	3.520,47
37,5	3.771,64	1.005,50	2.766,14
50	3.017,31	1.005,50	2.011,81

Studente PENDOLARE - Semestrale			
% riduzione	Borsa	mensa	contante
0	3.017,31	502,75	2.514,56
12,5	2.640,15	502,75	2.137,40
25	2.262,99	502,75	1.760,24
37,5	1.885,82	502,75	1.383,07
50	1.508,66	502,75	1.005,91

Studente IN SEDE/TELEDIDATTICA - Annuale	
% riduzione	Borsa/Contante
0	4.161,83
12,5	3.641,60
25	3.121,37
37,5	2.601,14
50	2.080,92

Studente IN SEDE/TELEDIDATTICA - Semestrale	
% riduzione	Borsa/Contante
0	2.080,92
12,5	1.820,80
25	1.560,69
37,5	1.300,57
50	1.040,46

Tab. 62 - IMPORTO BORSA DI STUDIO ANNO ACCADEMICO 2026/2027 PER STUDENTI ISCRITTI CONTEMPORANEAMENTE A PIU' CORSI (ISCRITTI A TEMPO PIENO):

Studente FUORI SEDE - Annuale				
% riduzione	Borsa	alloggio	mensa	contante
0	8.605,33	2.821,00	2.011,00	3.773,33
12,5	7.529,66	2.821,00	2.011,00	2.697,66
25	6.454,00	2.821,00	2.011,00	1.622,00
37,5	5.671,00	2.821,00	2.011,00	839,00
50	5.671,00	2.821,00	2.011,00	839,00

Studente PENDOLARE - Annuale			
% riduzione	Borsa	mensa	contante
0	5.028,85	1.005,50	4.023,35
12,5	4.400,24	1.005,50	3.394,74
25	3.771,64	1.005,50	2.766,14
37,5	3.143,03	1.005,50	2.137,53
50	2.514,43	1.005,50	1.508,93

Studente IN SEDE/TELEDIDATTICA - Annuale	
% riduzione	Borsa/Contante
0	3.468,19
12,5	3.034,67
25	2.601,14
37,5	2.167,62
50	1.734,10

Studente FUORI SEDE - Semestrale				
% riduzione	Borsa	alloggio	mensa	contante
0	4.302,67	1.410,50	1.005,50	1.886,67
12,5	3.764,83	1.410,50	1.005,50	1.348,83
25	3.227,00	1.410,50	1.005,50	811,00
37,5	2.835,50	1.410,50	1.005,50	419,50
50	2.835,50	1.410,50	1.005,50	419,50

Studente PENDOLARE - Semestrale			
% riduzione	Borsa	mensa	contante
0	2.514,43	502,75	2.011,68
12,5	2.200,12	502,75	1.697,37
25	1.885,82	502,75	1.383,07
37,5	1.571,52	502,75	1.068,77
50	1.257,22	502,75	754,47

Studente IN SEDE/TELEDIDATTICA - Semestrale	
% riduzione	Borsa/Contante
0	1.734,10
12,5	1.517,34
25	1.300,57
37,5	1.083,81
50	867,05

Tab. 63 - IMPORTO BORSA DI STUDIO ANNO ACCADEMICO 2026/2027 PER GLI STUDENTI CON ISEE INFERIORE O UGUALE ALLA METÀ DEL LIMITE MASSIMO DI RIFERIMENTO E ISCRITTI CONTEMPORANEAMENTE A PIÙ CORSI DI STUDIO DI CUI ALL'ART. 12.6 (ISCRITTI A TEMPO PIENO):

Studente FUORI SEDE - Annuale				
15 % + 20% Incremento	Borsa	alloggio	mensa	contante
	9.896,14	2.821,00	2.011,00	5.064,14

Studente PENDOLARE - Annuale			
15 % + 20% Incremento	Borsa	mensa	contante
	5.783,18	1.005,50	4.777,68

Studente IN SEDE /TELEDIDATTICA - Annuale	
15 % + 20% Incremento	Borsa/Contante
	3.988,42

Studente FUORI SEDE - Semestrale				
15% + 20% Incremento	Borsa	alloggio	mensa	contante
	4.948,07	1.410,50	1.005,50	2.532,07

Studente PENDOLARE - Semestrale			
15% + 20% Incremento	Borsa	mensa	contante
	2.891,59	502,75	2.388,84

Studente IN SEDE/TELEDIDATTICA - Semestrale	
15% + 20% Incremento	Borsa/Contante
	1.994,21

Tab. 64 - IMPORTO BORSA DI STUDIO ANNO ACCADEMICO 2026/2027 PER GLI STUDENTI FUORI SEDE, PENDOLARI, IN SEDE E IN TELEDIDATTICA (ISCRITTI A TEMPO PARZIALE):

Studente FUORI SEDE - Annuale				
	Borsa	alloggio	mensa	contante
incremento 15%	5.251,50	2.821,00	2.011,00	419,50
riduzione 0%	5.251,50	2.821,00	2.011,00	419,50
riduzione 12,5%	5.251,50	2.821,00	2.011,00	419,50
riduzione 25%	5.251,50	2.821,00	2.011,00	419,50
riduzione 37,5%	5.251,50	2.821,00	2.011,00	419,50
riduzione 50%	5.251,50	2.821,00	2.011,00	419,50
Studente PENDOLARE - Annuale				
	Borsa	mensa	contante	
incremento 15%	2.409,66	1.005,50	1.404,16	
riduzione 0%	2.095,36	1.005,50	1.089,86	
riduzione 12,5%	1.833,44	1.005,50	827,94	
riduzione 25%	1.571,52	1.005,50	566,02	
riduzione 37,5%	1.425,00	1.005,50	419,50	
riduzione 50%	1.425,00	1.005,50	419,50	
Studente IN SEDE/ TELEDIDATTICA - Annuale				
	Borsa/Contante			
incremento 15%	1.661,84			
riduzione 0%	1.445,08			
riduzione 12,5%	1.264,45			
riduzione 25%	1.083,81			
riduzione 37,5%	903,18			
riduzione 50%	722,54			

Tab. 65 - IMPORTO BORSA DI STUDIO ANNO ACCADEMICO 2026/2027 PER LE STUDENTESSE ISCRITTE AI CORSI DI STUDIO IN MATERIE S.T.E.M. (ISCRITTE A TEMPO PARZIALE):

Studente FUORI SEDE - Annuale				
	Borsa	alloggio	mensa	contante
riduzione 0%	5.251,50	2.821,00	2.011,00	419,50
riduzione 12,5%	5.251,50	2.821,00	2.011,00	419,50
riduzione 25%	5.251,50	2.821,00	2.011,00	419,50
riduzione 37,5%	5.251,50	2.821,00	2.011,00	419,50
riduzione 50%	5.251,50	2.821,00	2.011,00	419,50
Studente PENDOLARE - Annuale				
	Borsa	mensa	contante	
riduzione 0%	2.514,43	1.005,50	1.508,93	
riduzione 12,5%	2.200,12	1.005,50	1.194,62	
riduzione 25%	1.885,82	1.005,50	880,32	
riduzione 37,5%	1.571,52	1.005,50	566,02	
riduzione 50%	1.425,00	1.005,50	419,50	
Studente IN SEDE / TELEDIDATTICA - Annuale				
% riduzione	Borsa/Contante			
riduzione 0%	1.734,10			
riduzione 12,5%	1.517,34			
riduzione 25%	1.300,58			
riduzione 37,5%	1.083,81			
riduzione 50%	867,05			

Tab. 66 - IMPORTO BORSA DI STUDIO ANNO ACCADEMICO 2026/2027 PER LE STUDENTESSE ISCRITTE AI CORSI DI STUDIO IN MATERIE S.T.E.M. E ISCRITTE CONTEMPORANEAMENTE A PIÙ CORSI DI STUDIO DI CUI ALL'ART. 12.6 (ISCRITTE A TEMPO PARZIALE):

Studente FUORI SEDE - Annuale				
	Borsa	alloggio	mensa	contante
riduzione 0%	5.251,50	2.821,00	2.011,00	419,50
riduzione 12,5%	5.251,50	2.821,00	2.011,00	419,50
riduzione 25%	5.251,50	2.821,00	2.011,00	419,50
riduzione 37,5%	5.251,50	2.821,00	2.011,00	419,50
riduzione 50%	5.251,50	2.821,00	2.011,00	419,50

Studente PENDOLARE - Annuale			
	Borsa	mensa	contante
riduzione 0%	3.017,31	1.005,50	2.011,81
riduzione 12,5%	2.640,15	1.005,50	1.634,65
riduzione 25%	2.262,98	1.005,50	1.257,48
riduzione 37,5%	1.885,82	1.005,50	880,32
riduzione 50%	1.508,66	1.005,50	503,16

Studente IN SEDE/TELEDIDATTICA - Annuale	
	Borsa/Contante
riduzione 0%	2.080,92
riduzione 12,5%	1.820,81
riduzione 25%	1.560,69
riduzione 37,5%	1.300,58
riduzione 50%	1.040,46

Tab. 67 - IMPORTO BORSA DI STUDIO ANNO ACCADEMICO 2026/2027 PER STUDENTI ISCRITTI CONTEMPORANEAMENTE A PIU' CORSI (ISCRITTI A TEMPO PARZIALE):

Studente FUORI SEDE - Annuale				
	Borsa	alloggio	mensa	contante
riduzione 0%	5.251,50	2.821,00	2.011,00	419,50
riduzione 12,5%	5.251,50	2.821,00	2.011,00	419,50
riduzione 25%	5.251,50	2.821,00	2.011,00	419,50
riduzione 37,5%	5.251,50	2.821,00	2.011,00	419,50
riduzione 50%	5.251,50	2.821,00	2.011,00	419,50
Studente PENDOLARE - Annuale				
	Borsa	mensa	contante	
riduzione 0%	2.514,43	1.005,50	1.508,93	
riduzione 12,5%	2.200,12	1.005,50	1.194,62	
riduzione 25%	1.885,82	1.005,50	880,32	
riduzione 37,5%	1.571,52	1.005,50	566,02	
riduzione 50%	1.425,00	1.005,50	419,50	
Studente IN SEDE/TELEDIDATTICA - Annuale				
% riduzione	Borsa/Contante			
riduzione 0%	1.734,10			
riduzione 12,5%	1.517,34			
riduzione 25%	1.300,58			
riduzione 37,5%	1.083,81			
riduzione 50%	867,05			

Tab. 68 - IMPORTO BORSA DI STUDIO ANNO ACCADEMICO 2026/2027 PER GLI STUDENTI CON ISEE INFERIORE O UGUALE ALLA METÀ DEL LIMITE MASSIMO DI RIFERIMENTO E ISCRITTI CONTEMPORANEAMENTE A PIÙ CORSI DI STUDIO DI CUI ALL'ART. 12.6 (ISCRITTI A TEMPO PARZIALE):

Studente FUORI SEDE - Annuale				
15 % + 20% Incremento	Borsa	alloggio	mensa	contante
	5.251,50	2.821,00	2.011,00	419,50
Studente PENDOLARE - Annuale				
15 % + 20% Incremento	Borsa	mensa	contante	
	2.891,59	1.005,50	1.886,09	
Studente IN SEDE/ TELEDIDATTICA - Annuale				
15 % + 20% Incremento	Borsa/Contante			
	1.994.21			